SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 dicembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzio. (22A07080). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2022.

Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri componenti per materia. (22A07137). . . . . *Pag.* 83

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 dicembre 2022.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno. (22A07131) . . . . . *Pag.* 84

DECRETO 12 dicembre 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 15 novembre 2022 e scadenza 15 dicembre 2029, terza e quarta *tranche*. (22A07146) . . . . . *Pag.* 90

DECRETO 14 dicembre 2022.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione del buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (22A07177). . . . . *Pag.* 92

DECRETO 14 dicembre 2022.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni. (22A07178). . . . . *Pag.* 92

Ministero della salute

DECRETO 22 agosto 2022.

Erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica. (22A07024) . . . . *Pag.* 92

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 21 ottobre 2022.

Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano. (22A07144) . . . . . *Pag.* 100

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca - 2019/2021. (22A07130). . . . . *Pag.* 105

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2022-2024 (22A07129). . . . . *Pag.* 133

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2022, n. 88, recante: «Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.». *(22A07182)*. . . . . *Pag.* 133

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Anzio (Roma) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018;

Considerato, altresì, che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Anzio, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anzio (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Anzio (Roma) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Antonella Scolamiero - prefetto a riposo;

dott. Francesco Tarricone - viceprefetto a riposo;

dott. Agostino Anatriello - dirigente di seconda fascia a riposo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022
Foglio n. 2891

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Anzio (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nella relazione prefettizia si evidenzia che gli accertamenti in ordine alla sussistenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso nel Comune di Anzio sono scaturiti da evidenze emerse a seguito di una recente operazione di polizia giudiziaria, cui è seguita l'adozione di una ordinanza cautelativa, emessa in data 14 febbraio 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Roma, che ha riguardato sessantacinque persone indiziate dì gravi reati, tra i quali figura anche quello di associazione di stampo mafioso ex art. 416-*bis* c.p. Gli elementi emersi da tale indagine, unitamente a quelli già acquisiti da analoghe operazioni giudiziarie svoltesi nel recente passato, delineano una stabile presenza sul litorale romano di clan di stampo mafioso, in particolare di consorterie criminali legate organicamente ai clan di «'ndrangheta» presenti nelle province di Reggio Calabria e di Catanzaro. Le risultanze di diverse operazioni di polizia giudiziaria hanno messo in luce l'esistenza «di una fitta trama di relazioni tra consorterie criminali e amministrazione locale» nonché i tentativi di ingerenza di tali organizzazioni malavitose nelle elezioni amministrative tenutesi nel 2018 «e la pretesa di alcuni esponenti della consorteria criminale di ottenere l'affidamento di appalti sia in via diretta che attraverso «procedure pilotate».

In relazione all'esecuzione del predetto ultimo provvedimento giudiziario, che ha evidenziato il radicamento nel territorio di Anzio della criminalità organizzata di stampo mafioso, e al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle predette consorterie nell'amministrazione comunale, il Prefetto di Roma, con decreto del 21 febbraio 2022, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il Prefetto di Roma, sentito nella seduta del 28 settembre 2022 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore della direzione distrettuale antimafia di Roma, ha inviato l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di

concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La relazione prefettizia, tenuto conto anche delle risultanze giudiziarie, ha riferito di interessenze e frequentazioni tra alcuni amministratori comunali ed esponenti della malavita locale, rapporti finalizzati in particolare ad ottenere appoggi elettorali durante le elezioni amministrative svoltesi nel giugno 2018; rapporti con ambienti criminali sono emersi in modo indiretto anche nei riguardi del sindaco di Anzio come risulta dalla disamina di mezzi tecnici di prova acquisiti agli atti di indagine e risalenti proprio al periodo in cui era in corso la campagna elettorale, dai quali è risultato evidente, in particolare da intercettazioni telefoniche operate in contesti familiari dei malavitosi affiliati al locale clan «'ndraghetista», il sostegno elettorale al candidato sindaco, poi risultato eletto, da parte della locale criminalità organizzata che si è adoperata per raccogliere voti sul territorio, soprattutto in alcune sezioni elettorali di una località periferica del Comune di Anzio.

Dalle medesime risultanze investigative, tratte in particolare dalla predetta ordinanza cautelativa del febbraio 2022, sono emersi ancor più chiaramente elementi e dati che fanno desumere l'esistenza di uno stabile rapporto personale e di interesse tra alcuni componenti la giunta comunale, tra cui il vicesindaco e alcuni ex assessori e dipendenti comunali, ed esponenti di rilievo del locale clan mafioso, i quali hanno assicurato a taluni di essi sostegno elettorale in cambio di appalti comunali.

A tal riguardo, la relazione prefettizia sottolinea che la rilevata situazione di sostanziale compromissione dell'amministrazione comunale ha trovato facile appiglio nella condizione generale di assenza di regole, e di autentico disordine amministrativo in cui versano gli uffici comunali»; una gestione amministrativa improntata a «criteri di mera conoscenza personale e clientelari», ove in molti casi la documentazione istruttoria e di affidamento viene redatta solo a lavori già avviati. Un'azione amministrativa complessiva che non trova riscontro nelle più basilari norme di buona amministrazione, stante anche un riscontrato ribaltamento dei ruoli «tra centrale di committenza ed esecutore dei lavori» e la confusione delle funzioni tra amministratori e apparato burocratico, tra indirizzo politico e attività propriamente gestionale, situazione che ha favorito la commistione di interessi leciti e illeciti tra l'ente locale e la criminalità organizzata.

Frequentazioni e cointeressenze con appartenenti al contesto criminale locale sono state rilevate anche nei riguardi di alcuni consiglieri o ex amministratori comunali, uno dei quali peraltro risultato debitore di un prestito in denaro elargitogli da un esponente di spicco del locale clan di 'ndrangheta, fatto che ha avuto un notevole rilevo mediatico anche nazionale. Quest'ultimo, peraltro, in una nota trasmissione televisiva definiva il suo creditore «modello di famiglia».

Riguardo all'apparato burocratico, la commissione di indagine ha riferito in particolare di un dipendente comunale risultato coinvolto in alcune delle operazioni di polizia giudiziaria che hanno interessato il Comune di Anzio ed afferenti illegittimi affidamenti pubblici nel settore dei rifiuti urbani, per i quali egli è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, anche con ricorso al braccialetto elettronico per fatti collegati alle sue funzioni. Viene altresì riferito che il predetto dipendente comunale - nonostante nei suoi riguardi penda un procedimento penale per reati corruttivi nel settore rifiuti - dopo un periodo di sospensione dal servizio e poi di assegnazione ad altro incarico, con determinazione dirigenziale assunta nel 2019 è stato riassegnato alla stessa posizione organizzativa presso la quale si erano palesate le criticità da cui erano scaturite le imputazioni di carattere penale.

Ulteriori elementi indiziari dell'appoggio elettorale che l'attuale compagine amministrativa ha ricevuto dalla criminalità organizzata sono stati tratti dalla disamina degli elenchi dei cittadini sottoscrittori di una delle liste elettorali a sostegno dell'attuale sindaco, dai quali si evincono numerosi nominativi riconducibili al locale contesto criminale, alcuni dei quali interessati anche dalla sopra richiamata recente operazione di polizia giudiziaria. La relazione prefettizia, infatti, ha precisato che tra i sottoscrittori, una quota maggioritaria di essi è costituita da soggetti controindicati aventi precedenti penali di una certa gravità oppure aventi frequentazioni o rapporti parentali con le famiglie egemoni 'ndranghetiste insediatesi ad Anzio; inoltre, è stato rilevato che tra i firmatari vi sono numerosi dipendenti di una ditta già affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Anzio. Da ciò si deduce - a conferma delle risultanze tratte dal contenuto della sopra richiamata ordinanza cautelativa - che il sostegno elettorale ricevuto dall'attuale amministrazione comunale (anche a favore del vice sindaco e di un assessore) nelle elezioni del giugno 2018 sia sintomatico di un evidente coacervo di interessi e di uno spaccato sociale rilevatore del «clima in cui si è svolta la competizione elettorale», appoggio che non è stato offerto in modo disinteressato, bensì in cambio di commesse pubbliche nonché di «affermazione sociale» dell'associazione criminale nel territorio di Anzio.

Particolare attenzione è stata posta in sede ispettiva alle procedure di appalto riguardanti l'igiene urbana. Tale servizio sin dal 2009 è stato svolto da una ATI il cui contratto, pur scaduto nel luglio 2013, è proseguito per molti mesi in regime di proroga. Nel 2014 il Comune di Anzio ha bandito una nuova gara, le cui procedure si sono concluse con l'aggiudicazione ad una società già facente parte del predetto raggruppamento temporaneo di imprese costituente il precedente gestore. Successivamente, l'attività è passata ad una società partecipata acquisita in quota parte da altro comune della Provincia di Roma. In merito alla scelta operata dall'amministrazione comunale di affidare il servizio di igiene ad una società in *house providing*, viene riferito che, in un primo momento, la scelta era ricaduta su altra società già operativa nel Comune di Anzio e in altri enti locali del circondario che però, dopo interlocuzioni con l'amministrazione comunale, ha ritenuto di non poter accettare la proposta considerata non conveniente sotto il profilo economico per la rilevanza delle spese del personale di cui si sarebbe dovuta far carico con il subentro alla vecchia gestione, in applicazione della clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali. La scelta del Comune di Anzio, come detto, si è poi diretta verso l'acquisto di quote di una società partecipata e a totale capitale pubblico che, invece, ha assorbito tutti i dipendenti già in servizio, molti dei quali, come detto in precedenza, hanno contribuito alla elezione della compagine elettorale ora al Governo dell'ente.

Proprio con riferimento alla composizione del personale operante nel servizio d'igiene, la commissione d'accesso ha riferito che un rilevante numero dei dipendenti risulta contiguo ai locali ambienti criminali ovvero risulta avere delle cointeressenze con amministratori locali. Gli esiti ispettivi, suffragati dall'esame delle intercettazioni ambientali e dalle risultanze di recenti indagini giudiziarie, hanno infatti dimostrato come le politiche occupazionali nel settore del servizio di igiene urbana abbiano risentito di gravi e rilevanti condizionamenti e cointeressenze di esponenti della criminalità organizzata e della politica locale, per la «sussistenza di rapporti di anomala contiguità tra membri apicali» del clan 'ndranghetista «e taluni dipendenti» delle imprese affidatarie, «molti dei quali peraltro sottoscrittori della lista» risultata eletta nelle ultime consultazioni amministrative.

Le anomalie e i profili di criticità evidenziati nell'affidamento del servizio di igiene urbana vengono confermati e rafforzati dalla vicenda che vede la sottoscrizione di un contratto di sub-locazione stipulato dalla suddetta società *in house* per l'utilizzo di locali nella disponibilità di un'altra impresa risultata essere destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla prefettura di Roma il 9 marzo 2018, provvedimento prefettizio tuttora vigente e confermativo di analoga interdittiva emessa nel giugno del 2014 per rilevate infiltrazioni mafiose. Di fatto, la proprietà della ditta locante, che peraltro è stata affidataria in passato del servizio di igiene urbana presso un comune limitrofo, è risultata essere legata ad un soggetto controindicato contiguo agli ambienti della criminalità camorrista.

Nella relazione prefettizia viene inoltre fatto riferimento ad una società consortile riconducibile ad un consigliere comunale e affidataria di appalti alle cui dipendenze vi sono dipendenti aventi stretti rapporti parentali con noti esponenti della camorra campana.

Interferenze e condizionamenti nelle scelte amministrative vengono riferiti anche nel settore delle concessioni demaniali delle infrastrutture portuali gestite dal comune tramite una società controllata. La relazione prefettizia evidenzia che le aree demaniali concesse già dall'anno 2014 al Comune di Anzio dalla Regione Lazio non risultano ancora tutte nella disponibilità del suddetto gestore comunale, in quanto alcune di esse sono tuttora occupate *sine titulo* da operatori privati. In particolare viene fatto specifico riferimento all'occupazione di tratto di molo da parte di un soggetto controindicato, il quale continua a permanere nel possesso dell'area demaniale, anche per l'inerzia dell'amministrazione comunale che non ha dato effettiva esecuzione a provvedimenti di sgombero risalenti alla passata consiliatura, determinando così un mancato introito nelle casse comunali dei canoni dovuti per ormeggio, parcheggio e aree a terra, ed agevolando nei fatti il protrarsi di attività abusive gestite dal predetto esponente mafioso.

A ciò si aggiungono i rilievi mossi in sede ispettiva per l'irregolare gestione da parte di operatori privati dell'area parcheggio situata su suolo demaniale del piazzale Marinai d'Italia. A questo proposito la commissione di accesso ha segnalato che parte delle aree di parcheggio sono sottratte alla diretta gestione della predetta società partecipata, come invece previsto da uno specifico protocollo d'intesa sottoscritto
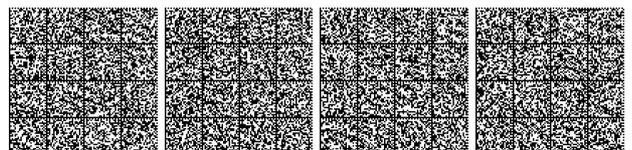
nel 2015 con il Comune di Anzio. Tali beni demaniali, invece di costituire una fonte di entrate per l'ente locale, sono stati concessi per alcuni anni a titolo gratuito a soggetti privati, con conseguenti danni erariali peraltro già denunciati presso la competente Procura generale della Corte dei conti. La situazione di illegittima assegnazione di opere demaniali è proseguita anche negli anni 2018 e 2019, a favore degli stessi detentori privati, anche se non più a titolo gratuito.

La relazione prefettizia pone in evidenza come «un'area affidata in regime di concessione demaniale ad una società controllata dal Comune di Anzio è stata in parte sostanzialmente consegnata a soggetti privati disattendendo il prevalente interesse - anche di carattere economico - della collettività». Dunque, l'ente locale non soltanto ha consentito, ma ha anche favorito tali storture amministrative, sovvertendo i «più basilari principi di buona amministrazione», a vantaggio di operatori economici privati che risultano avere legami o cointeressenze con ambienti controindicati, come sembrano dimostrare le risultanze giudiziarie che hanno interessato il territorio comunale, in particolare le aree portuali, nonché il riscontro dei nominativi dei dipendenti delle società che di fatto gestiscono quelle aree demaniali destinate a parcheggio, molti dei quali connotati da precedenti penali o che risultano frequentare soggetti con trascorsi criminali.

Sempre nell'ambito della gestione dei beni demaniali, l'organo ispettivo ha rilevato che tra le concessioni marittime molte di esse attengono all'esercizio di attività di stabilimento balneare, le cui istruttorie annuali di competenza comunale risultano incomplete ed irregolari, in quanto mancanti dell'acquisizione delle certificazioni antimafia relative ai concessionari, come invece richiesto dalla normativa vigente; viene riferito che gli uffici comunali si sono limitati ad acquisire solo le autocertificazioni, e i relativi controlli si sono limitati esclusivamente ai certificati del casellario penale nei confronti dei soli legali rappresentanti e non estesi a tutta la compagine societaria della ditta richiedente la concessione. Al riguardo, la relazione prefettizia ha evidenziato che gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere lo specifico interesse nel settore della criminalità organizzata; infatti, la verifica a campione sugli assetti societari titolari di concessione balneare o di ristorazione ha confermato l'esistenza di rilevanti elementi di collegamento tra queste attività economico-imprenditoriali con soggetti contigui alla criminalità organizzata e in altri casi «la cointeressenza economica, in tale settore, di prossimi congiunti di alcuni amministratori locali».

In particolare, per uno stabilimento balneare l'istruttoria fatta dal Comune di Anzio, relativa all'istanza di proroga della concessione demaniale fino a tutto il 2033, risulta manchevole dei controlli antimafia nei riguardi di tutti i proprietari dello stabilimento, tra i quali è presente un soggetto controindicato risultato coinvolto nella richiamata recente operazione di polizia giudiziaria e destinatario di un'ordinanza cautelativa degli arresti domiciliari. Come si evince dalla relazione commissariale, neppure a seguito dell'arresto di quest'ultimo «il Comune ha provveduto a richiedere la documentazione antimafia». La Commissione d'indagine ha accertato, inoltre, che il legale rappresentante dello stabilimento in questione è il figlio del predetto soggetto controindicato. Viene rilevato, altresì, che lo stesso stabilimento negli anni dal 2014 al 2020 è stato più volte sub concessionario per altre strutture balneari, le cui istanze sono state quasi tutte accolte dagli uffici comunali di Anzio.

Nella relazione prefettizia viene evidenziata un'altra vicenda, attinente anch'essa alle concessioni demaniali, ritenuta significativa di come alcune scelte operate dall'amministrazione locale abbiano generato occasioni di guadagno per alcuni amministratori locali, per i loro familiari e per soggetti controindicati. Nello specifico viene riferito di una deliberazione giuntale, risalente al settembre 2017, con la quale si autorizzavano temporaneamente i titolari di chioschi per la vendita di giornali posti a ridosso del demanio marittimo all'esercizio anche della somministrazione di prodotti alimentari. La modifica della precedente autorizzazione commerciale ha riguardato anche una concessione demaniale, acquisita in subingresso nell'aprile del 2018 da un nuovo titolare stretto parente di un assessore comunale, concessione trasformata nel maggio 2019 in esercizio di somministrazione di cibi e bevande. A questo riguardo, la relazione prefettizia - oltre ad evidenziare profili di illegittimità della deliberazione giuntale che ha prodotto la modifica delle originarie concessioni e che si pone in sostanziale violazione della legge regionale n. 4/2005, nonché del principio di imparzialità amministrativa, in quanto la decisione dell'amministrazione comunale ha comportato di fatto una disparità di trattamento nei riguardi di altri operatori economici dello stesso settore di attività - ha segnalato che circa un anno dopo l'autorizzazione al cambio di scopo della concessione demaniale, la relativa licenza è stata venduta, cori molto profitto rispetto all'investimento iniziale, ad una società il cui socio di maggioranza è risultato avere rapporti parentali con un soggetto di elevata caratura notoriamente inserito nel contesto criminale locale, concessione a sua volta data in gestione altro operatore avente stretti legami con un «partecipe di primo piano» dell'associazione di matrice 'ndranghetista operante ad Anzio, anch'esso colpito dalla suddetta ordinanza cautelativa del febbraio 2022.

Particolare attenzione è stata posta dalla commissione d'accesso alle procedure di affidamento di un impianto sportivo comunale che hanno disvelato irregolarità, clientelismo e il sistematico sfruttamento di risorse pubbliche favorite dalle inerzie e dai ritardi dell'amministrazione comunale. A tal proposito, viene riferito che l'impianto sportivo era stato dato in gestione ad un'associazione sportiva dilettantistica che ha maturato negli anni un consistente debito verso il Comune di Anzio, ma tale ente locale non ha provveduto a revocargli l'affidamento, come invece prevede il regolamento comunale. Nel frattempo l'originario gestore si è fuso con altra società sportiva, assumendo una nuova denominazione, ed ha richiesto il subentro nella concessione dello stesso impianto. Nonostante la sostanziale continuità amministrativa con la precedente gestione - le due gestioni condividono infatti alcuni nominativi ricoprenti le cariche direttive, tra i quali anche un consigliere comunale, convivente con un soggetto di rilevata caratura criminale - e la sussistenza del debito pregresso non estinto, il comune ha consentito alla nuova associazione, almeno fino al 31 agosto 2021, di continuare ad utilizzare il bene comunale per oltre due anni senza averne titolo e senza che il credito vantato dal comune fosse soddisfatto. Nella relazione viene riferito anche di un parere legale appositamente richiesto sulla questione dal segretario generale dell'ente che ha rilevato la illegittimità di tale procedura e nel quale viene precisato che il nuovo soggetto ha assunto i diritti e gli obblighi dell'originario gestore, subentrando, dunque, anche nell'obbligo di pagamento dei debiti pregressi verso il comune.

I rapporti personali tra alcuni amministratori comunali ed esponenti delle locali consorterie mafiose sono stati rilevati anche nell'affidamento diretto di alcuni lavori di ispezione ed espurgo di tratti di condotte per acque reflue ad una società riconducibile ad una nota famiglia di 'ndrangheta insediatasi nel territorio anziate. A questo riguardo, la commissione di accesso ha riferito che il comune ha accettato l'offerta di quella società per svolgere l'attività di video ispezione di parte della rete di raccolta delle acque meteoriche. La relazione prefettizia, per documentare meglio l'origine e le motivazioni sottese all'affidamento dei predetti lavori, ha riferito che dalle risultanze investigative nella sopracitata operazione di polizia giudiziaria sono stati documentati ripetuti incontri tra i titolari della ditta affidataria e amministratori comunali, tra i quali un ex assessore e alcuni consiglieri comunali oltreché un dipendente comunale. Viene riferito, altresì, che anche un'altra ditta riconducibile alla medesima famiglia mafiosa risulta essere destinataria nell'anno 2019 di ripetuti affidamenti diretti, ricorrendo anche all'illecito frazionamento di lavori che, se valutati unitariamente, avrebbero comportato un importo base superiore con l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). A tal riguardo, la relazione prefettizia ha rimarcato che i frequenti incontri avvenuti nella sede di una delle. predette società dimostrano i rapporti di favore instaurati tra una parte dell'amministrazione comunale e l'impresa affidataria dei lavori, alla quale, peraltro, risulta essere stato liquidato l'intero corrispettivo pattuito a fronte di lavori non compiutamente eseguiti su tutti i tratti fognari indicati nel contratto.

Gli esiti ispettivi riassunti dalla relazione prefettizia hanno posto in evidenza come presso il Comune di Anzio si sia verificata una «effettiva compromissione dei valori democratici e di buon andamento che dovrebbero informare l'agere amministrativo» che si è tradotta anche in attività poste in essere a favore delle locali organizzazioni malavitose, cui sono conseguite le irregolarità gestionali sopra menzionate e che dimostrano il preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso radicatasi nel territorio di Anzio.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Anzio volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Anzio (Roma), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 16 novembre 2022

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI
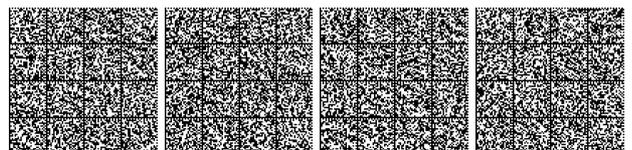
RELAZIONE AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ESITO DELLE VERIFICHE DISPOSTE
SUL COMUNE DI ANZIO
AI SENSI DELL'ART. *143*
DEL DECRETO LEGISLATIVO *267/2000*

Roma, 4 ottobre 2022

GENESI DELL'ACCESSO
E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE SVOLTE

1. L'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito dell'operazione «Tritone»

Gli accertamenti in ordine alla sussistenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, prescritti dall'art. 143 T.U.E.L., sul *Comune di Anzio* scaturiscono dalle evidenze emerse a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare n. 9430/18 RGNR -19348/19 RG GIP, disposta il 14 febbraio 2022 dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della DDA, ed eseguita il successivo 17 febbraio dal *Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma* nei confronti di *65 persone* gravemente indiziate dei reati di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso (art. 74 d.P.R. 309/90 e 416 bis 1 c.p.), cessione e detenzione ai fini di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/90), estorsione aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco (artt. 110, 629 c.p. e 2 e 7 L. 895/67 e 416bis 1 c.p.), fittizia intestazione di beni (*artt. 110, 512bis, 416bis 1 c.p.)* e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti aggravato dal metodo mafioso (artt. 110, 452 quaterdecies e 416 - bis 1 c.p.).

Il provvedimento *de quo* ha messo in luce il radicamento nel territorio di consorterie criminali di matrice mafiosa che, sfruttando la presenza di infrastrutture portuali di notevole dimensione, presenti in *Anzio* e *Nettuno*, importano ingenti quantitativi di droga sul litorale pontino, assicurandosi così un'importantissima fonte di approvvigionamento di sostanze stupefacenti per lo sviluppo delle remunerative finalità di spaccio.

2. Nomina e mandato della Commissione nominata ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L.

In data *21 febbraio 2022* lo Scrivente è stato delegato dal *Sig. Ministro dell'Interno* all'esercizio dei poteri di accertamento prescritti ai sensi dell'*art. 143 del d.lgs. 267/2000*, presso il Comune di Anzio al fine di verificare se vi sia condizionamento o infiltrazione della criminalità organizzata nella vita amministrativa e politica della predetta realtà territoriale, tale da condizionare la libertà di autodeterminazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza, nonché il regolare funzionamento dei servizi e delle funzioni dell'Ente locale.

Con decreto n. *65183* del *21 febbraio 2022*, lo Scrivente ha nominato la commissione di indagine che si è insediata presso il Comune di Anzio il successivo 23 febbraio 2022, avviando immediatamente le
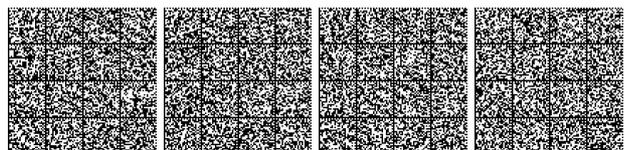
proprie attività. Dopo circa 3 mesi, il 20 maggio 2022, su espressa richiesta della predetta commissione che ha rappresentato la necessità di ottenere una dilatazione dei tempi previsti per l'espletamento delle funzioni di accesso, attese le dimensioni dell'Ente locale e le rilevanti dinamiche amministrative che lo caratterizzano, lo Scrivente ha concesso una proroga dei termini per l'espletamento degli accertamenti.

Gli esiti dei lavori della commissione incaricata sono quindi confluiti nella relazione conclusiva del *22 agosto 2022* che hanno costituito fulcro tematico di una seduta del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data *28 settembre 2022* con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Roma.

3. Metodo di lavoro della Commissione

La Commissione di accesso ha sviluppato attività di controllo e di verifica ad ampio raggio, traendo spunto dai rilevanti elementi informativi contenuti nella citata *ordinanza di custodia cautelare* ed estendendo progressivamente il campo di osservazione, in alcune circostanze, anche al di là dell'attuale consiliatura comunale; gli accertamenti hanno infatti altresì coinvolto soggetti economici, riconducibili a interessi di gruppi criminali che avevano già avviato rapporti con l'Ente, poi proseguiti e consolidatisi negli ultimi anni. Inoltre, alcuni amministratori locali della presente consiliatura facevano parte degli organi del governo cittadino già in epoca precedente.

Nel procedere allo svolgimento delle attività di cui all'art. 143 T.U.E.L., la Commissione di accesso ha in più occasioni evidenziato di non essere stata agevolata nell'individuazione dei compendi documentali da parte dell'Ente locale. Secondo quanto rilevato dalla Commissione, infatti, gli uffici del Comune, pur avendo in larga parte formalmente corrisposto alle istanze formulate, hanno sovente prodotto la richiesta documentazione in modo tardivo, parziale e lacunoso, in alcuni casi, rinvenendo o mettendo comunque a disposizione specifici atti solo dopo plurime e pressanti richieste da parte del predetto collegio o perfino non consegnando provvedimenti di rilevante interesse in loro possesso che, in quasi tutti i casi, è stato comunque possibile reperire da altre fonti.
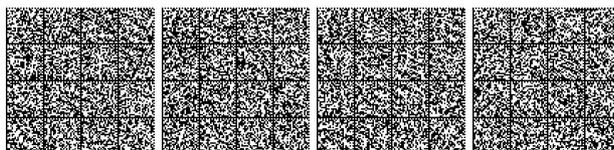
PARTE PRIMA

IL CONTESTO TERRITORIALE E CRIMINALE

1. *La presenza della mafia nel territorio*

Anzio, città balneare di notevole interesse storico, è un comune di *58.247 abitanti*, situato nel quadrante Sud-Ovest della Città metropolitana di Roma Capitale e precisamente a *58 km* dalla Capitale e *26 km* da Latina. La città è oggi una rinomata località turistica, la più antica del Lazio, e dispone di un porto esteso su un'area molto vasta di circa 20.000 metri quadrati con oltre 1.000 metri di banchine e moli, che negli anni ha subito alcune modifiche fino a raggiungere l'attuale funzione quasi esclusiva di approdo turistico e capolinea dei traghetti per le Isole Ponziane.

Il litorale pontino costituisce un'area di notevole interesse per le organizzazioni criminali presenti sulla costa romana fin dagli anni '50, allorquando il noto mafioso ***OMISSISS***, alias ***OMISSISS*** espulso da ***OMISSISS***, si trasferì nella zona di *Tor San Lorenzo*, nei pressi di Anzio dove pose le basi per il perseguimento dei suoi interessi criminali. Nelle decadi successive, presso l'area costiera a Sud della Capitale si è registrato il graduale dirompente insediamento dei *clan* camorristici, certamente indotti e favoriti dalla vicinanza del litorale romano ai territori in cui gli stessi operano, nonchè delle cosche appartenenti alla *'ndrangheta,* la cui presenza si è gradualmente estesa e rafforzata generando nuovi assetti ed equilibri nella gestione degli affari criminali.

In particolare, prima l'operazione ***OMISSISS*** nel 2004 e, successivamente l'indagine ***OMISSISS*** nell'anno ***OMISSISS*** hanno confermato l'effettiva operatività della *'ndrangheta* sul territorio di Anzio e Nettuno ove è stata riscontrata la presenza di una *'ndrina* distaccata del locale dei ***OMISSISS***. Nel *2005*, in seguito all'operazione ***OMISSISS***, è stato peraltro disposto lo scioglimento per infiltrazione mafiosa degli organi elettivi del comune di Nettuno, prima città laziale ad essere interessata da tale misura dissolutoria.

Nell'anno ***OMISSISS*** la *Corte di Cassazione* ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di ***OMISSISS*** nel ***OMISSISS***, a conclusione dell'operazione denominata ***OMISSISS*** riconoscendo l'operatività sul territorio di una autonoma articolazione del clan dei ***OMISSISS*** che mirava a conseguire il controllo delle attività economiche e dei traffici illeciti esercitati nelle zone di Latina,
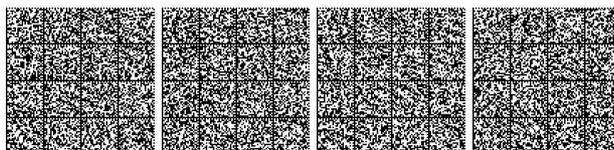
Aprilia, Anzio e Nettuno e con a capo ***OMISSISS*** - soprannominata ***OMISSISS, OMISSISS*** di ***OMISSISS*** detto ***OMISSISS*** - e suo ***OMISSISS OMISSISS***; organizzazione. Ad aprile ***OMISSISS*** l'operazione ***OMISSISS*** condotta dalla Guardia di Finanza, anche nel territorio di Anzio ha portato al sequestro di beni aziendali e patrimoni personali di ingente valore, riconducibili al clan dei ***OMISSISS***. Oltre alla presenza di organizzazioni riconducibili alle associazioni di stampo mafioso tradizionale, tra le quali figurano anche soggetti appartenenti ai clan camorristici napoletani ***OMISSISS***, sul litorale a sud di Roma è stata altresì rilevata l'operatività di gruppi criminali autoctoni che perseguono i loro affari anche attraverso l'impiego del metodo mafioso.

Tale delineata condizione di coesistenza di più consorterie criminali interessate ad infiltrarsi nel tessuto economico della *Capitale* risulta peraltro facilitata dalla assenza di un gruppo egemone alla quale corrisponde una ripartizione del territorio operata sulla base di accordi di non belligeranza e di cooperazione tra i diversi gruppi criminali, con l'effetto di rendere il fenomeno in parola di più difficile riscontro.

2. *Indagini sul rapporto tra mafia e Amministrazione*

La penetrazione delle suindicate organizzazioni criminali nel tessuto socio-economico anziate ha raggiunto un livello tale da insinuarsi anche nel contesto politico locale, determinando il rischio di compromissione dei valori di legalità e di buona amministrazione, come dimostrano alcune attività giudiziarie e di polizia, che di seguito si riportano.

Nell'anno ***OMISSISS***, l'operazione ***OMISSISS*** ha dimostrato l'esistenza di un sodalizio composto da politici e pubblici funzionari del comune di Anzio, al quale hanno preso parte ***OMISSISS***, un ***OMISSISS***, il ***OMISSISS*** e ***OMISSISS OMISSISS*** con lo scopo di perpetrare reati di tipo corruttivo nell'ambito dei numerosi appalti, servizi e forniture di beni affidati dal predetto Ufficio comunale. In particolare, le indagini disvelarono il diretto controllo dell'allora ***OMISSISS*** sulla gestione del personale e sull'impiego delle ***OMISSISS OMISSISS*** e ***OMISSISS*** operanti nel settore del ***OMISSISS***.

Gli accertamenti condussero all'emersione di evidenti irregolarità nell'assegnazione dei lavori per la manutenzione del ***OMISSISS*** nonchè l'artata predisposizione di un «*contratto di esclusiva*» con la società di smaltimento rifiuti ***OMISSISS*** per il rifornimento dei mezzi di raccolta dei rifiuti presso l'erogatore di carburante del ***OMISSISS***.

Nell'anno ***OMISSISS*** l'operazione di polizia giudiziaria denominata ***OMISSISS*** ha permesso di ricostruire una fitta trama di rapporti e affari criminali condotti da diversi soggetti, alcuni dei quali riconducibili al clan camorristico dei ***OMISSISS*** da tempo radicatisi ad Anzio disvelando una condizione di diffusa illegalità consistente nella commissione di condotte estorsive, traffico internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo clandestine e relativo munizionamento; attività, alcune delle quali, perpetrate anche attraverso l'impiego strumentale di cooperative di servizi, nelle quali i soggetti implicati dalle indagini non figuravano formalmente, essendo le stesse solitamente affidate a dei prestanome. Tale condizione veniva peraltro resa possibile dalla intercessione o, comunque, dalla compiacenza di politici locali nonché dal fatto che gli stessi indagati erano riusciti ad accreditarsi presso l'amministrazione comunale di Anzio, ottenendo vantaggi patrimoniali come l'assegnazione di gare d'appalto o lavori commissionati dallo stesso ente locale.

Gli esiti investigativi dell'operazione ***OMISSISS*** hanno permesso di acclarare la messa in atto di un programma criminoso di natura estorsiva perpetrato ai danni di ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** della ***OMISSISS*** ditta che, nei mesi estivi, effettua il servizio di prelevamento di veicoli dal porto di Anzio - ove i diportisti intendono imbarcarsi per l'isola di Ponza - per condurli in parcheggi privati, curandone la custodia fino al termine del soggiorno.

Nello specifico, le investigazioni, hanno consentito di accertare che nel periodo estivo degli anni ***OMISSISS***, da giugno a settembre, ***OMISSISS*** era stata costretta, dietro varie intimidazioni, a pagare il ***OMISSISS*** del provento derivante dall'attività esercitata nel porto al gruppo inizialmente composto da ***OMISSISS*** con la successiva aggiunta, dall'anno ***OMISSISS***, del pluripregiudicato ***OMISSISS***. Fino alla conclusione delle indagini la ***OMISSISS*** della ***OMISSISS*** non aveva mai sporto denuncia, avendo reso edotte le autorità in merito alla vicenda estorsiva in questione soltanto una volta disvelata la fattispecie. Solo allora ***OMISSISS*** è stata infatti escussa dagli investigatori al fine di acquisire indispensabili elementi di prova in ordine al delitto di "*concorso in estorsione*".

3. *L'operazione OMISSISS*

Il ***OMISSISS*** il *Nucleo Investigativo Carabinieri di Roma* ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare n. ***OMISSISS***, emessa il precedente ***OMISSISS*** dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta
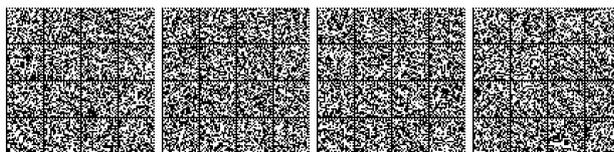
di quella DDA, nei confronti di ***OMISSISS*** - di cui ***OMISSISS*** in carcere e ***OMISSISS*** agli arresti domiciliari - indiziate per i gravi reati sopra riportati e tra i quali figura il delitto di associazione di stampo mafioso di cui all'art. art. *416-bis. c.p.*

Gli elementi acquisiti durante l'indagine, avviata nell'anno ***OMISSISS***, hanno consentito di ipotizzare l'ininterrotta operatività, sul litorale romano, di un locale di *'ndrangheta* che costituisce un'articolazione dell'organizzazione presente a ***OMISSISS*** paese d'origine di ***OMISSISS*** gravemente indiziato di essere a capo del suddetto locale di *Anzio* e *Nettuno*.

A tale distaccamento aderirebbero peraltro anche una serie di soggetti appartenenti a storiche famiglie *'ndranghetiste* originarie di ***OMISSISS*** ossia le famiglie ***OMISSISS*** nonchè altri soggetti, quasi tutti di origini calabresi, che fanno attivamente parte del tessuto organizzativo del sodalizio. Oltre a ***OMISSISS***, che formalmente rivestirebbe il ruolo di capo del locale, una posizione di primo piano all'interno del predetto sodalizio sarebbe ricoperta da ***OMISSISS***.

L'indagine ha posto in evidenza la sussistenza di una fitta trama di relazioni tra consorterie criminali e amministrazione locale nonché i tentativi di ingerenza della criminalità organizzata nelle ultime consultazioni elettorali e la pretesa di alcuni esponenti della consorteria criminale di ottenere l'affidamento di appalti sia in via diretta che attraverso procedure pilotate.

E' emerso in particolare il rapporto di stretta contiguità tra ***OMISSISS*** e alcuni esponenti della compagine politica comunale, con il quale l'affiliato al locale di 'ndrangheta intratteneva frequenti relazioni intese a garantirgli l'affidamento di commesse pubbliche in cambio del sostegno elettorale asseritamente dallo stesso assicurato.

PARTE SECONDA

1. IL CONTESTO POLITICO

Le consultazioni elettorali del ***OMISSISS*** si sono concluse con la vittoria, al primo turno, della coalizione di *centro-destra*, guidata dall' ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** successore del precedente primo cittadino della Città di Anzio, ***OMISSISS***, che vinse le elezioni nel ***OMISSISS***, sostenuto dal Popolo della Libertà e da tre liste civiche.

Secondo i dati resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno "*Eligendo*", la coalizione vincitrice ha conseguito ***OMISSISS*** *voti*, pari al ***OMISSISS*** delle preferenze valide.

In tale circostanza i consiglieri più suffragati della compagine di centro-destra furono ***OMISSISS.***

1.1 *Il Sindaco* OMISSISS

Con riferimento alla posizione del ***OMISSISS OMISSISS***, si rileva come, dagli accertamenti effettuati in sede di indagine, i profili di interesse relativi al suo rapporto con gli ambienti criminali siano emersi in modo spesso non diretto. Sul suo conto, infatti gli elementi più significativi scaturiscono dalle risultanze dell'operazione ***OMISSISS*** che disvelano il sostegno elettorale assicuratogli da parte di soggetti in posizione di contiguità o comunque affiliati alla criminalità organizzata, come ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, e la manifestazione di disponibilità in favore di quest'ultimo apertamente professata dal ***OMISSISS***. In tal senso pregnante valenza può essere ascritta alla captazione ambientale del ***OMISSISS*** nella quale, alla presenza di suo ***OMISSISS OMISSISS*** riferisce allo ***OMISSISS OMISSISS*** l'esito dell'incontro avuto da ***OMISSISS*** con l'allora candidato ***OMISSISS***, nel corso del quale quest'ultimo avrebbe riferito di essere «*a disposizione*» («*qualsiasi cosa... i soldi... avvocati... qualsiasi cosa... siamo a disposizione...*») dello stesso ***OMISSISS***, in quel momento detenuto agli arresti domiciliari[1].

---

[1] Nell'intercettazione del ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** riferisce che ***OMISSISS*** ha più volte contattato suo figlio ***OMISSISS*** affermando quanto segue: « ***OMISSISS*** *avrà chiamato 20 volte avrà chiamato...* ***OMISSISS****... 20 volte, solo che questo va a lavora'... eh... quando c'aveva tempo* ***OMISSISS*** *che andava là e non lo trovava... è andato lì ieri e gli ha detto... ha detto "***OMISSISS***, che cazzo ti devo dì..." gli ha detto "no... che gli devo manda' a tuo padre? (ine.) A disposizione (ine.) pigliati quello che ti pare"... poi (ine.) (tratto ine.) "non te preoccupa' no... qualsiasi cosa... i soldi... avvocati... qualsiasi cosa... siamo a disposizione... a me basta che (ine.) serve questo, questo e questo... a me guarda sono a disposizione... poi venisse chi cazzo gli pare a dirmi che... che gli ho dato una mano o che l'ho appoggiato che poi... lo so io come rispondere"*».
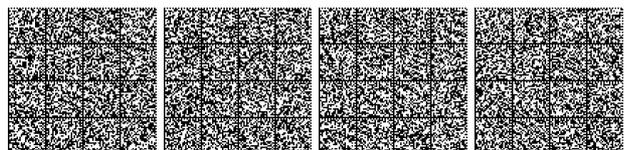
Per quanto attiene più specificamente al sostegno elettorale, esso emerge emblematicamente in alcune intercettazioni risalenti al ***OMISSISS***. In un primo dialogo è stato infatti rilevato il compiacimento per l'elezione a ***OMISSISS*** del ***OMISSISS*** da parte di ***OMISSISS***, quest'ultimo ***OMISSISS*** della ***OMISSISS***, dato di assoluta rilevanza per quanto si avrà modo di evidenziare nel prosieguo della disamina[2]. Il pieno supporto della famiglia ***OMISSISS*** al ***OMISSISS OMISSISS*** viene peraltro confermato in una seconda intercettazione richiamata dall'ordinanza di applicazione delle misure cautelari disposta nell'ambito dell'operazione ***OMISSISS*** nella quale tale ***OMISSISS*** rappresentava al neo eletto ***OMISSISS*** il sostegno ricevuto dai ***OMISSISS*** La conversazione tra ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** integra un elemento confermativo del presunto interesse della organizzazione malavitosa all'elezione del sindaco ***OMISSISS*** oltre a porre in luce la peculiare opera di proselitismo svolta presso le Sezioni della località ***OMISSISS***. Inoltre tale colloquio palesa il costante interesse delle organizzazioni di matrice *'ndranghetista* verso le elezioni amministrative, i cui risultati sono evidentemente rilevanti per il controllo del territorio, anche sotto il profilo economico. Significativa appare la circostanza per cui ***OMISSISS*** si trovasse in quel momento a ***OMISSISS*** in concomitanza con la tornata elettorale del ***OMISSISS*** per il rinnovo degli organi elettivi di quel comune, elemento che denota come la 'ndrina non abbia mai scisso i rapporti con il territorio di origine.

In un'altra conversazione del ***OMISSISS*** è emerso il compiacimento di ***OMISSISS*** per l'elezione a ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***. Nel caso di specie, ***OMISSISS*** informava il ***OMISSISS*** del minore numero di voti raccolti rispetto a quelli previsti; tuttavia ***OMISSISS***, avuta la conferma della vittoria del ***OMISSISS*** affermava che ciò che era importante era la sua elezione a sindaco (***OMISSISS** è il sindaco, ha vinto e basta*»). La conversazione, intercorsa tra ***OMISSISS***, è senza dubbio significativa dell'interesse per le consultazioni elettorali comunali del ***OMISSISS*** da parte di esponenti verticistici dell'organizzazione *'ndranghetista.* Altro elemento di rilievo è costituito dalla "conta" dei voti effettuata presso alcune specifiche Sezioni. In una intercettazione ambientale, infatti, ***OMISSISS*** mostrava effettiva conoscenza delle operazioni di spoglio all'interno dei seggi, mentre ***OMISSISS*** si interessava dei voti presi dal ***OMISSISS OMISSISS*** *("vabbè l'importante che ha vinto **OMISSISS** .. vuole sapere lui quanti voti ha preso").*

---

[2] Al momento della conversazione ***OMISSISS*** è a ***OMISSISS*** ove si sta svolgendo lo spoglio dei voti per la contestuale tornata elettorale mentre ***OMISSISS*** segue le medesime attività di spoglio presso le Sezioni della località di Anzio denominata ***OMISSISS*** (*"ha sbancato proprio su tutte"*, ***OMISSISS***: *"io so qui a **OMISSISS** ancora! Da ieri che sto qua, stiamo spogliando l'ultimo seggio...e tu a **OMISSISS** hai lavorato? Se hai lavorato andamo bene per **OMISSISS**.."*).
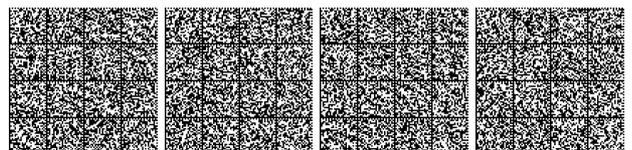
La Commissione ha precisato come queste intercettazioni, ancorché altamente indizianti, non provino il diretto interessamento del ***OMISSISS OMISSISS***, trattandosi di colloqui interamente registrati all'interno del cenacolo famigliare dei ***OMISSISS***.

Con riferimento al collegamento di ***OMISSISS*** con i gruppi criminali che operano sul territorio anziate, assumono rilievo anche le dichiarazioni rese, all'A.G. il ***OMISSISS***, dal collaboratore di giustizia ***OMISSISS***, il quale ha riferito di aver appreso da ***OMISSISS*** (suocero di ***OMISSISS***) che ***OMISSISS*** sarebbe stato eletto sindaco nel ***OMISSISS*** grazie ai voti della famiglia ***OMISSISS.***

1.2 *I componenti della Giunta comunale*

- La figura del ***OMISSISS*** di *Anzio* ***OMISSISS*** [3] emerge nell'ambito delle indagini relative all'operazione ***OMISSISS*** per il compiacimento espresso da alcuni esponenti del locale di '*ndrangheta* di Anzio in merito alla sua elezione. In altre conversazioni captate nell'ambito dell'indagine iscritta ad altro procedimento penale ***OMISSISS*** ed intervenute tra il ***OMISSISS*** comunale ***OMISSISS*** e altri soggetti è emersa la posizione del ***OMISSISS*** di Anzio che, per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, avrebbe espresso la volontà di favorire la società ***OMISSISS*** assicurandosi la possibilità di «*spizzicare*» subappalti. Inoltre nel corso di una delle intercettazioni viene affermato che, in vista dell'ultimo anno di mandato, l'intenzione di ***OMISSISS*** era quella di «*arraffare*» quanto più possibile anche grazie al suo vicesindaco.
- Di assoluta rilevanza appare la figura dell' ***OMISSISS***, per la quale assumono rilievo i precedenti di polizia e le frequentazioni riscontrate con soggetti anch'essi caratterizzati da precedenti in materia di associazione di stampo mafioso ***OMISSISS*** omicidio doloso e occultamento di cadavere ***OMISSISS*** favoreggiamento personale, estorsione, rapina, truffa, ricettazione, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, reati in materia di immigrazione porto abusivo e detenzione di armi, violenza carnale e contrabbando.

  Ulteriori e rilevanti elementi sul conto di ***OMISSISS*** - ***OMISSISS*** con ***OMISSISS*** nell'anno ***OMISSISS*** e successivamente ***OMISSISS***, con ***OMISSISS*** nel ***OMISSISS*** - sono contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito dell'operazione ***OMISSISS*** ove sono stati posti in rilievo gli stretti legami tra l'***OMISSISS*** ed esponenti di primo piano del locale di 'ndrangheta operante nei territori di Anzio e *Nettuno*, in particolare ***OMISSISS***. Da numerose intercettazioni si

[3] In banca dati SDÌ sul ***OMISSISS*** sono riportate le sottonotate vicende: ***OMISSISS***
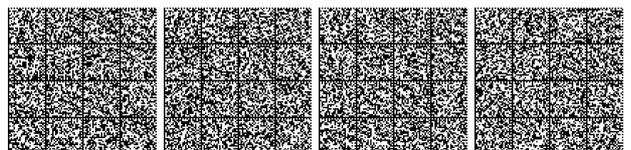
desume come, proprio in virtù del sostegno elettorale fornito al ***OMISSISS*** la famiglia criminale pretendeva di aggiudicarsi gli appalti comunali al punto che, avendo percepito la resistenza del predetto politico nel procedere in tal senso, ***OMISSISS*** si adirava per tale possibile estromissione e preannunciava a suo figlio ***OMISSISS*** di chiamare direttamente il sindaco per risolvere la vicenda. Altri convergenti riscontri in merito al sostegno elettorale dei ***OMISSISS*** nei confronti di ***OMISSISS*** e del candidato ***OMISSISS*** sono desumibili dalle diverse intercettazioni ambientali nelle quali gli stessi componenti della famiglia criminale riferiscono della *«disponibilità»* del futuro ***OMISSISS*** nel superare difficoltà nel corso di lavori di autospurgo in qualità di funzionario di ***OMISSISS.***

Estremamente significativa appare, tra le altre, la conversazione del ***OMISSISS*** nel corso della quale ***OMISSISS***[4], ***OMISSISS*** detto ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** - tutti soggetti ai quali è stato contestato il delitto di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti - hanno manifestato il loro gradimento per ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, lasciando tuttavia trapelare preoccupazione (*manifestata* da ***OMISSISS*** in particolare) per il "*coinvolgimento*" dei due politici in ogni tornata elettorale, con il rischio di rendere evidente la contiguità con la mafia.

Il rapporto tra ***OMISSISS*** e la famiglia ***OMISSISS*** e l'attitudine di tale relazione ad incidere sul contesto politico di una più vasta porzione di territorio rispetto a quella del comune di Anzio può essere altresì rilevata in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi nel contiguo comune di Nettuno *il* ***OMISSISS.***

In tale circostanza, ***OMISSISS*** si era attivato al fine di convogliare voti in favore di ***OMISSISS OMISSISS*** di ***OMISSISS***, candidatosi per le comunali di Nettuno.

Subito dopo la competizione elettorale, in data ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** ha infatti contattato ***OMISSISS*** per avere contezza dell'esito delle consultazioni, ricevendo la conferma della positiva affermazione elettorale di ***OMISSISS***. Inoltre, ulteriori captazioni effettuate nel corso delle indagini hanno consentito di rilevare come ***OMISSISS***, una settimana prima del voto, si fosse recato presso l'abitazione di ***OMISSISS*** con il pretesto di consegnargli dei non meglio precisati bollettini.

Inoltre, un elemento di estrema evidenza dei rapporti tra mafia e politica è ravvisabile nelle registrazioni acquisite dagli organi inquirenti relative all'incontro ripreso dalle telecamere di sorveglianza istallate presso la ditta ***OMISSISS*** ove lavora ***OMISSISS*** e che hanno immortalato un momento di eccezionale valenza dimostrativa avvenuto in data ***OMISSISS*** al quale prendono parte due esponenti della famiglia ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, detto ***OMISSISS.***

---

[4] ***OMISSISS*** è membro del locale di 'ndrangheta diretto da ***OMISSISS*** del quale è il più stretto collaboratore.
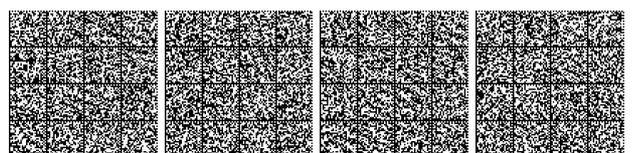
- Anche la figura del ***OMISSISS*** assume pregante valenza nel delineare il rapporto sussistente tra esponenti della criminalità organizzata e componenti della compagine politica alla guida dell'Ente locale. Significativi appaiono i controlli effettuati nel gennaio e nel giugno dell'anno ***OMISSISS*** quando, ***OMISSISS*** è stato notato in compagnia di ***OMISSISS*** [5], imprenditore locale oggetto di attenzioni giudiziarie per attività connesse alla gestione dei rifiuti con personaggi di spicco legati al clan dei casalesi ed involto peraltro nell'indagine ***OMISSISS***. Elementi importanti sul conto del ***OMISSISS*** sono emersi nell'ambito della ***OMISSISS*** così come evidenziati dal G.I.P. di Roma nella propria Ordinanza di custodia cautelare sopra richiamata ove viene posto in luce lo stretto rapporto tra l'***OMISSISS*** e la famiglia ***OMISSISS*** sua sostenitrice durante la campagna elettorale e con la quale ha contatti diretti, giungendo finanche a commentare con ***OMISSISS*** l'esito delle consultazioni elettorali all'indomani delle votazioni. Oltre ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare sopra richiamata, ulteriori elementi sono contenuti nell'informativa dei *Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma* che riferisce come, in alcune conversazioni tra quelle intercettate parrebbero palesare l'intermediazione e l'interessamento del ***OMISSISS*** nell'assegnazione di lavori pubblici alle ditte di ***OMISSISS***. Il ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** sono stati intercettati mentre disquisivano in merito ai vari lavori già effettuati in passato o da effettuare per conto dei comuni di Anzio e Nettuno; nel prosieguo della conversazione ***OMISSISS*** lamentava all'***OMISSISS*** la ridotta rimuneratività degli appalti che gli venivano affidati. Nella circostanza, l'***OMISSISS*** sembrava quindi manifestare la sua diretta disponibilità a intercedere con il ***OMISSISS*** per alzare il corrispettivo. Inoltre, meritevole di apprezzamento ai fini della presente disamina appare la posizione assunta dall' ***OMISSISS*** rispetto alla vicenda che ha coinvolto il Comune di Anzio in seguito alla *discovery* dell'indagine ***OMISSISS***. Nel corso dell'intervista resa alla trasmissione televisiva ***OMISSISS*** andata in onda sulla rete ***OMISSISS*** il ***OMISSISS***, ad un giornalista - che lo intercettava per strada con il ***OMISSISS*** - circa i suoi rapporti con il ***OMISSISS***, il politico anziate testualmente affermava: *"L'ho sempre stimato...poi quello che dice la gente...ragazzi...non è che vado a vede' se c'hanno la fedina penale pulita... io sto' in campagna elettorale. ...il ragazzo mi ha sempre portato rispetto.»*[6].
- ***OMISSISS*** con il sopra citato ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** è stata indagata nell'anno ***OMISSISS*** assieme a ***OMISSISS*** e altri soggetti nello scandalo che ha coinvolto l'ufficio ***OMISSISS***

[5] ***OMISSISS***, nato a ***OMISSISS***, con precedenti SDÌ per falsi in genere, violazione normativa inquinamento acque, truffa, associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti;

[6] Per esaustiva illustrazione si rappresenta che, durante la stessa trasmissione, viene intervistato anche ***OMISSISS*** ***OMISSISS*** dimessosi pochi giorni dopo gli esiti dell'operazione ***OMISSISS***, di cui si dirà nel prosieguo.

e la gestione degli appalti affidati alle ***OMISSISS OMISSISS*** e ***OMISSISS*** La ***OMISSISS*** rileva come soggetto cointeressato nella ***OMISSISS OMISSISS*** società al centro dell'inchiesta ***OMISSISS*** cui si è già fatto riferimento rilevando gli interessi criminali camorristici del *Clan dei Casalesi.* Importanti elementi di interesse emergono su ***OMISSISS*** soggetto con precedenti di polizia e controlli del territorio che consentono di apprezzarne la contiguità ad ambienti di stampo mafioso essendo stato notato (negli anni ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***) in compagnia di ***OMISSISS*** [7] e ***OMISSISS*** soggetti - in particolare quest'ultimo – di notevolissima caratura criminale, vicini, se non addirittura intranei, al clan dei ***OMISSISS***. Agli elementi sin ora elencati, si aggiunge quanto emerso nell'indagine ***OMISSISS***. Particolarmente significativa appare la partecipazione di ***OMISSISS*** all'incontro del ***OMISSISS***, avvenuto presso la sede della ***OMISSISS di OMISSISS*** e di cui si è già scritto precedentemente.

- Assessore fino a ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** [8] convive con ***OMISSISS*** [9] sul conto del quale gravano controlli del territorio che hanno rilevato l'affiancamento a soggetti con precedenti penali tra i quali associazione di stampo mafioso e violazione della normativa sugli stupefacenti nonché reati contro l'amministrazione della giustizia, truffa, calunnia, violazione obblighi di assistenza familiare, frode processuale e trattamento illecito di dati ***OMISSISS***, coinvolto nell'operazione ***OMISSISS***). Sul conto della ***OMISSISS*** e del ***OMISSISS*** si rileva che le risultanze emerse nel corso dell'operazione ***OMISSISS*** dimostrano il *favor* ricevuto dall'***OMISSISS*** da parte del locale di *'ndrangheta* nella tornata elettorale del ***OMISSISS***. Inoltre la ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** sarebbero stati pressati da ***OMISSISS***, il quale ambiva all'affidamento di commesse comunali per la manutenzione di strutture scolastiche, non mancando peraltro di lamentare l'avvenuta aggiudicazione di appalti per lo spurgo fognario a soggetti estranei alla cerchia dei propri interessi, episodio, raccontato - e intercettato ***OMISSISS*** all'interno dell'abitazione del ***OMISSISS*** dallo stesso ***OMISSISS*** a suo zio, ***OMISSISS***. La conversazione risulta di cruciale rilevanza se si considera come nel descrivere diverse vicende connesse al suo giro d'affari,

---

[7] ***OMISSISS***: nato ***OMISSISS***, segnalato in SDÌ per omicidio, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto abusivo e detenzione di armi, furto, rapina, violazione norme fiscali, estorsione, lesioni personali, diffamazione e minaccia. Soggetto segnalato dalla Direzione Investigativa Antimafia, Centro DIA di Napoli in data ***OMISSISS*** per "provvedimenti contro la criminalità mafiosa D.L. 306/1992 ari. 12", in riferimento ad una vicenda di fittizia intestazione di beni.

[8] ***OMISSISS***: è stata ***OMISSISS***, alla pubblica istruzione e manutenzione dell'edilizia scolastica dal ***OMISSISS*** al ***OMISSISS*** (revoca deleghe), nuovamente dal ***OMISSISS*** al ***OMISSISS*** (revoca deleghe) e, infine, dal ***OMISSISS*** sino ***OMISSISS*** (dimissioni irrevocabili).

[9] ***OMISSISS***: nato a ***OMISSISS*** il ***OMISSISS***, segnalato in SDÌ per reati inerenti agli stupefacenti (***OMISSISS***) e l'abusivismo edilizio (***OMISSISS***). Positivo SDÌ per reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti - art. 73 d.P.R. 309/90 (23.11.2001) e notizia di reato all'A.G. per inosservanza norme in materia edilizia (***OMISSISS***)

OMISSISS racconti a suo ***OMISSISS*** di aver minacciato imprenditori, dipendenti pubblici e politici - compresa la ***OMISSISS*** e il ***OMISSISS*** - mettendo in campo la sua forza prevaricatrice su ad ogni azione imprenditoriale o determinazione amministrativa contraria ai suoi interessi. Rilevanti appaiono altresì le figure di ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, rispettivamente ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** della ***OMISSISS*** entrambi titolari società ***OMISSISS*** trasferita a ***OMISSISS*** persona già tratta in «*arresto in custodia cautelare per provvedimento contro criminalità mafiosa*» e considerata un prestanome, al fine di eludere le disposizioni di Legge sulle misure di prevenzione patrimoniali (*art.12-quinquies D.L. n. 306/1992*). Inoltre ***OMISSISS*** è stata titolare di impresa individuale omonima relativa alla gestione di bar e altri esercizi simili senza cucina, ceduta a ***OMISSISS***, titolare della ***OMISSISS*** per la quale si tratterà in seguito.

- Il nome di ***OMISSISS***, assume un rilievo meramente incidentale all'interno dell'ordinanza n. ***OMISSISS***. In data ***OMISSISS***, giunto sul posto di lavoro, ***OMISSISS*** - tra i massimi esponenti del locale di 'ndrangheta - informava i due operai presenti della chiamata di tale ***OMISSISS*** interessato a risolvere una pratica di abuso edilizio chiedendo di ottenere il numero di telefono di ***OMISSISS*** tuttavia il ***OMISSISS*** riferiva di chiamare il ***OMISSISS*** Tale breve passaggio, per quanto poco rilevante appare comunque sintomatico della conoscenza tra ***OMISSISS*** e il ***OMISSISS*** oltre a mettere in luce come la risoluzione di una problematica di carattere privato venga veicolata dal ***OMISSISS*** per il tramite di un esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa. Non privo di rilievo è il riscontro emerso nell'ambito delle attività di controllo del territorio ove ***OMISSISS OMISSISS*** è stato notato in compagnia di ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** della ***OMISSISS, OMISSISS*** di ***OMISSISS***, Presidente della società ***OMISSISS*** (inattivo) che annovera tra le proprie consorziate la società ***OMISSISS*** (di cui è anche un dipendente) di ***OMISSISS***. Inoltre è stato controllato in compagnia di soggetti con precedenti in materia di associazione a delinquere, favoreggiamento personale, appropriazione indebita e reati di frode ***OMISSISS*** soggetto al quale assieme al co-fondatore ***OMISSISS*** ha ceduto la società ***OMISSISS***, lesioni personali, ingiuria, minaccia, violazione misure di prevenzione, invasione di terreni o edifici, violazione legge sugli stupefacenti;
- Figura politica di peculiare interesse è altresì ***OMISSISS***. Nell'ambito delle attività di controllo del territorio ***OMISSISS*** è stato notato in compagnia del predetto ***OMISSISS*** assieme, tra gli altri, agli ***OMISSISS*** e al ***OMISSISS***. Nel corso dell'indagine ***OMISSISS*** sono emersi elementi di presunta contiguità tra ***OMISSISS*** ed esponenti di spicco del locale di *'ndrangheta*. Tali presunti contatti tra il politico e ***OMISSISS*** sarebbero stati finalizzati alla risoluzione di problematiche inerenti ad

affidamenti diretti di lavori, poi realizzati dalle imprese del ***OMISSISS*** per conto dell'Ente. Di estrema rilevanza appare l'intercettazione effettuata dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma in data ***OMISSISS*** relativa alla conversazione tra ***OMISSISS*** e suo ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, detto ***OMISSISS*** nella quale ***OMISSISS*** riferisce circa le modalità, ormai consolidate, con cui vengono aggirate le liste delle ditte accreditate per gli interventi di manutenzione, affermando che *«chi sta là decide»* nel senso che l'incaricato del Comune decide chi chiamare per l'intervento. Nel corso del racconto ***OMISSISS*** rievoca un episodio nel quale, inviato a svolgere un servizio di pulizia dallo stesso ***OMISSISS***, giunto sul posto era stato allontanato da ***OMISSISS OMISSISS*** presso il ***OMISSISS*** del Comune di Anzio – dallo stesso ***OMISSISS*** ritenuto in accordi con suo ***OMISSISS OMISSISS***. A seguito di tale constatazione, ***OMISSISS*** racconta a ***OMISSISS*** di essersi recato in comune e di aver minacciato il ***OMISSISS*** per aver favorito l'altro manutentore benché si trattasse di suo ***OMISSISS OMISSISS***. ***OMISSISS*** quindi precisa che ***OMISSISS*** all' ***OMISSISS*** *«comanda più del **OMISSISS** perché lui resta e gli **OMISSISS** cambiano»*. Infine, ***OMISSISS*** riferisce che in quella circostanza ha proposto di dividere Anzio in 8 zone da dare a 8 auto spurghi, informando gli amministratori delle attività.

La disamina effettuata rende innanzi tutto evidente la condizione generale di assenza di regole, e di autentico disordine amministrativo in cui versano gli uffici comunali. L'affidamento dei servizi è fortemente improntato a criteri di mera discrezionalità, che non trovano riscontro nelle più basilari norme di buona amministrazione. Le direttive, ad esempio, provengono da una molteplicità di soggetti, politici o dipendenti della tecnostruttura ***OMISSISS***. L'intero *iter* di formazione del procedimento amministrativo appare pertanto orientato da criteri di mera conoscenza personale e clientelari e la documentazione istruttoria e di affidamento viene, almeno in taluni casi, redatta solo a lavori già avviati. Tale situazione costituisce fertile terreno per la proliferazione degli interessi mafiosi all'interno dell'Ente: ***OMISSISS*** si pone come interlocutore privilegiato nel sistema degli affidamenti pubblici, finanche avanzando proposte "*tecniche*", di stretta spettanza degli uffici comunali, in ordine all'organizzazione e agli assetti dei servizi erogati dal Comune sul proprio territorio.

In questo modo non soltanto si assiste alla commistione tra l'Ente ed un esponente di vertice del locale di *'ndrangheta,* ma addirittura al ribaltamento dei rapporti di forza tra centrale di committenza ed esecutore dei lavori, con quest'ultimo soggetto che prevale sul primo. La soggiacenza dell'Ente agli interessi criminali e la contestuale protervia che si ravvisa nell'agire del ***OMISSISS*** è certamente agevolata dai rapporti di conoscenza personale che quest'ultimo intrattiene con numerosi esponenti della compagine politica. A tal proposito, di cruciale valenza appare la risolutezza del ***OMISSISS***

nell'evidenziare al noto esponente della famiglia ***OMISSISS*** i suoi rapporti di conoscenza anche con l'***OMISSISS OMISSISS*** ponendoli come elementi di forza nello sviluppo dei propri affari.

1.3 I componenti del Consiglio comunale

La profilazione dei ***OMISSISS*** ha palesato ulteriori punti di contatto tra compagine politica e la criminalità organizzata del territorio.

- La figura del ***OMISSISS, OMISSISS*** e del suo ***OMISSISS OMISSISS*** *detto* ***OMISSISS*** assumono pregnante rilievo alla luce dei rapporti che questi intrattengono con la famiglia ***OMISSISS***. Nell'ambito dell'indagine ***OMISSISS*** appare emblematica la vicenda relativa all'acquisto di una pescheria da parte di ***OMISSISS*** e di sua ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, intenzionata a rilevare l'attività, da condurre assieme alla ***OMISSISS*** attraverso intermediazione del già citato ***OMISSISS***. Inoltre, dalla predetta ricostruzione sembra trasparire la possibile indebita pressione, esercitata dai ***OMISSISS*** sul ***OMISSISS OMISSISS***, anch'egli interessato all'acquisto dell'attività commerciale. La vicinanza di ***OMISSISS*** alla famiglia ***OMISSISS*** emerge anche da una intercettazione risalente al ***OMISSISS*** - riportata nell'ordinanza n. ***OMISSISS***. relativa alle consultazioni elettorali amministrative della vicina Nettuno. Nel corso della conversazione intervenuta tra la ***OMISSISS*** ed il candidato a ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, quest'ultimo asseriva di aver avuto conferma dei voti per il consiglio anche da parte dei ***OMISSISS*** Elementi di contiguità alla medesima consorteria mafiosa si riscontrano anche sul conto di ***OMISSISS***, detto ***OMISSISS OMISSISS***, del ***OMISSISS OMISSISS*** con contatti riscontrati in sede di controllo, sebbene in epoca risalente (nel ***OMISSISS***) in compagnia di ***OMISSISS***, con precedenti in associazione di tipo mafioso, furto, ricettazione, estorsione e violazione legge sugli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90). Proprio con il ***OMISSISS, OMISSISS*** è stato poi coimputato nel processo ***OMISSISS*** per il quale è doveroso precisare che l'accusa di associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti si è risolta con una assoluzione in primo grado. Lo spessore criminale e il contesto relazionale riferibile al ***OMISSISS*** traspare chiaramente dai contenuti della richiesta di applicazione di custodia cautelare, formulata dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale n. ***OMISSISS*** dalla quale si evince *«l'appartenenza di* ***OMISSISS*** *alla 'ndrina di Anzio e Nettuno riconducibile al locale di* ***OMISSISS***.
- Il ***OMISSISS OMISSISS*** è stato involto nelle attività di indagine di cui all'operazione ***OMISSISS*** essendo stati rilevati a suo carico elementi di cointeressenza e collegamento con esponenti di primo piano del locale di 'ndrangheta.
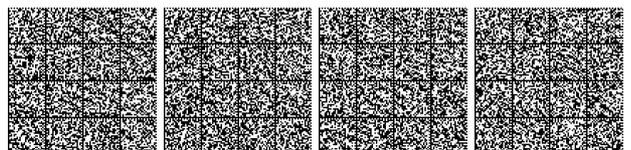
In data ***OMISSISS*** presso la sede della società ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, sita in ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** [10] si è svolto un incontro che ha visto la partecipazione di ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***; in tale circostanza è stata riscontrata la commissione di gravi illeciti ambientali che costituiscono oggetto di contestazione da parte della Procura della Repubblica - D.D.A. presso il Tribunale di Roma.

In data ***OMISSISS*** è stata inoltre intercettata una conversazione esplicativa delle cointeressenze tra ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** e l'imprenditore ***OMISSISS*** nonché della «*solerte attività imprenditoriale di **OMISSISS** nell'ambito degli appalti comunali del comune di Anzio*», così come rilevato nella stessa ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito dell'operazione ***OMISSISS***.

Secondo quanto riportato nel predetto provvedimento cautelare, ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** pianificavano un progetto imprenditoriale nel comune di *Anzio*, avvalendosi dell'intercessione, presso il ***OMISSISS OMISSISS***, di tale ***OMISSISS*** (diminutivo che l'ordinanza attribuisce allo stesso ***OMISSISS***). Nel corso della conversazione ***OMISSISS*** precisava che ***OMISSISS*** era a conoscenza del legame tra ***OMISSISS***, il ***OMISSISS OMISSISS*** ed altri tre ***OMISSISS***, soggiungendo che, se avesse ostacolato i progetti di ***OMISSISS***, il ***OMISSISS*** avrebbe perso l'appoggio dei quattro ***OMISSISS*** e, dunque, della stessa maggioranza in ***OMISSISS***.

In data ***OMISSISS*** è stata captata una conversazione all'interno dell'abitazione di ***OMISSISS*** dove, quest'ultimo discuteva con ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** sugli affidamenti conferiti dal Comune alla ***OMISSISS***. Nel corso del dialogo il ***OMISSISS*** rassicurava ***OMISSISS*** promettendogli di attivarsi, sfruttando il suo ruolo di consigliere di maggioranza e due o tre titoli tra i quali quello di ***OMISSISS***. Nell'ambito delle attività di controllo del territorio, ***OMISSISS*** nell'anno ***OMISSISS*** è stato notato in compagnia di ***OMISSISS***, segnalato SDI per violazione della legge sugli stupefacenti, minaccia e detenzione abusiva di armi e, da ultimo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari adottata nell'ambito dell'operazione ***OMISSISS***.

- La figura del ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** rileva per i rapporti intrattenuti in passato con ***OMISSISS***, creditore nei suoi confronti per un prestito di denaro, la cui restituzione ha costituito oggetto di una

---

[10] ***OMISSISS*** è stata teatro anche dell'incontro (del ***OMISSISS*** al quale presero parte tra gli altri ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** ed ***OMISSISS***) tra altri esponenti della compagine politica o loro stretti famigliari ed esponenti della criminalità organizzata operante sul territorio
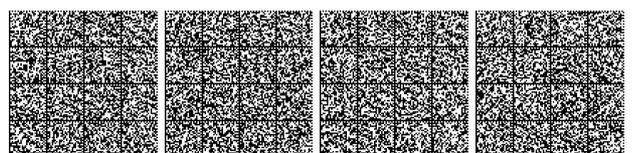
conversazione intercettata nel corso dell'indagine ***OMISSISS***, in data ***OMISSISS***, ed intrattenuta tra ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, ***OMISSISS***. Altro elemento di interesse, la cui rilevanza si riflette sull'intera disamina, è costituito da un'ulteriore conversazione avvenuta tra l'ex ***OMISSISS OMISSISS*** e l'ex ***OMISSISS OMISSISS*** mentre commentavano i risultati elettorali. Nel corso della conversazione, ***OMISSISS*** riferiva di essere stato sostenuto dalla famiglia ***OMISSISS***. Inoltre, commentando il successo elettorale di ***OMISSISS*** i due ipotizzavano un importante sostegno economico da parte del padre, persona molto facoltosa che avrebbe addirittura «*allungato*» somme di danaro in cambio di voti.

Infine, a dimostrazione del rapporto di fiducia o, quantomeno, di stima sussistente tra amministratori locali e esponenti di spicco della criminalità organizzata si richiama l'attenzione sulle dichiarazioni rese dal ***OMISSISS*** durante la trasmissione televisiva ***OMISSISS*** dove, in coerenza con quanto asserito dall'ex ***OMISSISS OMISSISS***, pur rappresentando di non essere stato a conoscenza della caratura criminale di ***OMISSISS***, suo creditore, il ***OMISSISS*** che quest'ultimo *«...era, come dire, un modello di famiglia, di unione di una famiglia che stava lì tutto il giorno a lavorare...»*.

Nell'ambito delle attività di controllo del territorio, ***OMISSISS*** è stato notato in compagnia, nell'anno ***OMISSISS*** con alcuni soggetti con precedenti di polizia; tra questi figura ***OMISSISS***, fratello del pluripregiudicato ***OMISSISS***, alias ***OMISSISS***.

- Sulla posizione dell'ex ***OMISSISS OMISSISS***, nel corso dell'indagine ***OMISSISS*** sono emersi elementi in merito al presunto *favor* ricevuto dalla ***OMISSISS*** da parte della *'ndrina* operante in Anzio e Nettuno. Secondo le evidenze emerse nel corso della suddetta operazione la candidatura di ***OMISSISS*** (***OMISSISS***) - unitamente a quella di ***OMISSISS*** (***OMISSISS***) - sarebbe stata sostenuta da ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** del ***OMISSISS OMISSISS***, così come si evince dalla conversazione telefonica intercettata il ***OMISSISS*** tra ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** - suocero di ***OMISSISS*** - durante la quale il ***OMISSISS*** riferiva di trovarsi alle ***OMISSISS*** per rimediare voti.
- Nel vagliare la figura del ***OMISSISS OMISSISS***, ***OMISSISS*** del ***OMISSISS***, si rileva sul suo conto, l'assenza di riscontri in banca dati SDI relativi a notizie di reato, precedenti di polizia e controlli del territorio. Tuttavia, in una intercettazione del *gennaio 2019* effettuata dai Carabinieri nell'ambito dell'indagine ***OMISSISS*** emerge l'interesse di ***OMISSISS*** alla esecuzione di lavori, verosimilmente in sub appalto, nei porti di ***OMISSISS***, «*eventualità*» che,
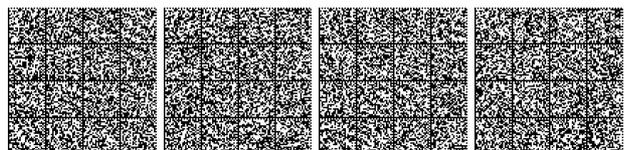
come è stato rilevato nell'ordinanza di applicazione delle misure di custodia cautelare sopra richiamata «*gli è stata prospettata da un suo contatto, tale **OMISSISS**, a sua volta in collegamento con **OMISSISS**, **OMISSISS** del comune di Anzio e **OMISSISS**, **OMISSISS** del comune di Anzio*»[11].

- La figura del ***OMISSISS OMISSISS*** emerge in più occasioni negli atti relativi all'indagine ***OMISSISS***. In particolare, il consigliere è stato sottoposto al presunto già richiamato episodio di intimidazione perpetrato nei suoi confronti per indurlo a desistere dal rilevare una pescheria al cui acquisto era interessata anche la ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, ***OMISSISS***.

  Il ***OMISSISS*** è altresì menzionato in relazione alla presunta intermediazione tra ***OMISSISS*** (presunto fornitore, referente dei ***OMISSISS***) e ***OMISSISS*** (presunto spacciatore) per il recupero di un credito vantato dal primo nell'ambito del traffico di cocaina. Da quanto emerso nel corso delle indagini condotte dai Carabinieri, ***OMISSISS*** avrebbe incaricato ***OMISSISS***, cugino di ***OMISSISS*** di provvedere al recupero di una somma di denaro che ***OMISSISS*** gli doveva a seguito della cessione di ***OMISSISS*** di stupefacente.

- Ai fini della presente disamina la figura del ***OMISSISS OMISSISS*** rileva poiché coniugata con ***OMISSISS*** persona intercettata in più occasioni nell'ambito dell'indagine ***OMISSISS***, nel corso della quale è stato disvelato, tra l'altro, il suo impegno nel rintracciare voti in favore della ***OMISSISS*** In una circostanza, il ***OMISSISS*** chiedeva voti ad ***OMISSISS***, promettendo in cambio dei ***OMISSISS*** di cui disponeva il ***OMISSISS*** l'assunzione di una persona - non meglio specificata - presso la ***OMISSISS***, società presso la quale entrambi erano dipendenti.

  Nella sua ricerca di sostegno elettorale, ***OMISSISS*** si è rivolto anche a ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, capo del locale di *'ndrangheta*. Nella conversazione del ***OMISSISS*** tra ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, quest'ultimo chiedeva voti per la ***OMISSISS*** in vista delle imminenti elezioni. Tuttavia, il ***OMISSISS*** riferiva di avere poche conoscenze ad *Anzio*, vivendo a *Nettuno*, e di averne comunque parlato con la sua ***OMISSISS***, ***OMISSISS***. ***OMISSISS*** gli riferiva quindi di aver parlato anche con suo ***OMISSISS***, ***OMISSISS***.

---

[11] Sul punto si rileva che sono state registrate talune dichiarazioni dalle quali si desume che tale ***OMISSISS*** prospettava a ***OMISSISS*** la possibilità di effettuare lavori di ***OMISSISS*** a ***OMISSISS***: "*ecco perché t'avevo fatto la domanda **OMISSISS** siccome era venuto e ha detto che questa cosa si può fare a **OMISSISS** (ine.) e volevo vedere ... siccome a **OMISSISS**... è l'unico che ... me lo tiene un pochetto*". Dal canto suo, ***OMISSISS*** manifestava il suo immediato interessamento "*allora, io mo me lo chiamo (tratto ine.) ... poi (ine.) qualcosa, sì? (ine.)... perché? dici ma questi ti pagano (ine), però, dice che l'unione fa la forza ... allora, se stavano i miei cugini ...tu c'hai novanta codici ...la ditta e aperta da quarant'anni... (ine.) tutti i codici possibili e immaginabili, può caricare di tutto ... può fare tutto, qualsiasi cosa*".
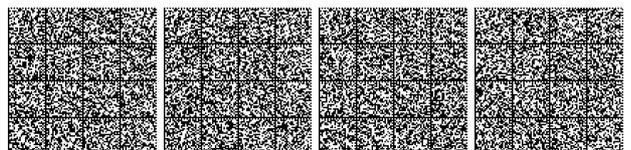
- Sul conto del ***OMISSISS OMISSISS*** non risultano precedenti di polizia né controlli del territorio di interesse. Gli elementi emersi nell'ambito dell'indagine ***OMISSISS*** in merito alla elezione a ***OMISSISS*** di ***OMISSISS*** riguardano l'intercettazione del dialogo tra ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** - ***OMISSISS*** di ***OMISSISS*** - già posto in evidenza nel trattare il profilo del ***OMISSISS OMISSISS***.
- La figura di ***OMISSISS*** riveste peculiare interesse ai fini della presente disamina, emergendo dall'analisi delle cariche sociali attualmente o in passato ricoperte importanti evidenze sulle cointeressenze del consigliere nell'ambito degli affidamenti di commesse pubbliche[12]. Rilevante è in particolare la posizione del ***OMISSISS*** in merito alla *Società* ***OMISSISS***, la cui unica consorziata è la società ***OMISSISS OMISSISS***, destinataria di numerosi affidamenti da parte del comune di Anzio.

  Dal ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** è ***OMISSISS*** della predetta *Società* ***OMISSISS***, presso la quale è stato ***OMISSISS*** tra il ***OMISSISS*** e il ***OMISSISS***. Gli altri membri del consiglio direttivo del ***OMISSISS OMISSISS***. sono ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***.

  Ulteriori elementi di rilievo sul *Consorzio* ***OMISSISS*** derivano dall'analisi dei dipendenti. Tra questi, figurano anche ***OMISSISS***., ***OMISSISS*** del sopra citato ***OMISSISS***, esponente della camorra campana, e ***OMISSISS***, soggetto in rapporto di conoscenza e vicinanza con ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** di ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, anch'egli dipendente e implicato con il ***OMISSISS*** negli episodi di violenza occorsi ad Anzio nel ***OMISSISS***, scaturiti in occasione del subentro nel servizio di manutenzione del verde pubblico della cooperativa ***OMISSISS*** alla ***OMISSISS OMISSISS*** presso la quale erano impiegati.

2. *LA TECNOSTRUTTRA*

Una distinta analisi è stata poi sviluppata su rapporti e cointeressenze di alcuni soggetti della tecnostruttura comunale che, secondo le recenti evidenze investigative, sembrano essere stati involti in

[12] ***OMISSISS*** è stato:
1. Socio accomandante nella ***OMISSISS*** di ***OMISSISS*** (fino al ***OMISSISS***);
2. ***OMISSISS*** della ***OMISSISS***. (fino al ***OMISSISS***);
3. ***OMISSISS*** della ***OMISSISS*** - in liquidazione (fino al ***OMISSISS***);
4. ***OMISSISS*** della ***OMISSISS*** (fino al ***OMISSISS***);
5. ***OMISSISS*** della ***OMISSISS*** (fino al ***OMISSISS***);
6. ***OMISSISS*** della ***OMISSISS*** di ***OMISSISS*** con quota pari al ***OMISSISS*** (fino al ***OMISSISS***)
7. ***OMISSISS*** del ***OMISSISS OMISSISS*** - in liquidazione (fino al ***OMISSISS***).

illegittimità ed eventi illeciti connessi agli affari criminali delle organizzazioni mafiose.

- La Commissione di indagine ex art. 143 T.U.E.L. ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione degli atti e delle vicende amministrative in virtù delle quali l'***OMISSISS OMISSISS***, ***OMISSISS*** del comune di Anzio dal ***OMISSISS***, ha rivestito la qualifica di ***OMISSISS*** sin dal settembre del ***OMISSISS*** fino al ***OMISSISS***.

  Nel ***OMISSISS*** l'***OMISSISS. OMISSISS*** è stato formalmente messo a conoscenza delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Velletri sugli atti amministrativi adottati nell'espletamento delle funzioni di ***OMISSISS*** a quel tempo ricoperte nel Comune di Anzio, episodio del quale l'indagato, a pochi giorni di distanza dai fatti, ha messo a conoscenza l'Amministrazione comunale. La contestazione del reato di abuso d'ufficio riguardava la ripetuta prorogata assegnazione del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alle tre ***OMISSISS OMISSISS***, ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** appalto di competenza dell'Ufficio ***OMISSISS*** del comune di Anzio[13]. Tali vicende giudiziarie si sono concluse con l'assoluzione e la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione[14].

  La Commissione di accesso ha rilevato che soltanto in data ***OMISSISS*** e, dunque, con ampio ritardo, si è dato avvio al procedimento disciplinare nei confronti del ***OMISSISS OMISSISS***. Tuttavia dopo appena ***OMISSISS*** giorni, il ***OMISSISS***, a due anni e mezzo dalla definizione in sede penale delle vicende, avvenuta poi ***OMISSISS***, la posizione del ***OMISSISS*** è stata archiviata con un provvedimento che, sebbene citi principi giurisprudenziali invalsi in materia, sarebbe - secondo quanto prospettato dalla Commissione di accesso all'ente - inficiato da difetto di motivazione; la reale ragione dell'archiviazione, non rilevata in parte motiva, sarebbe quella della decadenza prescritta dalla legge 165/2001 per decorrenza dei relativi termini di avvio. Peraltro, ai sensi del Codice di Giustizia Contabile, la conoscenza delle vicende penali del dipendente avrebbe dovuto essere oggetto di apposita segnalazione alla Corte dei Conti (dunque, già nel ***OMISSISS***), segnalazione che non risulta in atti e che costituisce un'ulteriore inerzia idonea a configurare un'altra grave violazione.

---

[13] Procedimento penale ***OMISSISS***.

[14] Sentenza n. ***OMISSISS***.

- Assoluzione per ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** *e* ***OMISSISS*** *dai reati loro ascritti al capo 3), limitatamente alle condotte contestate dal punto 12 al punto 15 perché il fatto non costituisce reato».*
- Dichiarazione di *«non doversi procedere nei confronti di* ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** *e* ***OMISSISS*** *in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1) e 2), nonché nei confronti di* ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** *e* ***OMISSISS*** *in ordine ai reati di cui ai punti da 1 a 11 del capo 3) perché estinti per prescrizione».*
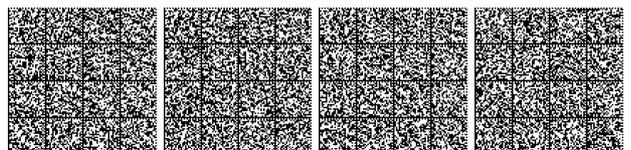
Inoltre, si rappresenta che nel ***OMISSISS,*** l'***OMISSISS OMISSISS*** è stato coinvolto in ulteriori vicende penali (operazioni ***OMISSISS***[15] e " ***OMISSISS***[16]) che l'hanno visto interessato in qualità di ***OMISSISS*** *pro tempore* dell'Ufficio ***OMISSISS***, unitamente al ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** per illegittimi affidamenti avvenuti nel settore dei ***OMISSISS*** e le contestazioni di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio - aggravata (artt. 110, 319 e 31*9bis* c.p.). In entrambi i casi, le indagini hanno peraltro condotto alla sottoposizione del ***OMISSISS*** alla misura degli arresti domiciliari, anche con ricorso al braccialetto elettronico. Con riferimento alla posizione del ***OMISSISS***, lo sviluppo delle indagini ha condotto a due differenti esiti: mentre l'operazione ***OMISSISS*** si è conclusa con una richiesta di *archiviazione* del P.M., poi accolta dal G.I.P., l'indagine ***OMISSISS***, ha portato al rinvio a giudizio ed attualmente il procedimento penale insiste nella fase dibattimentale del primo grado di giudizio. Alla luce di tali gravi episodi e della duplice sottoposizione alla misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari, in data ***OMISSISS***, il ***OMISSISS OMISSISS*** ha deciso di *«revocare i decreti n.* ***OMISSISS****, n.* ***OMISSISS*** *e n.* ***OMISSISS*** *di conferimento incarichi* ***OMISSISS*** *all'* ***OMISSISS. OMISSISS*** precedentemente emessi. Sul punto rileva osservare che le vicende del ***OMISSISS*** non avevano prodotto alcun effetto sul rapporto di lavoro del dipendente, tutt'altro: il ***OMISSISS OMISSISS*** aveva incrementato il numero degli incarichi conferiti a ***OMISSISS*** .

Soltanto in data ***OMISSISS***, il ***OMISSISS***, ***OMISSISS OMISSISS***, ha comunicato a ***OMISSISS*** la sospensione dal servizio *«con privazione della retribuzione per tutta la durata dello stato restrittivo della libertà personale»*. Con disposizione di servizio *prot.* ***OMISSISS*** del ***OMISSISS***, inoltre, la ***OMISSISS OMISSISS*** ha disposto *«per questioni di opportunità ed in via cautelativa»* una *«rotazione dell'incarico»*.

L' ***OMISSISS OMISSISS*** è stato quindi destinato, dal ***OMISSISS***, alla ***OMISSISS***, sulla base della considerazione che l'avviso di garanzia ricevuto riguardava attività del ***OMISSISS*** nel quale era impiegato. Tuttavia, già il ***OMISSISS***, a circa tre mesi di distanza, la ***OMISSISS OMISSISS***, attraverso una disposizione di servizio, ha reintegrato l'***OMISSISS OMISSISS*** nella ***OMISSISS***, ancorchè in qualità di mero «*supporto tecnico*» al «*responsabile/istruttore*» dell'ufficio, ***OMISSISS***.

Sotto il profilo disciplinare, contrariamente a quanto riscontrato per le contestazioni di rilievo penale intervenute nel ***OMISSISS***, l'U.P.D. ha incardinato due distinti procedimenti disciplinari.

- Per il procedimento penale ***OMISSISS***, gli addebiti sono stati contestati il ***OMISSISS***, con apertura

[15] Procedimento penale n. ***OMISSISS***.
[16] Procedimento penale n. ***OMISSISS***.
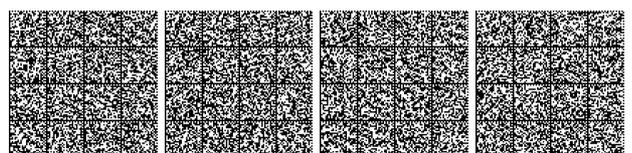
e contestuale sospensione del procedimento, poi definitivamente archiviato in data ***OMISSISS*** a seguito della definizione della vicenda in ambito penale.

- Per il procedimento ***OMISSISS*** la contestazione di addebito è avvenuta in data ***OMISSISS***; tuttavia lo stesso U.P.D., nell'avviare l'azione disciplinare l'ha contestualmente sospesa.

Rinnovati gli organi elettivi comunali, nel ***OMISSISS***, tuttavia, l'Amministrazione si posta in assoluta continuità rispetto a quanto avvenuto nel quinquennio precedente. Infatti, con propria determinazione (***OMISSISS***) la ***OMISSISS OMISSISS*** ha conferito la posizione organizzativa alla ***OMISSISS*** al ***OMISSISS OMISSISS***, il quale è così tornato a svolgere rilevanti mansioni organizzative e direttive nel medesimo settore nel quale maggiormente si erano palesate le "*criticità*" da cui erano scaturiti i richiamati procedimenti penali.

In seguito, con determinazione dirigenziale n. ***OMISSISS***, il ***OMISSISS*** del comune, ***OMISSISS. OMISSISS***, ha conferito al ***OMISSISS*** anche la posizione organizzativa presso il Servizio ***OMISSISS***. Successivamente, lo stesso ***OMISSISS*** in continuità con quanto disposto dalla ***OMISSISS*** ha confermato - con determinazione n. ***OMISSISS*** la posizione organizzativa al settore ***OMISSISS*** in capo al ***OMISSISS*** (con validità dal ***OMISSISS*** al ***OMISSISS***).

Tale ultima posizione organizzativa ha costituito oggetto di esposto presso l'ANAC [17] da parte del ***OMISSISS***, ***OMISSISS***; segnalazione che quindi non è stata effettuata dal responsabile dell'anticorruzione dell'Ente, il ***OMISSISS OMISSISS***. L'ANAC quindi ha successivamente indirizzato una richiesta di chiarimenti al predetto ***OMISSISS*** e al ***OMISSISS OMISSISS***.

Come si evince dalla relazione commissariale, la risposta della ***OMISSISS OMISSISS*** all'Autorità Nazionale Anticorruzione è risultata imprecisa nella indicazione degli incarichi effettivamente affidati al ***OMISSISS*** ed oltremodo non in linea con quanto poi attuato nella riorganizzazione del plesso dirigenziale dell'ente locale. Inoltre, la Commissione di indagine ha rilevato come la «*raccomandata emarginazione*» dal settore ***OMISSISS*** del ***OMISSISS OMISSISS*** non sia mai stata realizzata nella piena e totale consapevolezza della dirigenza comunale. A tal riprova rileva la conferma del ***OMISSISS OMISSISS*** nella posizione organizzativa del settore ***OMISSISS***, disposta dal dirigente ***OMISSISS***, con determina n. ***OMISSISS*** nonché l'effettivo svolgimento da parte del predetto dipendente di importanti

[17] L'A.N.A.C. aveva richiesto di "*trasmettere una dettagliata relazione informativa e idonea documentazione concernente: le qualifiche funzionali del soggetto interessato e di altri eventuali dipendenti coinvolti nei procedimenti penali di che trattasi; l'applicazione, nei confronti del predetto dipendente, della misura della rotazione straordinaria; e) le ulteriori iniziative intraprese o che intendono intraprendere, in particolare quelle di natura disciplinare e il trasferimento (...), nonché quelle tese a garantire che ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale, siano presenti idonee misure di contrasto al rischio corruttivo*".
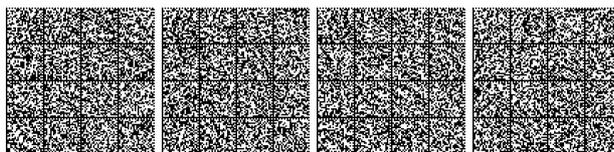
funzioni gestionali all'interno del medesimo Ufficio[18]. Tale non irrilevante dettaglio non è mai stato comunicato all'ANAC, che tuttavia, solo sulla scorta della ritenuta completezza delle motivazioni esposte dal ***OMISSISS***, ha successivamente archiviato la segnalazione del ***OMISSISS OMISSISS***.

In definitiva sul conto del ***OMISSISS OMISSISS***, allo stato, rilevano alcuni precedenti che sebbene non costituiscano elementi per affermare la sua colpevolezza sul piano della responsabilità penale, mettono in luce le numerose cointeressenze e le anomalie afferenti al sistema comunale di gestione degli appalti pubblici. In tal senso vengono in rilievo le contestazioni risalenti alle operazioni del ***OMISSISS*** [19]; inoltre nel ***OMISSISS*** il ***OMISSISS*** è stato destinatario di misure cautelari disposte nell'ambito delle operazioni ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** già ampiamente descritte e che hanno disvelato un sistema clientelare attuato attraverso illegittimità e gestione spregiudicata della cosa pubblica a vantaggio di imprenditori e pubblici funzionari.

Nel ***OMISSISS***, l'***OMISSISS***. ***OMISSISS*** è risultato peraltro involto nella vicenda relativa ai servizi di smaltimento di diverse tipologie di rifiuti, affidati in via diretta, in palese contrasto con la normativa di settore, senza alcuna formalità e in violazione delle norme sulle soglie comunitarie dell'obbligo della procedura in economia del cottimo fiduciario, procedimento penale per il quale gli è stato contestato il reato di abuso di ufficio.

Infine, ulteriori elementi di interesse sul conto del ***OMISSISS*** in disamina sono emersi anche nell'ambito dell'indagine ***OMISSISS*** nel corso della quale è stata intercettata una conversazione tra il ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** del Comune di Anzio con competenza rifiuti e manutenzione arredo urbano e appalti. Durante la conversazione i due interlocutori, nel commentare la presenza di molti pregiudicati all'interno della ***OMISSISS*** accennavano chiaramente a liste di personale da assumere, consegnate a loro da soggetti non esplicitamente indicati (***OMISSISS***: *«... eh .... li hanno messi loro ... che li abbiamo messi noi?»* ***OMISSISS*** *«appunto!»* ***OMISSISS*** *«le liste ... le liste ce le davano loro ... e liste del personale che dovevamo assumere ... hai capito? ... comunque ...» «Pensa un*

---

[18] All'esito dell'audizione riservata del ***OMISSISS***. ***OMISSISS***, la Commissione ha rilevato come lo stesso dipendente fosse pienamente addentro alle vicende dell'ufficio ***OMISSISS*** tanto da essere stato delegato dal ***OMISSISS*** all'interlocuzione tecnica per la valutazione di fattibilità dell'appalto sui rifiuti con la ditta ***OMISSISS***. Da quanto si evince dalle dichiarazioni rese dal ***OMISSISS***, di ciò vi era piena consapevolezza sia del ***OMISSISS***, che del dirigente ***OMISSISS***, che del ***OMISSISS***.

[19] Si tratta delle due notizie di reato di abuso di ufficio del ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** nonché la notizia di reato del ***OMISSISS*** per abuso di ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, vicenda inerente gli illegittimi affidamenti alle cooperative affidatane della gestione del verde pubblico ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** di cui è scritto ampiamente e conclusasi con assoluzione e prescrizione.

po'..... pensa un po' che cazzo di gente ci sta, a raccogliere la mondezza».

- Nel sistema delle relazioni tra politica e criminalità organizzata rilevato presso il comune di Anzio, un'altra figura di rilievo è quella del ***OMISSISS OMISSISS***, ***OMISSISS*** dal ***OMISSISS*** che ha ricoperto svariate posizioni organizzative.
  A seguito della avvenuta notifica di proroga del termine delle indagini preliminari da parte della ***OMISSISS*** per i reati di associazione per delinquere e corruzione, il ***OMISSISS OMISSISS*** ha adottato un provvedimento di «*rotazione straordinaria*» con il quale ha revocato l''incarico di posizione organizzativa del ***OMISSISS*** conferito al ***OMISSISS*** nel ***OMISSISS***.
  Pur indagato assieme ad altri sei soggetti, per essersi adoperato tra il gennaio del ***OMISSISS*** ed il febbraio del ***OMISSISS***, dietro lauto profitto a favorire l'acquisto della cittadinanza italiana "***OMISSISS*** " di numerosissimi cittadini di origine brasiliana, ***OMISSISS***, non è stato sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari.
  Sulla vicenda della rimozione del ***OMISSISS*** dal suo incarico presso il ***OMISSISS***[20], peculiare appare la circostanza che il ***OMISSISS***, ravvisando «*elementi in grado di incidere sulla credibilità dell'Ente*» abbia optato per la revoca della posizione organizzativa del ***OMISSISS*** limitatamente al predetto Ufficio, alla stessa direttamente sottoposto, restando inalterate le ulteriori posizioni organizzative ricoperte dal dipendente.
  La condotta tenuta dall'Ente è apparsa pertanto non univoca: l' ***OMISSISS***. ***OMISSISS*** è stato riconfermato nella posizione organizzativa dell'U.O. ***OMISSISS*** sia pure dopo un breve periodo di allontanamento, anche a seguito di ben due misure cautelari custodiali e di numerose altre evidenze investigative. Per ***OMISSISS*** a fronte di una notifica di "*prosecuzione*" di indagini preliminari, si era deciso di procedere alla immediata rotazione straordinaria.
  Ulteriori e più significativi elementi sul dott. ***OMISSISS*** sono emersi nell'ambito dell'indagine ***OMISSISS*** nel corso della quale sono stati rilevati rapporti indiretti tra il ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***. In particolare, è stata riscontrata una richiesta di sostegno elettorale di ***OMISSISS*** nei confronti del ***OMISSISS*** in favore di ***OMISSISS OMISSISS***, ***OMISSISS*** alle elezioni del ***OMISSISS***, richiesta che non è stata avanzata in modo diretto, bensì tramite l'intermediazione di ***OMISSISS***, esponente politico nettunense.

---

[20] Il procedimento penale in argomento, avente n. ***OMISSISS***, coinvolgeva anche una dipendente dell'ufficio ***OMISSISS***, ***OMISSISS***.
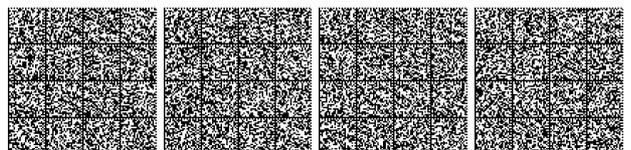
L'episodio appare altamente sintomatico del clima nel quale si sono svolte le elezioni comunali: anche ***OMISSISS***, come molti altri, riteneva evidentemente necessario rivolgersi ad un esponente di primo piano della consorteria mafiosa per tentare la scalata alla carica di ***OMISSISS*** della ***OMISSISS***, dimostrando la diffusa consapevolezza - anche da parte degli stessi candidati - del controllo delle organizzazioni malavitose sul bacino elettorale.

Infine, come ulteriore spunto di riflessione e a maggior completezza dell'analisi operata, si segnala anche che ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** di ***OMISSISS*** è stato un dipendente (***OMISSISS***) della ditta ***OMISSISS***, destinataria di numerosi affidamenti da parte dell'Ente.

- La dirigente ***OMISSISS*** [21] rileva ai fini della presente disamina per il ruolo dirigenziale dalla stessa rivestito presso il comune di Anzio, ove presiede l'Area ***OMISSISS***.

  Sul suo conto rilevano alcuni precedenti di polizia risalenti agli anni 2012 e 2013 per corruzione e atto contrario a doveri di ufficio nonché per abuso di ufficio, fatti contestati alla ***OMISSISS*** nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni dirigenziali.

  I procedimenti penali avviati nei suoi confronti sono stati definiti rispettivamente con assoluzione e disposizione di archiviazione.

PARTE TERZA

I SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIVICA OMISSISS DI ANZIO

[21] ***OMISSISS***: nata a ***OMISSISS*** il ***OMISSISS***. Nel ***OMISSISS*** è stata indagata perché in qualità di ***OMISSISS*** delle ***OMISSISS*** assicurava l'affidamento del servizio ***OMISSISS***, affidato dal comune di Anzio alla ***OMISSISS OMISSISS*** per il periodo ***OMISSISS*** al ***OMISSISS***, senza provvedere alla sottoscrizione di un contratto e, il servizio, è proseguito grazie a ripetute determinazioni dirigenziali di proroga, che, di fatto, ne hanno sancito l'ulteriore assegnazione mascherandola da proroga tecnica (assolta con Sentenza ***OMISSISS***). Nello stesso anno è stata altresì indagata per abuso d'ufficio contestato per presumibili violazioni della normativa contrattuale commesse nell'ambito dell'affidamento comunale del servizio ***OMISSISS*** alla ditta ***OMISSISS***, di ***OMISSISS***, (procedimento archiviato).

Un elemento di assoluta valenza dimostrativa del sostegno elettorale assicurato dalla criminalità organizzata alla compagine politica attualmente al governo dell'Amministrazione locale di Anzio è deducibile dagli elenchi dei sottoscrittori delle liste elettorali e, in particolare, quelli della lista ***OMISSISS** di Anzio*, tra i quali figurano nomi apicali dell'associazione mafiosa attinta nell'ambito dell'operazione ***OMISSISS*** e numerosi esponenti della famiglia ***OMISSISS***.
L'effettiva composizione del predetto elenco e, dunque, lo screening dei sottoscrittori costituisce un riscontro di pregnante rilevanza se si considera come la sottoscrizione serva ad attestare la fiducia riposta da una parte della comunità nei confronti della compagine politica che si candida nella lista, il suo radicamento sul territorio nonchè la rappresentatività, consentendo così di rilevare il carattere non estemporaneo dell'offerta politica.
A fronte di quanto emerso da tali elenchi e dei rilevanti elementi informativi che si traggono dall'indagine ***OMISSISS*** circa il sostegno elettorale fornito dalla criminalità organizzata alla compagine oggi al governo dell'Ente locale, non è credibile che la parte politica tutta non avesse contezza del *favor* ricevuto. Risulta altresì improbabile che il ***OMISSISS*** non avesse contezza della caratura criminale o, quanto meno, dell'identità di alcuni dei soggetti sottoscrittori di una lista civica che spendeva il suo stesso nome. Una tale circostanza farebbe propendere per la totale assenza di controllo nella supervisione sulla documentazione elettorale o per la manifesta grave ignoranza su fenomeni che interessano un territorio già in passato lungamente amministrato[22].
Ciò posto in termini generali, appare necessario analizzare le risultanze delle attività di indagine svolte dalla Commissione di accesso all'ente locale nominata dal *Prefetto di Roma*. La Commissione ha infatti effettuato lo *screening* dei sottoscrittori della lista ***OMISSISS** di Anzio*" rilevando - tra i ***OMISSISS*** nominativi - la presenza di numerosi soggetti legati da rapporti di parentela con i ***OMISSISS*** e i ***OMISSISS***, famiglie egemoni nel contesto *'ndranghetista* notoriamente incardinato su solidi vincoli di sangue.
Pur limitandosi ai nomi di maggior caratura, la Commissione ha posto in evidenza la presenza tra i sottoscrittori di alcuni esponenti di assoluto rilievo nelle dinamiche criminali del territorio di Anzio e

[22] La Commissione di indagine ha rilevato come tale ignoranza Circostanza quest'ultima smentita dallo stesso ***OMISSISS*** che, in un'intervista rilasciata al ***OMISSISS*** il ***OMISSISS***, alla domanda su quale fosse "*davvero il suo rapporto con il figlio del boss,* ***OMISSISS*** " rispondeva: "*Conosco questa famiglia come tutte quella della piccola cittadina, in cui tutti conoscono tutti, non ho mai avuto alcun rapporto di familiarità o amicizia con loro.* **OMISSISS**, *titolare di una piccola ditta di* **OMISSISS**, *è intervenuto un paio di volte presso la mia abitazione e gli interventi sono stati regolarmente fatturati e saldati*".
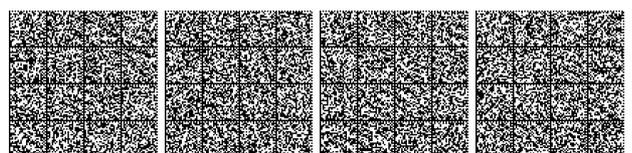
segnatamente ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** (soggetti implicati nell'operazione ***OMISSISS)*** ***OMISSISS*** (implicato unitamente a ***OMISSISS*** per spaccio di stupefacenti), e numerosi esponenti della famiglia ***OMISSISS***. Meritevoli di menzione appaiono inoltre le sottoscrizioni di ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** (precedenti per spaccio di ex art. 73 d.P.R. 309/1990), ***OMISSISS*** (numerosi precedenti per rapina), ***OMISSISS*** (per quanto verrà successivamente esposto), ***OMISSISS***, quest'ultima convivente con ***OMISSISS***, in passato coinvolto nell'operazione ***OMISSISS*** del ***OMISSISS*** che disvelò un traffico di cocaina importata in Italia, per il tramite di corrieri che trasportavano *in corpore* ovuli contenenti la sostanza stupefacente.

Ulteriori rilevanti elementi provengono dai controlli del territorio come quelli di ***OMISSISS*** (sottoscrittore) notato in compagnia di ***OMISSISS***, soggetto coinvolto nell'operazione ***OMISSISS*** condotta dal R.O.S. dei carabinieri, ***OMISSISS*** (sottoscrittore) visto con ***OMISSISS*** involto nell' condotta dal R.O.S. dei carabinieri di ***OMISSISS***, che investigò su un gruppo di matrice *'ndranghetista* dedito ad estorsioni, traffico di armi e di sostanze stupefacenti nonché ***OMISSISS*** (sottoscrittore), convivente con ***OMISSISS***, coinvolto nell'operazione «Tritone» e notato in compagnia di ***OMISSISS***, soggetto con numerosi precedenti e attinto dalla misura di prevenzione patrimoniale su proposta del ***OMISSISS***, unitamente a ***OMISSISS***.

Nel complesso, la predetta Commissione di accesso all'ente ha posto in evidenza che le persone con precedenti di una certa gravità o che - per parentele e frequentazioni - sono adiacenti al contesto mafioso costituiscono una quota parte maggioritaria dell'insieme dei sottoscrittori, rilevando come la loro presenza non appaia certamente accidentale.

Al contrario, il fatto che intere famiglie abbiano sottoscritto tale lista a sostegno del ***OMISSISS*** ***OMISSISS*** pare pienamente supportare quanto intercettato dagli inquirenti, dimostrando il sostegno alla compagine politica guidata dal candidato sindaco quantomeno nelle pubbliche attività di sottoscrizione delle liste.

Di pregevole valenza sintomatica delle cointeressenze tra politica e criminalità organizzata nonché utile elemento valutazione dell'ingerenza dei gruppi criminali anche nell'ambito delle politiche occupazionali dell'ente risulta la sottoscrizione della lista a sostegno del ***OMISSISS*** da parte di ***OMISSISS*** dipendenti della ***OMISSISS*** (oggi della ***OMISSISS***), società appaltatrice del servizio di ***OMISSISS*** sul territorio comunale di Anzio. Tale circostanza sembra dimostrare l'importante sostegno elettorale garantito dai lavoratori di tale società alla componente politica vincitrice delle consultazioni elettorali, un dato che potrà essere valorizzato alla luce di quanto verrà rilevato nel prosieguo della
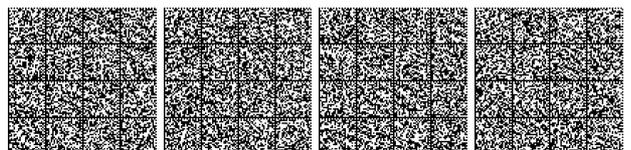
trattazione in relazione al settore dell'igiene urbana.

A completezza del quadro sinora delineato, si evidenzia che l'operazione ***OMISSISS*** ha disvelato come il presunto sostegno elettorale della 'ndrina nel corso delle consultazioni del ***OMISSISS*** non sia stato circoscritto al ***OMISSISS*** e agli eletti della lista ***OMISSISS** di Anzio* (tra cui ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, detto ***OMISSISS***), avendo riguardato anche altri candidati come il ***OMISSISS OMISSISS*** e l'ex ***OMISSISS OMISSISS***; circostanze già oggetto di specifica analisi in sede di profilazione degli esponenti politici sopra richiamati.

L'ordinanza emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine ***OMISSISS*** pone in estremo rilievo gli elementi altamente significativi del clima in cui si è svolta la competizione elettorale, nonché gli evidenti interessi non soltanto economici, ma anche di affermazione sociale dell'associazione mafiosa. Il tenore letterale della predetta ordinanza disvela come il sostegno fornito nella fase elettorale non sia stato offerto in modo disinteressato, bensì in cambio dell'acquisizione e del controllo di commesse pubbliche da parte di esponenti della criminalità organizzata.

In estrema sintesi gli elementi illustrati palesano in modo chiaro ed evidente come già su un piano marcatamente "*genetico*" il processo di formazione di quella che sarà la futura Amministrazione comunale risulti involto in logiche estranee ai principi di democrazia e di perseguimento dell'interesse pubblico. Garantendosi il controllo sui candidati sostenuti, l'organizzazione *'ndranghetista* ha mostrato, in tal modo, di poter permeare l'Amministrazione assicurandosi il potere di veicolare le attività dell'ente nella direzione indicata dalla consorteria criminale. Ma, come si evince dall'analisi degli elenchi dei sottoscrittori il patto tra politica e organizzazioni malavitose si nutre di interessi molteplici, variamente riconducibili alla componente politica, alle organizzazioni malavitose, ai dipendenti della società appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, come si è rilevato, in taluni casi vengono addirittura a sovrapporsi, con un'unica ineludibile conseguenza, la compromissione del buon andamento e della trasparenza delle operazioni di voto.

I CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE

1. *La gestione del servizio di OMISSISS alla partecipata OMISSISS.*

Una delle vicende sulle quali il Collegio ispettivo ha appuntato maggiormente l'attenzione concerne il servizio di ***OMISSISS*** sul territorio del Comune di Anzio, rispetto al quale si procede ad una analisi estremamente dettagliata a partire dalla genesi del precedente rapporto contrattuale, per spiegare come e perché i soggetti di quel rapporto, sotto mentite spoglie, torneranno a gestire a vario titolo le attività in parola. Il servizio è stato svolto, a far data dall'anno ***OMISSISS***, da una ***OMISSISS*** costituita da ***OMISSISS***. e da ***OMISSISS*** giusta contratto rep. n. ***OMISSISS***, scaduto il ***OMISSISS*** e proseguito per molti mesi in regime di proroga.

L'Ente locale, nell'anno ***OMISSISS***, ha bandito una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di detto servizio e per le prestazioni accessorie di raccolta differenziata. L'importo complessivo posto a base d'asta con determinazione dirigenziale del responsabile del procedimento, ***OMISSISS***, è stato determinato in € ***OMISSISS***, IVA esclusa oltre oneri per la sicurezza.

L'appalto, della durata di 5 anni, non era soggetto a tacito rinnovo e nel capitolato speciale, da ultimo approvato con la determinazione n. ***OMISSISS***, era tra l'altro precisata la natura di servizio pubblico essenziale del servizio in questione. Parimenti il capitolato speciale poneva due obblighi per l'impresa aggiudicataria, consistenti nell'assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei C.C.N.L. applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto (art. 31) nonché applicare una clausola di salvaguardia sociale (art. 33). In particolare tale ultima disposizione stabiliva l'obbligo per l'appaltatore di utilizzare, in via prioritaria, nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto il personale già in servizio attivo ed attualmente impiegato nella ***OMISSISS*** che gestiva il servizio di igiene urbana del territorio di Anzio per un totale di ***OMISSISS*** dipendenti, disposizione da attuare tenendo conto delle indicazioni e/o prescrizioni del C.C.N.L. del settore specifico.

Insediatasi in data ***OMISSISS***, la commissione giudicatrice, composta dal ***OMISSISS***. ***OMISSISS***, dal ***OMISSISS OMISSISS*** e da ***OMISSISS*** (membro esterno) ha provveduto allo svolgimento delle attività preliminari di gara alla presenza dei delegati delle società tra le quali figurava ***OMISSISS***, per

la società ***OMISSISS***.

Nella seduta del ***OMISSISS***, esaurita la fase di valutazione delle offerte, la Commissione in sede di aggiudicazione provvisoria, ha dichiarato aggiudicataria la costituenda ***OMISSISS***. Nonostante la richiesta di esclusione presentata dal rappresentante di una società concorrente[23] nei confronti della predetta ***OMISSISS*** per sussistenza di un provvedimento interdittivo in capo alla società mandataria ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** - che come rilevato aveva svolto anche la funzione di Presidente della Commissione - ha comunque provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio.

In data ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, preso atto della sussistenza di un provvedimento interdittivo antimafia adottato nei confronti della società ***OMISSISS*** dal Prefetto di Roma con decreto n. ***OMISSISS***, ha revocato la disposta aggiudicazione. Pertanto, in data ***OMISSISS***, il ***OMISSISS***, ha aggiudicato definitivamente l'appalto dei servizi di ***OMISSISS*** alla ***OMISSISS*** società che aveva ottenuto il secondo miglior punteggio, designando il ***OMISSISS OMISSISS***, responsabile del ***OMISSISS***, quale ***OMISSISS*** del ***OMISSISS***. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Commissione di indagine, ad inizio 2019, in seguito a verifica sulla regolarità contributiva della Società ***OMISSISS***, il Comune ha appreso che la società erogatrice del servizio di igiene urbana versava in condizioni di difficoltà economica e che era stata attivata la procedura concorsuale del "concordato preventivo". Successivamente la ***OMISSISS*** ha quindi inviato al Comune di Anzio un contratto di affitto del ramo d'azienda alla società ***OMISSISS***, stipulato il ***OMISSISS***, denominato ***OMISSISS*** e comprensivo del personale dipendente impiegato dalla società nell'appalto di igiene urbana.

Descritte sommariamente le vicende relative alla gestione del servizio in parola da parte della ***OMISSISS*** che lo ha erogato dal ***OMISSISS*** sino alla naturale scadenza del contratto, nel ***OMISSISS***, la Commissione ha proceduto all'analisi delle attività avviate dal comune di Anzio per l'individuazione di un nuovo soggetto economico incaricato dello svolgimento del predetto Servizio, culminate nell'affidamento ad una società ***OMISSISS*** o ***OMISSISS*** (in prosieguo ***OMISSISS***), che ancora adesso provvede alla sua erogazione.

Particolarmente rilevanti della condizione di estrema permeabilità dell'Amministrazione agli interessi delle consorterie criminali risultano infatti le vicende che hanno portato all'individuazione di tale

[23] Durante la seduta del *OMISSISS*, [...] il Sig. *OMISSISS* in qualità di *OMISSISS* della ditta *OMISSISS* ha chiesto l'esclusione della Costituenda *OMISSISS* poiché la mandataria è stata attinta da provvedimento interdittivo antimafia.

soggetto. Dall'approfondimento dei documenti richiesti all'Ente la Commissione di indagine ha potuto riscontrare la sussistenza di *«linee di indirizzo per la predisposizione degli atti necessari all'indizione della nuova procedura di appalto per il "servizio di **OMISSISS** al Comune di Anzio»*, adottate con delibera di Giunta n. ***OMISSISS*** e recante alcuni elementi di novità rispetto ai precedenti appalti.
Tali linee direttive prevedono il ricorso una figura professionale esterna all'ente, altamente specializzata, di supporto al R.U.P. nella predisposizione degli atti amministrativi richiamati dallo stesso atto di indirizzo.
Con successiva deliberazione di Giunta n. ***OMISSISS*** sono state, quindi, approvate le linee guida per la redazione di un nuovo capitolato speciale d'appalto per il servizio di raccolta porta a porta, al quale tuttavia è presumibile ritenere che gli uffici abbiano cominciato a lavorare già dagli inizi del ***OMISSISS***.
Il ***OMISSISS*** con nota prot. n. ***OMISSISS*** il Comune, all'esito della predisposizione dei nuovi atti di gara, e prima dell'avvio della relativa procedura, ha chiesto al ***OMISSISS*** ossia al ***OMISSISS*** una valutazione tecnico - contabile del piano economico legato ai servizi di cui al ***OMISSISS*** Reso in data ***OMISSISS***, il parere verteva sulla *«congruità del valore economico posto a gara»* per il servizio di ***OMISSISS***, con valore base d'asta di € ***OMISSISS***, IVA esclusa, per complessivi ***OMISSISS***. Oltre a promuovere una serie di riflessioni in merito alla corretta programmazione del servizio secondo logiche di efficienza, il ***OMISSISS*** ha rilevato profili di criticità in merito ai costi del personale per il quale ha evidenziato come quest'ultimo costituisca *«la voce più significativa del complessivo costo del servizio»* incidendo *«per il **OMISSISS** con un costo medio pari ad € **OMISSISS**, inteso come "costo aziendale", ovvero comprensivo di tutte le voci in busta paga e non»*. Sul punto il ***OMISSISS***. ha posto in rilievo il mancato riferimento, all'interno del capitolato, del contratto collettivo da applicare ai lavoratori del ***OMISSISS***. Infine l'organismo professionale consultato, pur rappresentando l'impossibilità di esprimere un giudizio "*definito e dirimente*", attesa la numerosità del personale impiegato e la specificità di ogni territorio, ha affermato che *«il valore del personale appare tendenzialmente sovra stimato per circa il **OMISSISS** con una possibile area di riduzione, applicata al costo del personale, pari a circa € **OMISSISS** »*.
Ricostruite per larghi tratti le fasi prodromiche all'affidamento del servizio di ***OMISSISS*** nel territorio di Anzio, risulta opportuno evidenziare come, a poco meno di due mesi dalla ricezione del parere del ***OMISSISS*** e a distanza di oltre 15 mesi dall'adozione delle predette linee di indirizzo, il ***OMISSISS*** dell'Ente con nota prot. ***OMISSISS*** del ***OMISSISS*** ha manifestato al suo omologo, il ***OMISSISS*** del Comune di ***OMISSISS***, l'interesse all'acquisizione di quote della Società ***OMISSISS*** a totale

capitale pubblico[24].

Pochi giorni dopo, con deliberazione n. ***OMISSISS***, la Giunta comunale ha fornito espresso indirizzo per la gestione del servizio di ***OMISSISS*** attraverso una società ***OMISSISS*** da ricercare sul mercato, demandando al dirigente competente le attività preparatorie di carattere tecnico – contabile nonché quelle relative agli standard qualitativi del servizio.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. ***OMISSISS***, si è dato avvio al procedimento di acquisizione delle quote della Società a totale capitale pubblico, ***OMISSISS*** subordinatamente alla verifica della economicità e fattibilità del futuro conferimento del servizio di igiene ambientale alla medesima società.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. ***OMISSISS*** si è deliberato di partecipare al bando d'asta pubblica promosso dal Comune di Ciampino per l'acquisto delle azioni, il cui prezzo base era di €. ***OMISSISS*** per un lotto di ***OMISSISS*** azioni e di aderire, per l'effetto, al capitale della società a totale partecipazione pubblica ***OMISSISS***

In merito a tale deliberazione, merita rilevare come nel corso della seduta del Consiglio Comunale del ***OMISSISS***, nella quale si è discusso l'acquisto di quote societarie della ***OMISSISS*** ai fini dell'affidamento in ***OMISSISS*** del servizio ***OMISSISS***, alcuni ***OMISSISS*** di opposizione hanno contestato apertamente tale opzione operativa per palese *anti-economicità* dell'operazione e l'assenza di documentazione a suffragio della convenienza della scelta.

L'acquisto delle quote quindi è avvenuto nelle settimane successive ed è stato formalizzato con atto di cessione e trasferimento tra i comuni di ***OMISSISS*** *e Anzio*, registrato all'Agenzia delle Entrate con n. ***OMISSISS*** del ***OMISSISS***.

In data ***OMISSISS***, si è addivenuti alla sottoscrizione del contratto settennale di affidamento ***OMISSISS*** da parte del Comune di Anzio del servizio di gestione ***OMISSISS*** alla ***OMISSISS***. Tale contratto recepiva, peraltro l'assetto operativo costituito attraverso la sottoscrizione, a partire dal mese di ***OMISSISS***, dei contratti propedeutici alla dotazione mezzi, locali e personale. In particolare, con specifico riferimento a tale ultimo fondamentale componente operativo della società, in data ***OMISSISS*** è stato sottoscritto il "*verbale di accordo*" tra ***OMISSISS*** e la società subentrante ***OMISSISS*** per il

[24] Nella nota il primo cittadino rilevava che era "*interesse dell'Amministrazione procedere alla gestione mediante affidamento in **OMISSISS**, riconoscendo il valore di tale tipo di gestione e ravvisandone la corrispondenza alle particolari esigenze della collettività, infatti l'Ente strumentale rileva l'esistenza di un collegamento inscindibile con l'Ente locale, atteso che "strumenta/ita" sta a significare che l'ente locale, attraverso la società, realizza sostanzialmente una forma diretta di gestione del servizio [..] il Comune di **OMISSISS** detiene, in maggioranza, la società **OMISSISS** a totale capitale pubblico, che svolge attività connesse ai servizi integrati di igiene urbana [...] Anzio intende pertanto manifestare il proprio interesse ad acquisire le opportune quote di partecipazione, al fine del conferimento alla società **OMISSISS** a totale capitale pubblico, del servizio integrato di igiene urbana, e ulteriori servizi connessi*"
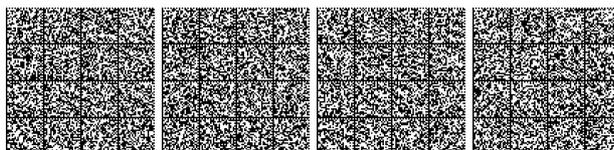
passaggio di ***OMISSISS*** di personale[25].

Così illustrato il procedimento sotteso all'affidamento del servizio di igiene urbana presso il territorio comunale di Anzio, il Collegio ha ritenuto opportuno procedere all'analisi delle dinamiche politico - relazionali sottese alla scelta amministrativa di ricorrere all'*affidamento* ***OMISSISS*** alla ***OMISSISS***.

In tale ambito è emerso che in un momento precedente all'avvio delle interlocuzioni con il *Comune di* ***OMISSISS*** per l'acquisto delle quote societarie in questione, il *Comune di Anzio* aveva valutato - in alternativa alla procedura ad evidenza pubblica – un altro soggetto cui riferirsi per la gestione del servizio, ovvero la società ***OMISSISS*** (società partecipata dall'ente locale insieme ad altri comuni).

Rispetto a tale vicenda, l' ***OMISSISS OMISSISS*** in sede di audizione riservata presso la Commissione di indagine ha riferito che nel corso di una riunione avente ad oggetto l'avvio delle attività necessarie per procedere all'affidamento del servizio di igiene urbana, il ***OMISSISS***, ***OMISSISS OMISSISS*** aveva ipotizzato di ricorrere all'*affidamento* ***OMISSISS*** e che tale proposta non era stata tuttavia presa in considerazione. In una riunione successiva alla quale hanno preso parte l'***OMISSISS OMISSISS***, il ***OMISSISS***, il dott. ***OMISSISS*** e il ***OMISSISS OMISSISS***, quest'ultimo ha proposto l'affidamento del servizio alla società ***OMISSISS***. Sulla base di tale linea di indirizzo sono state avviate interlocuzioni con la predetta società di igiene urbana al fine di vagliare la fattibilità tecnica dell'affidamento ***OMISSISS***. Nel corso di tali attività interlocutorie è stato sottoposto ai responsabili tecnici della ***OMISSISS*** il capitolato già predisposto con le principali attività di servizio nonché il personale richiesto sulla base delle esigenze del territorio con la relativa indicazione dei livelli (numero e mansioni). La società tuttavia si è dichiarata non disponibile allo svolgimento del servizio nei termini della "*proposta*" comunale ritenendo, in particolare, di non poter assicurare i "*costi del personale*". In merito alle motivazioni del diniego serbato dalla ***OMISSISS*** l'***OMISSISS***. ***OMISSISS*** ha riferito che lo stesso sindaco ha successivamente avuto una interlocuzione con il responsabile della predetta società.

Successivamente, nel corso di ulteriori riunioni, sempre alla presenza del ***OMISSISS***, il Sindaco ha informato il dirigente ***OMISSISS*** e lo stesso ***OMISSISS*** di valutare l'ipotesi di entrare nella società di Ciampino, ***OMISSISS***. Assunti tutti gli atti deliberativi di competenza degli organi politici per concludere l'ingresso del Comune in ***OMISSISS*** si è addivenuti all'affidamento del servizio prevedendo peraltro prestazioni aggiuntive che, secondo quanto riferito dall' ***OMISSISS***. ***OMISSISS*** alla

[25] Il contratto stabilisce l'applicazione dell'art. 6 richiamando il canone di reciprocità tra le imprese che adottano il ***OMISSISS***, nonché il subentro nello svolgimento del servizio di igiene urbana del *Comune di Anzio* da parte della società ***OMISSISS*** nei confronti della ***OMISSISS*** *per* effetto della stipulazione del contratto di fitto di ramo d'azienda.
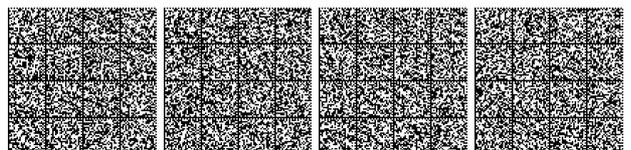
Commissione di indagine giustificherebbero il suo maggior costo. Infine in merito alla effettuazione di controlli su personale impiegato, mezzi adoperati e strutture utilizzate, l'***OMISSISS OMISSISS*** ha riferito che le attività di controllo afferiscono alla qualità del servizio e non si procede ad altre verifiche. Tale affermazione appare in contraddizione con le affermazioni contenute nel par. V della relazione elaborata da ***OMISSISS. OMISSISS*** e da ***OMISSISS*** ex art. 34 D.L. 179/2012 laddove, riferendo circa i profili di efficienza ed economicità dell'affidamento ad ***OMISSISS***, gli estensori rilevavano come in tal modo si sarebbero potuti *certamente...rafforzare in modo assai significativo il controllo dell'Ente locale committente sul soggetto gestore del servizio*.

La disamina appena delineata consente di trarre utili informazioni per comprendere come l'Ente, dopo aver ultimato l'elaborazione dei documenti relativi alla "gara pubblica" per l'affidamento del servizio, abbia avviato al suo interno una serie di riflessioni per valutare la convenienza di affidare ad una società ***OMISSISS*** il servizio in argomento: ed emerge altresì come, prima di rivolgersi ad ***OMISSISS*** si fossero operati dei contatti con i vertici di una società già partecipata, attiva nell'igiene urbana - la predetta ***OMISSISS*** - per indagare la fattibilità dell'affidamento in ***OMISSISS***.

Tale riflessione può essere posta in correlazione con le captazioni già espressamente evocate nella seconda parte della presente disamina, ed in particolare con la intercettazione nella quale è stato posto in rilievo l'interessamento del ***OMISSISS OMISSISS*** e del vicesindaco ***OMISSISS*** per l'affidamento del servizio ***OMISSISS*** alla società ***OMISSISS***, al fine di assicurarsi la possibilità di «*spizzicare*» subappalti.

In tal senso, emerge dunque un grave e circoscritto quadro indiziario circa la sussistenza di un interesse "deviato" all'affidamento del servizio alla predetta società; quadro ulteriormente aggravato della consapevolezza di poter sviluppare tali comportamenti illeciti anche a fronte di un servizio gestito da una società partecipata, malgrado, dunque, i poteri di "*controllo analogo*" e le necessarie verifiche alle quali gli Enti locali nei confronti delle ***OMISSISS in OMISSISS*** non possono assolutamente abdicare.

Tuttavia, merita rilevare come, in ogni caso, l'affidamento alla ***OMISSISS*** non si sia poi concretizzato per l'asserita indisponibilità della stessa società a gestire il servizio di igiene urbana ai costi programmati dall'Ente ritenuti insostenibili, anche ed in particolare con riferimento alle risorse umane da impiegare. Tale dato assume un ruolo cruciale alla luce degli accertamenti effettuati dalla Commissione di indagine, all'esito dei quali sono emerse rilevanti elementi sintomatici del condizionamento da parte di centri di interesse estranei all'Amministrazione comunale e più latamente riconducibili alla consorteria mafiosa. Infatti la Commissione ha rilevato evidenti discrasie rispetto a precedenti affidamenti soprattutto con
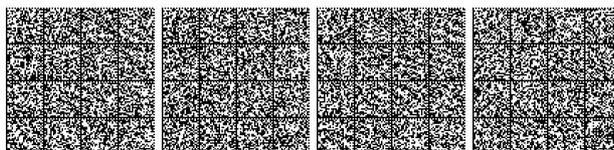
riferimento alla previsione di un sistema di salvaguardia dei livelli occupazionali.
In particolare le indagini documentali hanno fatto registrare un evidente disallineamento tra gli atti preparativi del procedimento ad evidenza pubblica originariamente predisposto (soluzione rimasta inoptata) - nei quali era richiamata una clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali - e i documenti afferenti all'affidamento ***in OMISSISS*** (opzione poi prescelta) che nulla prevedeva in merito all'«assorbimento» dei dipendenti presso la società affidataria del servizio di ***OMISSISS***.
Con riferimento alle valutazioni sulla sostenibilità economica del servizio, in sede di audizione riservata l'***OMISSISS. OMISSISS***, ha confermato che l'incidenza del trasferimento dei dipendenti presso la nuova affidataria non era stata valutata nell'economia complessiva dell'operazione.
Tale valutazione è risultata quindi mancante anche e soprattutto con riferimento ai profili soggettivi - professionali e morali - dei dipendenti "*assunti*" presso la nuova società affidataria del servizio.
Una simile rilevazione lascia trasparire il mancato (e probabilmente consapevole) apprezzamento da parte degli uffici comunali di quelli che erano stati i principali spunti di riflessione sulla dotazione del personale desumibili dal parere del ***OMISSISS*** sopra richiamato nonché dalla posizione espressa dalla ***OMISSISS*** che aveva manifestato evidenti difficoltà alla gestione del servizio proprio con riferimento ai costi del personale.
Il quadro descrittivo appena delineato rinviene negli accertamenti sulla composizione del personale impiegato nel servizio di igiene urbana del Comune di Anzio uno snodo di fulgida valenza dimostrativa. Tutte le articolate dinamiche innanzi rilevate hanno infatti prodotto - con l'assunzione in ***OMISSISS*** - l'assorbimento di tutti i dipendenti già impiegati nel servizio di igiene urbana comunale, molti dei quali come sopra evidenziato hanno offerto un attivo supporto elettorale alla compagine oggi al governo dell'Ente.
Con riferimento alla composizione del personale in questione, la Commissione di indagine ha provveduto ad effettuare uno *screening* puntuale delle posizioni soggettive di ogni dipendente di ***OMISSISS*** riscontrando la presenza di un rilevante numero di soggetti contigui alla criminalità organizzata o sui quali gravano elementi sintomatici della loro cointeressenza con esponenti politici[26].
Le risultanze delle indagini svolte dalla Commissione confermano quindi come le politiche occupazionali

[26] Tra i dipendenti della società in questione di assoluta rilevanza è la presenza di ***OMISSISS*** (***OMISSISS*** a di ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***), che ha prestato la propria attività lavorativa dal ***OMISSISS*** al ***OMISSISS*** *e* ***OMISSISS*** che ha vi ha lavorato dal ***OMISSISS*** al ***OMISSISS***. Quest'ultimo, in particolare rileva poiché figlio del capo del locale di 'ndrangheta operante su Anzio e Nettuno, ***OMISSISS*** e per le vicenda relativa alla gestione del suo rapporto di lavoro con la ***OMISSISS***.

attuate nel corso degli anni nel settore dell'igiene urbana abbiano risentito del sistema di cointeressenze che lega la criminalità organizzata alla compagine politica ed amministrativa dell'Ente locale. Esplicativa sul punto appare la captazione di una conversazione del ***OMISSISS tra OMISSISS*** e ***OMISSISS***, nel corso della quale i due interlocutori commentano la presenza di molti pregiudicati all'interno della ***OMISSISS*** accennando a liste di personale da assumere loro consegnate da parte di soggetti non esplicitamente indicati.

A fortiori milita, altresì, l'intercettazione con la quale si è rilevato un vero e proprio rapporto di soggiacenza nella gestione di una problematica lavorativa che ha interessato il ***OMISSISS***, detto ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** della ***OMISSISS***. nonchè ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***.

Nella circostanza ***OMISSISS***, anch'egli ***OMISSISS*** della società di igiene urbana chiamava ***OMISSISS*** per rappresentargli le numerose assenze di suo figlio dal lavoro, ove si recava una sola volta a settimana. L'intercettazione appare ampiamente dimostrativa di come la gestione, da parte dell'azienda, del rapporto di lavoro di ***OMISSISS*** (detto ***OMISSISS***) passasse attraverso l'autorizzazione di suo ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, al quale era necessario rapportarsi prima di assumere ogni determinazione in ordine all'assenteismo del ***OMISSISS*** dal posto di lavoro.

Quest'ultimo dato in particolare pone in evidenza come vi fossero, da parte della consorteria criminale, gravi e rilevanti condizionamenti nella gestione del personale impiegato nel servizio di igiene urbana.

Peculiare appare inoltre il supporto conoscitivo offerto dall'indagine ***OMISSISS*** nel rilevare l'esistenza di contatti tra il personale della ***OMISSISS*** e soggetti implicati negli affari criminali delle consorterie mafiose[27], con ciò dimostrando la capacità della criminalità organizzata di porsi come interlocutore privilegiato presso l'Ente locale e i soggetti economici che nell'interesse dello stesso assicuravano determinati servizi, accreditandosi nei confronti della comunità, come soggetti facilitatori o risolutori di problematiche che altrimenti avrebbero avuto più lunga e difficile soluzione. Emerge in tal senso la consapevolezza della criminalità organizzata di voler rafforzare il controllo e la gestione del territorio assicurandosi il consolidamento di quell'ambito "ruolo sociale" da mettere in risalto agli occhi della collettività.

Il quadro ricostruttivo che emerge attraverso l'intersezione delle attività di indagine sviluppate nel

[27] In tal senso milita la captazione di una conversazione del dipendente ***OMISSISS*** con il pregiudicato ***OMISSISS*** per la rimozione di immondizia presente presso una pescheria il cui proprietario si era rivolto allo stesso Italiano. Allo stesso modo, rilevante appare l'intercettazione della conversazione nella quale ***OMISSISS*** ha chiamato ***OMISSISS*** dipendente della ***OMISSISS*** al fine di sollecitare la rimozione di rifiuti presenti in prossimità dell'abitazione di tale ***OMISSISS***
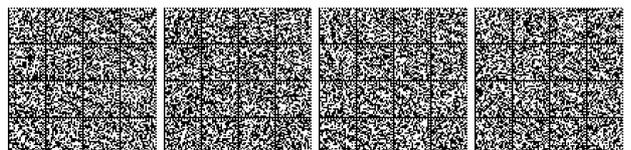
corso dell'operazione ***OMISSISS*** e gli accertamenti della Commissione nominata ai sensi dell'art. 143 ***OMISSISS***. disvela la sussistenza di rapporti di anomala contiguità tra membri apicali del locale di 'ndrangheta (***OMISSISS***, ***OMISSISS***, ***OMISSISS***) e taluni dipendenti, molti dei quali peraltro sottoscrittori della lista ***OMISSISS*** *di Anzio*.

1.1. *Il contratto di locazione stipulato con OMISSISS - OMISSISS*

Procedendo ad analizzare un altro aspetto della vicenda relativa all'affidamento del servizio ***OMISSISS*** del comune di Anzio alla ***OMISSISS*** deve porsi l'attenzione su un altro elemento fondamentale per l'erogazione del servizio: la dotazione di strutture logistiche per le funzioni di magazzino e di ricovero dei mezzi.

A tal riguardo, è opportuno rilevare come le evidenti anomalie e i profili di criticità che hanno caratterizzato il complesso iter che ha condotto all'affidamento *in* ***OMISSISS*** del servizio di ***OMISSISS*** alla partecipata ***OMISSISS***, trovano la loro più lampante espressione nella sottoscrizione del contratto di locazione, della durata di ***OMISSISS*** - a far data dal ***OMISSISS*** al ***OMISSISS*** - stipulato tra la ***OMISSISS*** e la ***OMISSISS*** - Impresa Pulizie ***OMISSISS.***

In seguito alla sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria stipulato il ***OMISSISS*** con la ***OMISSISS*** società del ***OMISSISS*** per un valore complessivo di € ***OMISSISS*** - con il versamento alla firma di € ***OMISSISS*** più ***OMISSISS*** canoni mensili di € ***OMISSISS*** - la ***OMISSISS*** è divenuta infatti detentrice dell'immobile sito nel Comune di Anzio, ***OMISSISS***, iscritto al ***OMISSISS*** nel Comune di Anzio foglio n. ***OMISSISS*** parcella ***OMISSISS*** subb. ***OMISSISS***.

Ricevuta in data ***OMISSISS*** l'autorizzazione dalla proprietà del cespite alla sub-locazione, la ***OMISSISS*** ha concesso in affitto lo stesso immobile alla ***OMISSISS*** perché fosse dalla stessa utilizzato ad uso esclusivo di ***OMISSISS***, con annessi uffici e servizi igienici nell'ambito del servizio ***OMISSISS*** realizzato sul territorio anziate.

Il corrispettivo totale dovuto da ***OMISSISS*** per l'intera durata del contratto è pari ad € ***OMISSISS*** più IVA. Canoni che, solo per completezza informativa, si evidenza essere inferiori al corrispettivo versato da I.P.I. per la locazione finanziaria cui si è innanzi fatto cenno[28]. Tale dato, non elide la pregnante

[28] Il canone mensile, oltre IVA, da versare ad ***OMISSISS***. è stato fissato in € ***OMISSISS*** dal ***OMISSISS*** al ***OMISSISS*** in € ***OMISSISS*** mensili, per l'anno seguente, e cosi procedendo con un incremento mensile di € ***OMISSISS*** per ogni anno successivo, fino a giungere al versamento di € ***OMISSISS*** per il periodo dal ***OMISSISS*** al ***OMISSISS***

valenza economica dell'operazione negoziale di sub-locazione se si considera come la cessione della disponibilità dell'area consenta alla ***OMISSISS*** di ottenere un ristoro che compensa la sua inattività per le ragioni che a breve verranno esposte.

Si ritiene infatti necessario porre in immediata evidenza come la ***OMISSISS* - *OMISSISS*** sia destinataria di un vigente provvedimento interdittivo antimafia prot. n. ***OMISSISS*** adottato dal Prefetto di Roma il ***OMISSISS***[29].

Come emerge dalla lettura della menzionata interdittiva prefettizia, la ***OMISSISS*** dopo essere stata destinataria di analogo provvedimento adottato il ***OMISSISS*** (in quanto emerse situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa), in data ***OMISSISS*** ha presentato istanza di aggiornamento delle informazioni antimafia, successivamente integrata in data ***OMISSISS***. Sulla base dell'attività istruttoria ulteriormente sviluppata, sono stati riscontrati nuovi elementi di criticità nei confronti della società; il Prefetto di Roma ha ritenuto pertanto che l'attività di impresa potesse ancora agevolare, anche in maniera indiretta, gli affari criminali o esserne in qualche modo condizionata e che pertanto continuasse a sussistere la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose nei confronti della società.

Dal provvedimento interdittivo del ***OMISSISS*** emerge in modo evidente come gli allora soci del ***OMISSISS OMISSISS e OMISSISS*** fossero legati da oltre 20 anni a ***OMISSISS***, personaggio il cui rilevante spessore criminale è posto in evidenza da uno specifico focus delineato dalla Commissione di indagine che ne ha peraltro indagato l'importante trascorso affaristico-imprenditoriale, anche di carattere associativo, restituendo un'immagine di estrema pericolosità.

La disamina soggettiva esposta dalla Commissione ha posto in rilievo come il ***OMISSISS*** sia considerato dagli organi inquirenti come "*socio occulto*" di ***OMISSISS*** in ***OMISSISS***.

Con il subentro della ***OMISSISS*** nel servizio di igiene urbana si assiste al tentativo di aggirare i presidi di legalità che anni addietro avevano condotto alla revoca dell'aggiudicazione della gara per il servizio di gestione ***OMISSISS*** nei confronti della ***OMISSISS*** revoca che era stata disposta con determinazione n. ***OMISSISS*** a firma del ***OMISSISS OMISSISS*** attesa la sussistenza di un provvedimento interdittivo antimafia del Prefetto di Roma n. ***OMISSISS***.

Quanto rilevato consente di far emergere l'ostinazione delle consorterie criminali che, espulse anni addietro dal tessuto dei pubblici contratti, riescono con nuova veste ed in nuova forma a ristabilire

[29] Tale atto, impugnato, ha superato il vaglio del TAR Lazio (*OMISSISS*) e del Consiglio di Sato (*OMISSISS*).
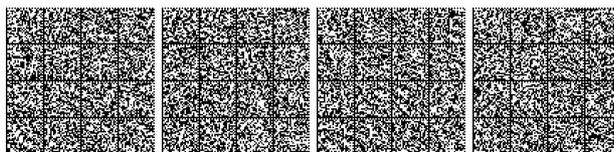
fruttiferi contatti nell'ambito del settore dei ***OMISSISS,*** fino a giungere alle più estreme delle conseguenze, ovvero consentire ad una impresa interdetta di sviluppare attività contrattuali con un soggetto pubblico.

Tale quadro ricostruttivo appare peraltro ulteriormente aggravato dalla circostanza che in occasione della prima interdizione della ***OMISSISS***, nel ***OMISSISS***, la società si occupava, tra l'altro, del servizio di igiene urbana nel limitrofo Comune di Nettuno, ente locale il cui territorio è praticamente saldato con quello di Anzio, la cui Amministrazione dunque avrebbe verosimilmente potuto avere, al tempo, conoscenza o, quantomeno, sentore della questione.

Del resto, non pare potersi trascurare come una gestione conforme ai canoni di legalità sarebbe stata possibile se fosse stato garantito il fisiologico ricorso agli strumenti di vigilanza in possesso dell'Ente, tra i quali rileva in primis quello propriamente a ciò deputato, ovvero il cd. "controllo analogo"; una mancanza che ha concorso a rendere possibile che una società interdetta, operante nel mondo dei rifiuti, sia pur sempre riuscita ad ottenere un ruolo all'interno del sistema delle commesse pubbliche.

2. *La società controllata OMISSISS e il caso OMISSISS*

Peculiari elementi sintomatici dei condizionamenti che incidono sulla gestione del territorio comunale possono essere rilevati anche nel settore delle concessioni demaniali nel quale peraltro opera la società controllata comunale ***OMISSISS*** costituita nel ***OMISSISS*** allo scopo di provvedere all'ammodernamento e alla successiva gestione dell'infrastruttura portuale neroniana.
In termini ricostruttivi, risulta opportuno rilevare che le aree demaniali di interesse sono state concesse alla ***OMISSISS*** da parte della Regione Lazio con atto di concessione demaniale marittima ***OMISSISS.***
A tale atto tuttavia non è seguita l'immediata effettiva consegna di tutte le aree oggetto del titolo concessorio, trasferimento che è avvenuto soltanto nel ***OMISSISS***.
In tale circostanza lo stato dei luoghi si caratterizzava per la presenza di una congerie di soggetti, a vario titolo legati alle attività portuali che occupavano la vasta area demaniale. Infatti già dal ***OMISSISS*** l'Ente locale, in forza della legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007 che aveva trasferito ai comuni le competenze relative alle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative aveva rilasciato numerose concessioni (e, in altri casi, le aveva prorogate), anche sulle aree destinate alla realizzazione della futura infrastruttura portuale.

Per tale ragione, all'esito della materiale consegna alla ***OMISSISS***, si rendeva necessario avviare attività finalizzate alla liberazione dei siti appartenenti al demanio portuale da parte degli occupanti divenuti ormai *sine titulo*.

Sin dal ***OMISSISS*** la ***OMISSISS*** aveva pertanto chiesto il rilascio delle predette aree anche in ragione del fatto che la controllata comunale avrebbe dovuto finanziarsi mediante la riscossione dei canoni derivanti da parcheggi, posti barca e aree a terra.

Dopo aver promosso ogni attività intesa a gestire la liberazione dell'area, sempre entro margini di salvaguardia degli interessi economici degli occupanti che svolgevano "attività principali" non in contrasto con la società controllata (ai sensi dell'*art. 45-bis cod. nav.*), la ***OMISSISS*** sollecitava la Regione Lazio, il Comune e il Demanio ad avviare le procedure di rilascio delle aree anzidette e presentava – in data ***OMISSISS*** - un formale atto di denuncia al Corpo di Polizia Locale nei confronti degli occupanti abusivi.

In data ***OMISSISS*** la Regione Lazio chiedeva al Comune di Anzio, competente in materia, di garantire l'effettiva restituzione delle aree ancora possedute *sine titulo* da parte degli occupanti e successivamente sollecitava l'adempimento con ulteriore nota del ***OMISSISS*** soprattutto con riferimento ai "concessionari comunali" di attività turistico-ricreative, divenuti abusivi.

A distanza di circa un mese, nel ***OMISSISS*** il Comune adottava le misure ritenute necessarie allo sgombero notificando le ordinanze sindacali nn. ***OMISSISS***, provvedimenti cui di fatto l'ente non dava però seguito nonostante i molteplici solleciti di ***OMISSISS*** Come si è visto, il Comune di Anzio aveva originato le concessioni per le quali si rendeva poi necessario attuare lo sgombero delle relative aree. Del resto, le azioni intraprese dal Comune erano state, almeno in alcuni casi di cui si scriverà oltre, assolutamente inefficaci e sintomatiche della resistenza attuata dall'Ente a detrimento dell'interesse pubblico.

Tra le molte interlocuzioni che si attestano sulla complessa ed articolata vicenda, la Commissione di indagine ha approfondito l'episodio relativo alle azioni intraprese dalla ***OMISSISS*** per ottenere la liberazione di un molo, indebitamente occupato da ***OMISSISS***, occupante abusivo di un tratto di banchina e relativi ormeggi nonchè nipote del celebre mafioso ***OMISSISS***, esponente di vertice della mafia italo americana.

Sul punto risulta utile rilevare come la funzione di ormeggio, integri un'attività (principale) concorrente con quella della controllata comunale, di fatto impedendo il rilascio di autorizzazioni *ex art. 45-bis*

cod. nav.; ed infatti, anche i ricorsi al TAR proposti da ***OMISSISS*** l'hanno visto soccombere all'esito del giudizio amministrativo.

Con riferimento a tale occupazione la Commissione di indagine ha rilevato l'inerzia dell'Amministrazione comunale, già destinataria nella persona del Sindaco ***OMISSISS*** di almeno due comunicazioni da parte della controllata comunale, risalenti al ***OMISSISS*** e al ***OMISSISS***. In particolare, con tale ultima nota, la ***OMISSISS*** nel sollecitare l'ente locale a dar seguito all'ordinanza di sgombero n. ***OMISSISS***, emessa dall'***OMISSISS OMISSISS*** nei confronti di ***OMISSISS*** rappresentava come la mancata attuazione del citato atto sindacale determinava un danno, quantificato in circa ***€ OMISSISS*** annui, dovuti, tra l'altro, all'occlusione del canale di finanziamento della ***OMISSISS*** relativo alla riscossione dei canoni per ormeggi, parcheggi e aree a terra.

In tal senso la ricostruzione fornita dalla Commissione di indagine pone in rilievo l'effettiva attivazione della controllata comunale, la quale tra il ***OMISSISS*** e il ***OMISSISS*** ha indirizzato all'ente locale almeno *n. 6* note di sollecito per richiedere lo sgombero e l'effettiva attuazione del richiamato provvedimento ordinatorio. Per contro l'ente locale ha serbato un comportamento inerte che ha indubbiamente agevolato le attività d'impresa dall'occupante ***OMISSISS***, unito da un legame di sangue con un esponente di spicco della mafia siciliana.

2.1 Il parcheggio d'interscambio di OMISSISS

Sempre nell'ambito dell'area portuale la Commissione ha preso in esame la gestione del parcheggio di interscambio di ***OMISSISS*** che assume particolare interesse per il rilevante valore economico e strategico imprenditoriale dell'area in questione.

Infatti, tra i canali di finanziamento della ***OMISSISS*** figura anche la riscossione dei canoni dei parcheggi delle zone a terra, ricadenti nel perimetro della citata concessione *n.* ***OMISSISS***.

Un assunto di pregnante rilievo ai fini della presente disamina è la considerevole valenza economica di tali attività di riscossione: secondo quanto emerso dalle attività sviluppate dalla Commissione di indagine tali canoni sarebbero quantificabili in oltre ***€ OMISSISS*** annui; un introito significativo che spetta alla società controllata, che li iscrive al proprio bilancio[30].

[30] Come esposto dalla Commissione di indagine all'interno della relazione, tale informazione è stata assunta in seguito ad interlocuzioni informali con alcuni tra gli amministratori presenti e cessati di *OMISSISS* nonché dedotta dallo stesso collegio ispettivo dalle dichiarazioni rese da *OMISSISS*, in sede dibattimentale nell'ambito del procedintento penale scaturito dall'indagine *OMISSISS*.
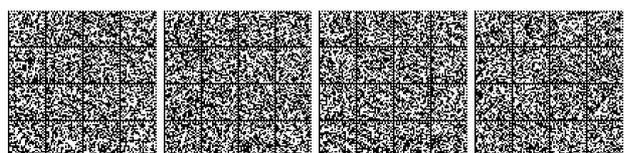
Tuttavia dal ***OMISSISS*** le aree destinate a tale funzione, in ragione della loro centralità nella topografia cittadina e per lo scopo cui assolvono, sono fatte oggetto di uno specifico protocollo[31] che ne rileva il preminente interesse pubblico, sottraendo in particolare l'area di parcheggio ubicata presso il ***OMISSISS*** alla competenza esclusiva della ***OMISSISS*** per assicurarne la libera fruizione da parte della cittadinanza.

Con riferimento all'utilizzo del predetto parcheggio, la Commissione di indagine ha rilevato come l'area in questione era da tempo utilizzata - non si comprende a che titolo - dalla ***OMISSISS OMISSISS.*** di ***OMISSISS***, operatore economico che usufruiva di quella porzione del demanio marittimo come parcheggio di interscambio per gli imbarchi verso le isole ponziane.

Tale situazione sembra porsi in aperto contrasto con lo spirito che ha animato la sottoscrizione del protocollo tra il *Comune* di Anzio e la ***OMISSISS*** che, per il ***OMISSISS***, vietava espressamente che specifiche categorie di utenti potessero utilizzare l'area in via prioritaria ed esclusiva. Peraltro si rileva come, in ottemperanza al predetto protocollo, lo stesso Comune aveva l'onere di vigilare sul rispetto di tale accordo, di cui era peraltro promotore.

Nel ***OMISSISS***, tuttavia la ***OMISSISS OMISSISS*** utilizzava le "*strisce blu*" presenti presso il ***OMISSISS*** per il parcheggio di auto dei propri clienti,

Tale informazione è desunta dalle lettere inviate agli uffici comunali nonchè dalla denuncia presentata da un diretto *competitor* della società della ***OMISSISS***, tale ***OMISSISS***, titolare della cooperativa di parcheggiatori ***OMISSISS*** autorizzata all'installazione di un modulo prefabbricato presso il vicino ***OMISSISS*** in data ***OMISSISS***.

La Commissione di indagine ha evidenziato come le doglianze della ***OMISSISS*** sarebbero state legate al fatto che la ***OMISSISS*** poteva contare su un rilevante vantaggio competitivo consistente nella possibilità di servirsi anche dell'area di ***OMISSISS*** che tuttavia, dall'anno successivo, sarebbe stata concessa in uso ad entrambe.

In data ***OMISSISS***, infatti, il ***OMISSISS*** della Polizia locale, ***OMISSISS OMISSISS*** indirizzava un messaggio di posta elettronica all' ***OMISSISS. OMISSISS***, a quel tempo ***OMISSISS*** della ***OMISSISS*** per chiedere la «*gratuita*» messa a disposizione di una parte del ***OMISSISS*** in favore delle «*aziende autorizzate*» per l'espletamento del servizio di ***OMISSISS***.

Tale richiesta veniva accolta dalla ***OMISSISS*** che - con lettera prot. n ***OMISSISS*** indirizzata al

[31] Protocollo di intesa entrato in vigore il ***OMISSISS***, giusta la deliberazione di Giunta n. ***OMISSISS***.
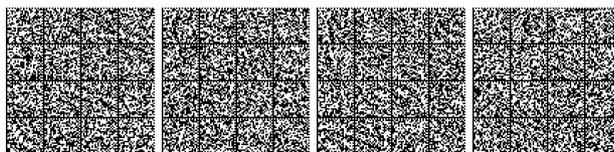
OMISSISS. OMISSISS - concedeva al Comune l'area richiesta a titolo gratuito, specificando che i terzi utilizzatori - con chiaro riferimento alle cooperative di parcheggiatori - dovevano essere individuati dal Corpo della Polizia locale.

Alla luce di tale intesa il ***OMISSISS*** veniva - per la parte richiesta - affidato a titolo gratuito dalla ***OMISSISS.*** all'Ente locale che, a propria volta, cedeva tali aree alle cooperative di parcheggiatori.

La ricostruzione documentale effettuata dalla Commissione di indagine induce a riflessioni di pregnante valenza esplicativa delle cointeressenze che potrebbero essere rilevate con riferimento alla vicenda in questione.

Ed invero, ciò che appare evidente è come l'intercessione del comandante della Polizia locale, ***OMISSISS*** si ponga in netta antitesi rispetto alle determinazioni comunali cristallizzate all'interno del predetto Protocollo d'intesa, ponendo alla base della propria richiesta una pretesa sostanzialmente illegittima poiché avente ad oggetto l'inesigibile frazionamento di una concessione demaniale.

L'assetto degli interessi generato dall'accoglimento della richiesta effettuata dal ***OMISSISS*** alla ***OMISSISS*** non soltanto costituiva fonte di pregiudizio nei confronti della stessa controllata comunale, ma determinava anche un immediato rilevante vantaggio economico e competitivo nei confronti dei predetti operatori economici. Questi ultimi avevano infatti la possibilità di utilizzare l'area gratuitamente concessa per lo sviluppo della loro attività imprenditoriale; un'attività d'impresa che poteva, attraverso l'intercessione dell'Ente locale, usufruire di un'area dallo smisurato valore strategico ed economico, il cui peso in termini monetari, come già rilevato, corrispondeva a €. ***OMISSISS*** La vicenda appare, peraltro, sintomatica di quanto sfocati fossero i confini tra Comune di Anzio e le sue società partecipate o controllate - in questo caso la ***OMISSISS*** - e di come l'Ente, per le questioni di proprio interesse, fosse fin troppo sollecito nell'avanzare richieste senza curarsi della loro legittimità, non mostrando la medesima perseveranza su altri aspetti ove il suo intervento sarebbe stato necessario, come per il "controllo analogo" sui bilanci o per lo sgombero di occupanti abusivi.

Di fatto la richiesta del *dott.* ***OMISSISS*** seppur esposta con un tenore che le conferiva una formale parvenza di regolarità amministrativa, in realtà, palesava molteplici criticità rispetto alla gestione di una questione che involgeva profili di interesse pubblico e che veniva sottoposta a criteri risolutori che non è dato comprendere se e in che termini fossero stati condivisi con gli organi politici del tempo.

Soltanto nel ***OMISSISS***, il ***OMISSISS*** dell'Ente ***OMISSISS OMISSISS***, evidentemente resasi conto della grave stortura amministrativa consumatasi in periodo precedente al suo incarico, segnalava la
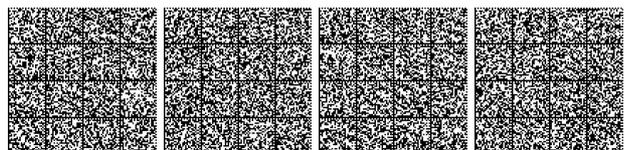
vicenda avvenuta nel ***OMISSISS*** alla ***OMISSISS***[32], ravvisando, come principale criticità, la gratuità della concessione delle aree.

In questo senso si apprezza la pregnante valenza sintomatica della ingerenza di interessi opposti rispetto a quelli dei quali è depositaria l'Amministrazione comunale, che oltre a favorire gli operatori economici interessati dalla "concessione" dell'area, si infliggeva un significativo irragionevole pregiudizio economico, foriero di responsabilità erariale.

Anomala appare tuttavia anche l'azione intrapresa dal ***OMISSISS del Comune di Anzio*** il quale, con un evidente discarico di responsabilità, demandava alla stessa controllata comunale l'incombenza del recupero dei crediti vantati dall'ente.

Si ravvisa, ancora una volta, l'ambiguità del rapporto che il Comune teneva verso le proprie partecipate: dapprima richiedeva e otteneva un'area a titolo gratuito per poi cederla agli operatori economici individuati da parte degli uffici comunali. Infine, a tre anni di distanza e dopo aver constatato le carenze e le gravi illegittimità del proprio operato, l'*Ente locale* si sottraeva al recupero dei crediti nei confronti degli operatori economici favoriti dal suo operato - preservandone anche i rapporti - per delegare tale onere alla stessa ***OMISSISS*** che, peraltro, permanendo in una condizione di soggiacenza si prestava a tale funzione.

Quanto agli anni successivi al ***OMISSISS***, le aree venivano nuovamente concesse alle cooperative e società di parcheggiatori previo pagamento di un canone calcolato da ***OMISSISS*** sulla base del numero di stalli di sosta richiesti e autorizzati. La documentazione esaminata dalla Commissione di indagine ha permesso di rilevare come sia nel ***OMISSISS*** che nel ***OMISSISS*** le società ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** sono state autorizzate ad operare presso ***OMISSISS***.

Con specifico riferimento al ***OMISSISS*** a fronte di un iniziale rigetto delle istanze formulate dai suddetti operatori economici per ottenere le aree da adibirsi a parcheggio d'interscambio la ***OMISSISS*** contraddiceva il suo orientamento concedendo le aree richieste a ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** e richiedendo i canoni per l'occupazione del suolo demaniale, ritenendo il «*permanere della necessità di pubblica utilità*» alle autorizzazioni ricevute dalle suddette imprese da parte «*dell'Amministrazione Comunale*» che, pertanto, si era nuovamente fatta portatrice delle istanze e degli interessi dei parcheggiatori.

---

[32] La Corte dei Conti disponeva accertamenti sulla vicenda e richiedeva allo scopo una dettagliata relazione sulla vicenda al ***OMISSISS*** (cfr. missiva e allegato Decreto a firma del ***OMISSISS*** dott. ***OMISSISS***, assunta a protocollo del Comune di Anzio col n ***OMISSISS***). Faceva seguito la relazione a firma del nuovo dirigente ***OMISSISS***, *dott.* ***OMISSISS*** (protocollo Comune di Anzio n. ***OMISSISS***).
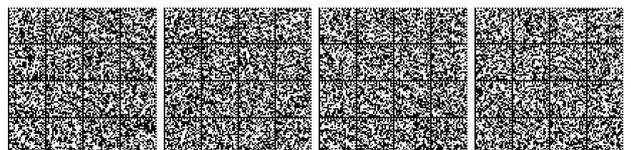
Le risultanze documentali relative agli anni ***OMISSISS*** hanno dimostrano una diversa gestione delle aree di ***OMISSISS***.

Con una lettera del ***OMISSISS***, indirizzata al ***OMISSISS OMISSISS*** e al nuovo ***OMISSISS***, ***OMISSISS***. ***OMISSISS***, infatti, la ***OMISSISS*** comunicava l'intenzione di indire una procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un operatore economico a cui affidare la gestione dell'area di sosta presente presso il ***OMISSISS***.

Esplicativo appare, peraltro, il chiaro riferimento, espresso dalla ***OMISSISS***, in merito al significativo valore economico dell'area nonché al suo utilizzo, attesa la ravvisata necessità di «*ottimizzare gli incassi derivanti dall'area di parcheggio*» con, peraltro, l'esplicita richiesta al *Comune di Anzio* di porre in essere politiche di controllo sulle predette aree al fine di «*minimizzare il danno economico derivante dal mancato pagamento della sosta*».

Tale prospettazione mette in limpida evidenza, anche nei confronti dell'Amministrazione comunale, quanto il fruttifero valore dell'area costituisse una voce economica rilevante per il bilancio della controllata comunale, e come la stessa potesse contestualmente costituire una significativa fonte di "*utilità*" a vantaggio degli operatori economici ai quali è stata affidata - finanche gratuitamente nel 2017 - con pregiudizio per le casse comunali.

In merito alla gestione delle aree di parcheggio e alle attività di interscambio presenti nei pressi dell'infrastruttura portuale, la Commissione di indagine ha posto in rilievo come nel periodo tra il ***OMISSISS*** e il ***OMISSISS*** il ***OMISSISS OMISSISS*** abbia contrastato l'esercizio non autorizzato di attività economiche collegate all'attività primaria di parcheggio su suolo pubblico, intendendo porre a regime un sistema di interscambio e di gestione delle aree antistanti l'infrastruttura portuale che garantisse la viabilità e il fisiologico e regolare trasbordo dei passeggeri in arrivo o in partenza per ***OMISSISS***.

Inoltre, merita rilevare come nel ***OMISSISS*** il ***OMISSISS*** avesse concesso parere favorevole alla installazione di un gazebo in ***OMISSISS*** da parte delle società ***OMISSISS***. e ***OMISSISS*** precisando che tale presidio veniva autorizzato esclusivamente per scopi pubblicitari e informativi. L'anno successivo, invece, tale nulla osta non veniva confermato. Per il ***OMISSISS***, infatti, il ***OMISSISS OMISSISS*** esprimeva parere negativo alla concessione dell'area anzidetta, esponendo motivazioni connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla regolare viabilità e al presidio dell'immagine cittadina, addirittura spingendosi ad auspicare una gestione diretta del predetto *terminal* di scambio.

Difformemente da quanto precisato e più volte ribadito dal ***OMISSISS***, tuttavia, il nuovo ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, espressione della compagine comunale, il ***OMISSISS*** concedeva nuovamente

le aree a soggetti privati affidando, in ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** *stalli* alla ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** *stalli* a ***OMISSISS***. di ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** *stalli* a ***OMISSISS*** di ***OMISSISS*** .

L'ampia disamina sviluppata in ordine alle modalità con le quali, a partire dal ***OMISSISS*** sono stati composti i diversi interessi che gravitano attorno alla gestione dell'area di ***OMISSISS***, consegna un quadro indiziario di estrema gravità nel quale si addiviene ad utilizzo non adeguatamente ponderato di un bene pubblico. La ricostruzione effettuata, infatti, dimostra come un'area affidata in regime di concessione demaniale ad una società controllata dal *Comune di Anzio* è stata in parte sostanzialmente consegnata a soggetti privati disattendendo il prevalente interesse – anche di carattere economico – della collettività. Il ruolo assunto dall'Ente locale nel consentire - se non addirittura favorire - tale sovversione dei più basilari principi di buona amministrazione rinviene nell'identità degli operatori economici beneficiati un elemento di diretta emersione delle cointeressenze con il potere mafioso.

Lo *screening* delle società coinvolte nella vicenda in commento da parte della Commissione consente di riferire la gestione degli organismi societari ***OMISSISS***, ***OMISSIS***, ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** a persone con una diretta implicazione con il mondo della criminalità organizzata.

Quanto appena rilevato trova nelle risultanze giudiziarie dell'operazione ***OMISSISS*** un importante approdo dimostrativo. Tale attività di indagine ha permesso infatti di ricostruire una fitta trama di rapporti e affari criminali condotti nell'ambito delle attività economiche effettuate presso l'infrastruttura portuale di Anzio da parte di diversi soggetti, alcuni dei quali riconducibili al clan camorristico dei ***OMISSISS***. In particolare gli esiti investigativi dell'operazione ***OMISSISS*** hanno permesso di acclarare la messa in atto di un programma criminoso di natura estorsiva perpetrato ai danni di ***OMISSISS***, rappresentante legale della ***OMISSISS***. Come si è già avuto modo di rilevare l'attività estorsiva ha visto coinvolti il boss di camorra ***OMISSISS***, e i pluripregiudicati ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** *e* ***OMISSISS***. Nelle carte delle indagini e del processo sono state poste in evidenza le posizioni di ***OMISSISS***, titolare della ***OMISSISS*** escussa tra i testimoni, quella di ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** dell'***OMISSISS*** ***OMISSISS***, per il suo legame con le ***OMISSISS*** ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, nonché la figura di ***OMISSISS***, all'epoca ***OMISSISS*** del Comune di Anzio.

Per ogni società la Commissione di indagine ha posto in evidenza cointeressenze o vicende giudiziarie che le hanno interessate, direttamente o per tramite dei loro stessi componenti.

Per la ***OMISSISS*** è stato rilevato come la stessa faccia capo alla già più volte citata ***OMISSISS*** ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** della stessa ***OMISSISS***. Con riferimento a quest'ultimo il collegio ispettivo ha ritenuto di porre in rilievo - per la sua valenza dimostrativa delle cointeressenze con
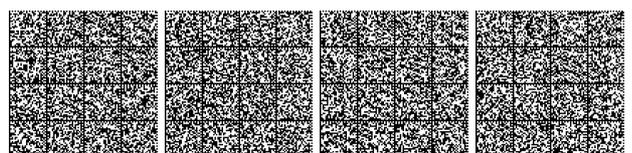
la politica - il suo ruolo di ***OMISSISS OMISSISS*** del quale fanno parte la ***OMISSISS***, la ***OMISSISS*** - e la ***OMISSISS.***

Parimenti, la Commissione di indagine ha individuato una più sfumata nota di cointeressenza, ritenendo meritevole di rilievo la circostanza che, per l'anno ***OMISSISS***, la ***OMISSISS*** si sia servita del parcheggio ("*serbatoio*") messo a disposizione dalla ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** dell'ex ***OMISSISS OMISSISS***, sulla base di un contratto di locazione.

Per le due società, oggi inattive, ***OMISSISS***. e ***OMISSISS*** è stata accertata la loro riconducibilità rispettivamente a ***OMISSISS*** e sua figlia ***OMISSISS.***

Quest'ultima è figlia di ***OMISSISS***, pluripregiudicato con il quale ***OMISSISS*** ha intrattenuto, in passato, una relazione affettiva. Nell'ambito delle attività di controllo del territorio è stata riscontrata, anche di recente, la frequentazione tra la titolare di ***OMISSISS*** e soggetti con precedenti penali anche di rilievo (***OMISSISS***, ***OMISSISS***, quest'ultimo *ex multis* attinto da provvedimento contro la criminalità mafiosa ex art. art.12, d.l. 306/1992).

Infine, per la società ***OMISSISS*** la Commissione di indagine ha rappresentato la sua diretta riconducibilità - in qualità di proprietario - al già citato ***OMISSISS*** mentre la relativa gestione è stata affidata a suo ***OMISSISS OMISSISS***, il quale riveste il ruolo di Amministratore unico.

Come si è già rilevato, ***OMISSISS*** è un elemento di spicco della criminalità di Anzio ed è stato coinvolto in procedimenti penali che riguardavano nomi di vertice delle associazioni mafiose campane, su tutti il boss ***OMISSISS***, esponente di alto rilievo del clan dei casalesi.

Con riferimento ai rapporti che sussistono tra gli operatori economici sopra richiamati, appare peraltro opportuno porre in rilievo quanto espressamente riportato nella relazione commissariale nella quale si rappresenta come più fonti tendano ad indicare ***OMISSISS*** come prestatrice d'identità per conto del ***OMISSISS***, ancorchè la stessa Commissione di indagine abbia manifestato di non aver potuto fornire riscontri inequivocabili su tale aspetto.

Infine, ulteriori e significativi elementi di interconnessione tra gli operatori economici in disamina e il mondo della criminalità sono stati desunti anche dalla lista dei dipendenti delle società in rilievo, molti dei quali connotati da precedenti penali o controllati in compagnia di persone con trascorsi criminali.

3. *Le concessioni demaniali marittime turistico - ricreative*

Sul territorio di Anzio sussistono circa 70 concessioni demaniali marittime, 43 delle quali finalizzate all'esercizio delle attività di stabilimento balneare. La concessione di aree demaniali è stata formalizzata, nella quasi totalità dei casi, dalla *Regione Lazio*, in epoca antecedente al trasferimento di competenze all'Ente locale, nel ***OMISSISS***, il quale ha, tuttavia, l'onere della gestione di tali concessioni, con potere di revoca. Al Comune competono, peraltro, le attività di gestione delle istruttorie annuali per le segnalazioni certificate di inizio attività, come previsto dall'art. 5 della Legge regionale n. 13/2007. Nel rilevare che il settore delle concessioni demaniali marittime risulta soggetto a richiesta di documentazione antimafia (*art. 67, lett. b) L. 159/2011*), la Commissione di indagine ha inteso approfondire l'effettiva adozione dei presidi di legalità prescritti dalla normativa vigente in materia, ponendo peraltro in rilievo la natura stagionale delle attività svolte presso le aree demaniali in questione. In tal senso è stato precisato come, proprio in forza della diretta competenza comunale in materia e della relativa sottoposizione al regime di autorizzatone S.C.I.A., il Comune di Anzio avrebbe dovuto annualmente sottoporre a richiesta di documentazione antimafia le compagini sociali concessionarie o gestori del demanio marittimo. Invece, dal ***OMISSISS*** ad oggi, l'Ente non ha formulato alcuna richiesta di informazioni antimafia per i concessionari del demanio marittimo, né per i sub concessionari ex art. 45-bis cod. nav., limitandosi alla acquisizione di mere «*autocertificazioni antimafia*» ed alla richiesta dei «*certificati penali*» con riferimento, peraltro, ai soli legali rappresentanti delle compagini sociali; accertamenti che, in taluni casi, non sono stati neppure estesi alla totalità dei soci.

Nello specifico, la Commissione ha rilevato, una generale condizione di inefficacia e inadeguatezza del sistema dei controlli sulle procedure di affidamento adottate dall'Ente, nella quale emerge chiaramente l'incongruità delle verifiche poste in essere sui concessionari del settore balneare.

Il Collegio ispettivo ha posto in evidenza come tale situazione, direttamente riscontrata, abbia fatto emergere la presenza di interessi criminali anche in tale specifico settore. Da una verifica "a campione", operata sulle compagini sociali delle società concessionarie di aree demaniali marittime utilizzate come stabilimenti balneari o di ristorazione sono infatti emersi univoci e rilevanti elementi di collegamento tra queste attività economico-imprenditoriali e soggetti contigui alla criminalità organizzata. In altri casi è stata accertata anche la cointeressenza economica, in tale settore, di prossimi congiunti di alcuni amministratori locali.

3.1. *Lo stabilimento balneare OMISSISS*

Le rappresentate criticità, rilevate nell'ambito delle attività ispettive sviluppate dalla Commissione di indagine in ordine alla corretta applicazione della normativa finalizzata al contrasto delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici sono state nello specifico riscontrate presso lo stabilimento balneare ***OMISSISS di OMISSISS***.

Nella scarna e lacunosa documentazione fornita dall'Ente locale la società in questione compare per la prima volta nell'istanza *ex L. 145/2018*, del ***OMISSISS***, finalizzata all'ottenimento della proroga della concessione sino al ***OMISSISS***.

Rispetto a tale richiesta, in data ***OMISSISS***, a stagione balneare conclusa, il ***OMISSISS. OMISSISS*** ha disposto l'avvio del procedimento di estensione *ope legis* della concessione demaniale marittima ***OMISSISS***, prescrivendo che il rilascio della concessione può avvenire solo previa acquisizione di documentazione integrativa da parte del concessionario, tra cui la «*dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011*;» dichiarazione che deve essere resa «da *ogni intestatario/cointestatario della concessione, ed in caso di società, dal legale rappresentante e da ogni singolo socio [...]*».

Il ***OMISSISS***, il ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, inviava a ***OMISSISS*** del *Comune di Anzio* parte della documentazione richiesta, consistente nei moduli di autocertificazione antimafia e di assenza di condanne penali relativi alla sua esclusiva posizione personale, omettendo di presentare la documentazione sui restanti soci, ancorchè formalmente richiesta. Del resto, a fronte di tale omissione, la Commissione di indagine non ha riscontrato alcuna ulteriore richiesta di integrazione documentale da parte dell'Ente locale.

In data ***OMISSISS***, il *Comune di Anzio* richiedeva all'Ufficio del casellario della *Procura della Repubblica* presso il ***OMISSISS*** una verifica relativa al certificato penale del solo ***OMISSISS*** mentre nessuna richiesta veniva formulata in ordine ai certificati penali dei restanti soci, ossia ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***.

Con riferimento alla posizione dei restanti soci, gli archivi cartacei dell'Ufficio Demanio - cui la Commissione ha richiesto e ottenuto l'accesso dall'Autorità Giudiziaria che li ha sottoposti a sequestro nell'ambito dell'indagine ***OMISSISS*** - non hanno restituito alcun ulteriore riscontro documentale.

Come rilevato dal collegio ispettivo, il *modus procedendi* adottato dall'Ente locale nei confronti della ***OMISSISS*** si sarebbe distinto come caso a sé, ossia differente rispetto alla procedura seguita nei confronti delle altre società concessionarie. In altre circostanze, infatti, sebbene comunque non venissero richieste le informazioni antimafia, l'Ente locale provvedeva ad estendere il controllo relativo

ai "certificati" a tutti i membri delle compagini sociali. Nel caso di specie, invece, gli Uffici tecnici comunali non avevano formulato alcuna richiesta intesa all'acquisizione della documentazione concernente la posizione personale dei restanti soci.

Tale omissione risulta invero ingiustificabile se si considera che il Comune era sostanzialmente a conoscenza della reale composizione della compagine sociale, prontamente desumibile dalla copia della visura camerale nella disponibilità dell'Ente. Inoltre, durante l'accesso diretto agli archivi, effettuato in data ***OMISSISS***, la Commissione di indagine ha acquisito copia della documentazione relativa al rilascio della concessione del ***OMISSISS***, peraltro mai formalmente trasmessa alla stessa Commissione dall'Ente locale - nella quale risulta presente anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia sottoscritta dal socio ***OMISSISS***.

A tal riguardo, il collegio ispettivo ha peraltro precisato che - alla luce di quanto prodotto dall'Ente e rilevato in sede di accesso, in data ***OMISSISS*** - non risulta che gli uffici comunali preposti abbiano avviato alcuna successiva attività di verifica su tale autodichiarazione antimafia[33].

Nondimeno, il ***OMISSISS*** l'Ente ha adottato l'atto di proroga della concessione, con scadenza al ***OMISSISS***. Tale provvedimento è stato sottoscritto dal solo ***OMISSISS*** della società concessionaria, ***OMISSISS*** e dal ***OMISSISS OMISSISS*** responsabile del *Demanio marittimo comunale*. La concessione è stata dunque prorogata nonostante l'assenza di una documentazione la cui *ratio* è proprio quella di opporre un presidio di legalità avverso fenomeni di infiltrazione criminale nel tessuto economico del Paese; documentazione - peraltro obbligatoria - che, seppur formalmente richiesta dall'Ente, nella sostanza era rimasta priva di effettiva produzione.

Quanto rappresentato si raccorda in modo emblematico con un elemento di assoluto valore dimostrativo della permeabilità dell'Ente locale agli interessi della criminalità organizzata.

La Commissione di indagine ha infatti accertato che il legale rappresentante di ***OMISSISS, OMISSISS*** è il ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, alias ***OMISSISS***, anch'egli socio dello stabilimento balneare nonché destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito dell'indagine ***OMISSISS*** e che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Del resto, come si evince dalla relazione commissariale neppure a seguito dell'arresto del ***OMISSISS*** il Comune ha provveduto a richiedere documentazione antimafia alla società ***OMISSISS*** che infatti

[33] Sul punto, risulta opportuno ribadire come la documentazione antimafia abbia durata limitata e sia soggetta ad aggiornamento periodico, proprio al fine di intercettare l'eventuale perdita dei requisiti soggettivi di concessionari ed appaltatori. Deve quindi ritenersi che nessuna verifica di tali requisiti sia stata operata nei nove anni successivi al rilascio della concessione.

prosegue nella gestione dello stabilimento balneare pur in assenza dell'accertamento dei requisiti soggettivi essenziali.

Inoltre, a completezza del quadro ricostruttivo finora tracciato, si rappresenta che, in seguito all'accesso diretto alla documentazione del Demanio marittimo, avvenuto in data ***OMISSISS***, la Commissione di indagine ha potuto rilevare l'esistenza, *sin dal* ***OMISSISS***, di numerose *istanze di sub-concessione* presentate ai sensi dell'art. *45-bis cod. nav.*, da tale ***OMISSISS***, in qualità di ***OMISSISS*** della Concessione demaniale marittima *n.* ***OMISSISS*** mediante la società ***OMISSISS*** in favore della società ***OMISSISS*** (precedente concessionaria)[34].

Gli archivi cartacei e digitali consultati dalla Commissione hanno consentito di accertare la presenza di analoghe istanze in favore della ***OMISSISS*** *di* ***OMISSISS*** per gli anni dal ***OMISSISS*** *al* ***OMISSISS***.

Dall'esame documentale effettuato dalla Commissione di indagine è emerso che quasi tutte le richieste di sub-concessione sono state accolte dagli uffici comunali.

Nel ***OMISSISS*** l'autorizzazione era stata invece negata in ragione della «si*tuazione debitoria*» nei confronti dell'Ente locale e per ragioni analoghe il procedimento inteso al rilascio dell'autorizzazione alla sub-concessione veniva sospeso anche nel successivo anno ***OMISSISS***[35].

Tali decisioni venivano assunte in osservanza del precetto normativo previsto all'*art. 14* del Regolamento della Regione Lazio n. ***OMISSISS*** in osservanza del quale l'Ente locale provvedeva alle verifiche sulla sola regolarità nel versamento dei canoni da parte del concessionario senza tuttavia soffermarsi sulla verifica dei *requisiti morali* del sub concessionario, non riscontrandosi - come più volte ribadito - alcun elemento dimostrativo dell'effettivo controllo di tali profili da parte dei preposti uffici tecnici comunali.

---

[34] Del resto, già per l'anno ***OMISSISS*** è stata rinvenuta un'autorizzazione a firma del ***OMISSISS*** con cui si autorizzava la *sub-concessione* alla ***OMISSISS*** (precedente concessionaria) per la stagione balneare ***OMISSISS*** mentre non è stata rinvenuta la correlata istanza presentata dalla società ***OMISSISS.***

[35] Sulla questione si rappresenta che il ***OMISSISS***, con propria lettera, la Regione Lazio aveva comunicato al Demanio Marittimo dell'Ente che «*il concessionario* ***OMISSISS*** *di* ***OMISSISS*** *ha effettuato i seguenti versamenti a titolo di imposta regionale: €* ***OMISSISS*** *(annualità* ***OMISSISS****); €* ***OMISSISS*** *(annualità* ***OMISSISS****); (...)*» e che «*Dai controlli effettuati si riscontra una irregolarità nei versamenti, non essendo conformi a quanto richiesto da codesto ente con gli ordinativi di introito*». È il caso di precisare che il mancato pagamento di due canoni concessori consecutivi sarebbe causa di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47, lett. D del Codice della Navigazione.
Ad ogni modo – a distanza di un mese - il successivo ***OMISSISS***, con nuova lettera, la Regione Lazio comunicava l'avvenuto pagamento dei canoni mancanti per gli anni ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** da parte del concessionario, rappresentando tuttavia che «*i suddetti versamenti sono stati effettuati oltre i termini di scadenza e pertanto (...) si provvederà alla contestazione per tardivo pagamento (...)*».
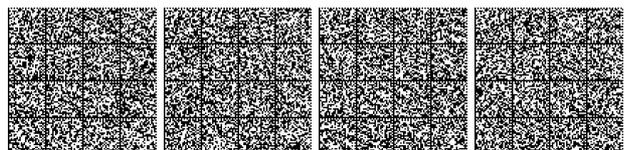
3.2. *La concessione demaniale marittima OMISSISS*

La dinamica degli eventi che si procede ora ad analizzare rappresenta una delle più esplicative dimostrazioni di come le scelte politiche dell'Amministrazione locale abbiano potuto generare evidenti occasioni di cointeressenza e guadagno per soggetti appartenenti alla classe politica o persone contigue alla criminalità presente nel territorio anziate.

La vicenda trae origine nel corso della precedente consiliatura, con l'adozione da parte della Giunta comunale, in data ***OMISSISS***, di una deliberazione con la quale si autorizzavano temporaneamente alcuni titolari di chioschi per la rivendita di giornali, insistenti in prossimità del demanio marittimo comunale, alla *«somministrazione di prodotti alimentari posti in vendita»*.

Tale permesso era valido solo per il periodo ***OMISSISS*** di ogni anno ed era sostanzialmente condizionato al *«possesso dei necessari requisiti morali e professionali»* nonché alla prescrizione che le strutture fossero *«collocate ad una distanza non superiore a metri lineari 80 dalla linea dividente del demanio marittimo»*.

In tal senso, quindi, la deliberazione della Giunta comunale non interessava indistintamente tutti i «*chioschi – edicola*» del territorio comunale, ma unicamente quelli posti a ridosso del Demanio marittimo, con ciò introducendo un evidente elemento di differenziazione tra gli operatori economici del medesimo settore.

Tralasciando gli aspetti concernenti la possibile illegittimità amministrativa della deliberazione in commento, specificamente rappresentati dalla *Commissione di indagine*[36], appare significativo rilevare che, tra le edicole beneficiate dalla novella introdotta dalla richiamata deliberazione di giunta, figurava anche quella di cui alla concessione demaniale marittima *n.* ***OMISSISS***, rilasciata a ***OMISSISS*** al fine di svolgere attività di *«chiosco per rivendita di giornali»*.

Il ***OMISSISS***, mediante apposita licenza di subingresso rilasciata dall'Ufficio del Demanio comunale ai sensi dell'*art. 46 cod. nav.*, ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** dell'***OMISSISS OMISSISS*** subentrava in tale concessione.

Come appena specificato, la concessione aveva ad oggetto l'occupazione di suolo pubblico del demanio marittimo (***OMISSISS***) per *«un chiosco per la rivendita di giornali»*.

---

[36] Sul punto la Commissione di indagine ha posto in rilievo come la delibera sia in contrasto con la Legge Regionale 4/2005 (*«Sistema della vendita quotidiana e periodica»*) risultando illegittima per *«illogicità della motivazione»*, *«omissione procedimentale»*, ravvisando in tali anomalie l'integrazione del vizio dell'*«eccesso di potere»*.

Particolare rilevanza ai fini della presente disamina appare rivestita dalle dinamiche e dal tempismo degli eventi: la scrittura privata autenticata n ***OMISSISS*** di cessione dell'azienda, intervenuta tra ***OMISSISS*** (parte venditrice) e ***OMISSISS*** (parte cessionaria), reca la data del ***OMISSISS***, di appena *16 giorni* successiva alla deliberazione della Giunta comunale[37]e, peraltro, a stagione terminata.

Il ***OMISSISS*** il nuovo concessionario inoltrava all'Ufficio politiche delle entrate - Demanio marittimo del Comune di Anzio un'istanza con la quale chiedeva che la concessione demaniale marittima n. ***OMISSISS*** «*inserita nelle concessioni turistico-ricreative con scopo di chiosco per rivendita di giornali*» venisse trasformata affinchè «*l'attività prevalente*» della stessa potesse «*far riferimento all'art. 3, lett. e), del Regolamento Regionale n.* ***OMISSISS*** », ossia alla somministrazione di alimenti, bevande e generi di monopolio.

In tale istanza la richiedente precisava, peraltro, che l'attività richiamata all'art. *3 lettera e)* del predetto regolamento regionale[38]era già autorizzata quale «*attività secondaria*» della concessione, con un tacito riferimento all'autorizzazione al temporaneo esercizio (stagionale) delle attività di somministrazione di cibi e bevande concessa l'anno precedente con delibera di Giunta comunale sul presupposto di quanto statuito dalla Legge della Regione Lazio n. ***OMISSISS***, che, tuttavia, in alcun modo prevede la possibilità di modificare l'oggetto sociale principale del settore che si prefigge - tutt'al più - di regolamentare.

La richiesta di ***OMISSISS*** veniva, del resto, accolta dalla stessa Amministrazione comunale che, con deliberazione di Giunta n. ***OMISSISS*** demandava «*al responsabile del 7° S.C. Politiche delle entrate e Demanio Marittimo l'avvio delle procedure di Legge previste al fine di autorizzare la modifica della concessione demaniale marittima n.* ***OMISSISS*** *in attività turistico ricreativa per la somministrazione di alimenti e bevande, in sostituzione dell'attività di rivendita giornali e riviste*». Sul punto, la Commissione di indagine ha riscontrato forti profili di illegittimità della determinazione amministrativa sopra richiamata, rilevando come la stessa si ponesse *apertis verbis* in contrasto con la Legge della Regione Lazio n. 4/2005.

Quest'ultima, infatti, nell'atto di Giunta era stata richiamata in modo non pertinente in quanto afferente

---

[37] Il negozio era concluso al prezzo di € ***OMISSISS*** e riguardava *"l'azienda commerciale sita in Anzio,* ***OMISSISS*** *avente ad oggetto l'esercizio pubblico in forma stagionale di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici in chiosco (...)****OMISSISS***, come specificato nella scrittura privata autenticata, acquisiva il materiale possesso dell'azienda il medesimo ***OMISSISS***.

[38] Art. 3 lett. e), Reg. Regione Lazio n. 19/2016: «*(...) esercizi di ristorazione, gli esercizi commerciali che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime assentite in concessione la cui principale attività consiste nella somministrazione di alimenti, bevande e generi di monopolio nel rispetto della normativa vigente in materia*».
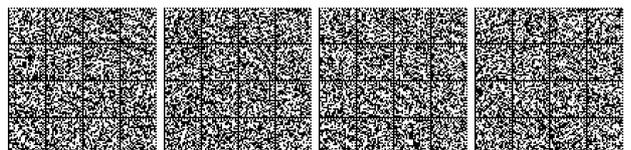
alla vendita della stampa quotidiana e periodica. Nel caso di specie, invece, la Giunta comunale aveva deliberato su una questione diversa: il cambio dello «*scopo principale*» di una concessione demaniale marittima, con l'effetto peraltro di ridurre l'offerta di carta stampata, senza che ciò fosse peraltro parte di una più ampia pianificazione a livello comunale.

In tal senso, dunque, l'avvicendamento delle due deliberazioni di Giunta sopra richiamate, intervenute nel corso della consiliatura precedente (***OMISSISS***) e della successiva (***OMISSISS***) - delle quali era parte ***OMISSISS*** - ha condotto allo strumentale aggiramento della norma regionale, avendo reso quantomeno più sfumati i contorni dell'oggetto della concessione n. ***OMISSISS***.

Inoltre, la Commissione di indagine ha rilevato come la deliberazione della Giunta ***OMISSISS*** risultasse illegittima, oltre che per il suo contenuto, anche poiché in aperta violazione con il canone di imparzialità che dovrebbe ispirare l'azione amministrativa soprattutto nell'esercizio di poteri discrezionali. Il collegio ispettivo ha rappresentato come la deliberazione abbia attuato una forma di disparità di trattamento nei confronti dei restanti operatori economici del settore[39].

Tornando a trattare l'evoluzione della vicenda in commento, con atto suppletivo *n.* ***OMISSISS***, il responsabile del ***OMISSISS*** rilasciava, come disposto dalla delibera di Giunta comunale, l'autorizzazione a trasformare lo scopo della concessione demaniale marittima n. ***OMISSISS*** *«da attività di rivendita giornali ad attività di chiosco bar»*, previo ottenimento delle licenze amministrative previste.

In data ***OMISSISS*** interveniva la scrittura privata autenticata tra ***OMISSISS*** e la ***OMISSISS*** rappresentata dal suo amministratore unico ***OMISSISS.*** La parte venditrice, ***OMISSISS*** alienava con tale atto *«l'azienda commerciale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande in Anzio,* ***OMISSISS.***

Il corrispettivo della cessione era concordato tra le parti in € ***OMISSISS***, di cui ***OMISSISS*** per l'avviamento e i restanti € ***OMISSISS*** per le attrezzature commerciali.

L'operazione - alla quale, come è evidente, le deliberazioni della Giunta comunale n. ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** concorrevano, in modo non esclusivo, ma certamente preponderante - generava per la parte venditrice, ***OMISSISS*** - madre dell'***OMISSISS OMISSISS*** - una plusvalenza di € ***OMISSISS OMISSISS***, realizzata in un lasso temporale di appena ***OMISSISS*** e pari al ***OMISSISS***

[39] Con riferimento ai richiamati profili di illegittimità la Commissione di indagine ha rilevato come l'autorizzazione concessa unicamente al chiosco di *OMISSISS* - fermi restando gli adempimenti di cui alla *L.R. Lazio n. 4/2005* avrebbe potuto essere rilasciata solo ai sensi del *Codice della Navigazione*, onde evitare la decadenza della concessione *(art. 47 lett. "e" cod. nav.)*.
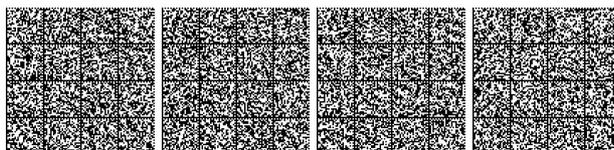
dell'investimento inizialmente operato,

La società ***OMISSISS*** di cui ***OMISSISS*** detiene una quota del ***OMISSISS*** subentrava quindi nella gestione del "chiosco bar" di ***OMISSISS***, giusta autorizzazione al sub-ingresso n. ***OMISSISS***, rilasciata dal Demanio marittimo comunale ai sensi dell'*art. 46 cod. nav.*

Al momento di autorizzare tale subingresso, gli uffici comunali avevano richiesto il rilascio dei certificati penali agli uffici giudiziali di ***OMISSISS***, sia per ***OMISSISS***, che per ***OMISSISS***, socia al ***OMISSISS***.

Inoltre, con istanza del ***OMISSISS OMISSISS***, nella sua qualità di amministratore della ***OMISSISS*** chiedeva all'Ufficio del Demanio marittimo comunale di poter a sua volta affidare la gestione del "chiosco bar" di ***OMISSISS*** a tale ***OMISSISS***, ai sensi dell'*art. 45-bis cod. nav.* Risultano in atti le successive richieste dei certificati penali, indirizzate dall'Ufficio Demanio marittimo alle Procure di ***OMISSISS***, da cui emergeva l'assenza di pregiudizi penali sulla ***OMISSISS***..

In data ***OMISSISS*** l'Ente autorizzava, quindi, il subingresso, dando seguito all'istanza del ***OMISSISS***.

Con riferimento alla posizione personale della ***OMISSISS*** in seguito agli accertamenti disposti dalla Commissione di indagine, risultano a carico della stessa, precedenti di polizia per violazioni dell'*art.75 del d.P.R. 309/1990* (detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti).

All'esito dei predetti accertamenti è emerso peraltro che la ***OMISSISS*** è compagna di ***OMISSISS***, *alias* ***OMISSISS*** che figura tra gli arrestati nell'abito dell'indagine ***OMISSISS*** soggetto "partecipe" di primo piano all'associazione di matrice *'ndranghetista* dedita al traffico di stupefacenti.

In tal senso appare chiaro il contesto criminale di riferimento del sub concessionario ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, soggetto tratto in arresto in data ***OMISSISS*** per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione armi.

Peraltro, risulta opportuno porre in rilievo la figura di ***OMISSISS***, che come si è avuto modo di rilevare, in data ***OMISSISS*** ha acquistato la ***OMISSISS*** da ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** dell'***OMISSISS OMISSISS***.

Gli accertamenti effettuati dalla Commissione di indagine hanno permesso di individuare elementi di criticità anche rispetto a tale figura imprenditoriale, in quanto soggetto cointeressato in numerose altre attività economiche del litorale. Nell'ambito delle verifiche relative ai rapporti di parentela e di frequentazione effettuate dalla Commissione, è stata rilevata l'imponente caratura criminale di ***OMISSISS OMISSISS*** di ***OMISSISS***, soggetto sul quale gravano plurimi e precisi elementi che provano la sua piena appartenenza al contesto delinquenziale. Già sorvegliato speciale di pubblica
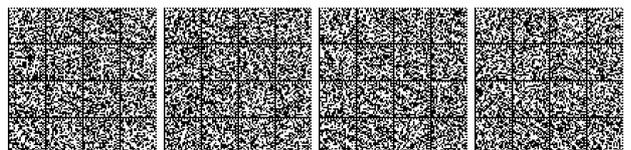
sicurezza, ***OMISSISS*** risulta attinto da innumerevoli precedenti di polizia e penali, come si evince dall'ampia illustrazione allo stesso dedicato da parte del collegio ispettivo nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L.

Delineato il quadro ricostruttivo afferente alla sussistenza di rapporti diretti tra soggetti inseriti nel tessuto economico neroniano ed esponenti della criminalità presente sul territorio di Anzio si evidenza la situazione di grave inefficienza amministrativa nel garantire i più basilari presidi di legalità.

Le informazioni riportate, certamente ostative al rilascio di licenze, subingressi e autorizzazioni di ogni tipo, sarebbero sicuramente emerse qualora il Comune avesse richiesto il rilascio della obbligatoria documentazione antimafia.

L'Ente locale richiedeva, invece, il rilascio dei certificati penali del sub concessionario alle Procure competenti per territorio; una richiesta documentale insufficiente rispetto alle finalità di contrasto all'infiltrazione della criminalità nel tessuto economico e sociale del territorio, vieppiù in aperta violazione delle prescrizioni del Codice antimafia che, all'*art. 67*, fa esplicito riferimento al rilascio della documentazione antimafia per le concessioni di beni demaniali richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriali.

L'istruttoria volta a tale produzione documentale comporta l'analisi di tutti gli elementi sintomatici di adiacenza o soggiacenza al contesto criminale dell'operatore economico scrutinato, ivi compresi quegli elementi (rapporti di parentela, di comparaggio, di convivenza, controlli del territorio, ulteriori cointeressenze, ecc.) che non figurano necessariamente sui certificati penali. Ciò anche in ragione del fatto che nell'ambito della «*prevenzione*» non rilevano unicamente quelle condotte che siano poi sfociate in una condanna o, finanche, in una contestazione di addebiti innanzi al giudice penale.

Per tali motivi, la richiesta formulata dall'Ente per l'acquisizione dei "*certificati penali*" (che, come si è prospettato per la concessione del ***OMISSISS*** del ***OMISSISS*** non veniva neppure effettuata per tutti i membri della compagine sociale) appare configurare l'adempimento di una incombenza formale piuttosto che l'attuazione di un sostanziale momento di precauzione, inteso a salvaguardare l'istituzione dalla compromissione con realtà delinquenziali nonché la loro ingerenza o il condizionamento.

In tal senso, a rilevare è la mancanza di un'adeguata attività istruttoria, ulteriormente aggravata dalla circostanza che la conoscenza del territorio avrebbe dovuto suggerire all'Ente l'adozione di ben altro tipo di precauzioni.

La disamina effettuata ha permesso di rilevare una serie di anomalie che si sono concretizzate finanche nel consentire al figlio di un sorvegliato speciale - quest'ultimo con gravi precedenti per droga, rapina,
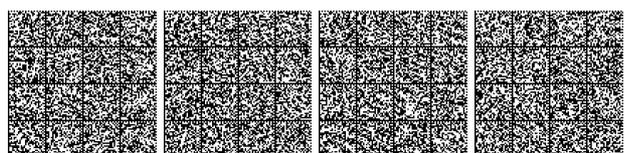
estorsione - di contrattare per anni con gli uffici del Demanio marittimo comunale, ottenendo numerose concessioni e sub-concessioni senza alcuna valutazione sulla legittimità di tali affidamenti.

E, d'altra parte, gli accertamenti volti al rilascio della documentazione antimafia servono anche ad impedire possibili elusioni della norma, ad esempio attribuendo la titolarità di imprese, concessioni e autorizzazioni in capo a parenti e prestanome degli esponenti dei cenacoli mafiosi.

Elusione, al contrario, assai semplice da operare nel caso in cui le uniche verifiche siano limitate alla richiesta - per altro selettiva - dei certificati penali.

3.3 *Il chiosco bar OMISSISS*

Il chiosco bar ***OMISSISS*** rappresenta un'ulteriore azienda presso la quale può essere rilevata l'esistenza di una sintomatica condizione di cointeressenza nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, essendo uno dei titolari del chiosco un prossimo congiunto di ***OMISSISS***[40].

Secondo l'illustrazione rappresentata della Commissione di indagine, soci della ***OMISSISS OMISSISS*** sono ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, entrambe con carica di Amministratore nonché ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** dell'ex ***OMISSISS OMISSISS*** detto ***OMISSISS***, entrato a far parte della compagine sociale sin dal momento della sua costituzione, avvenuta in data ***OMISSISS***, quando aveva appena ***OMISSISS***.

Come già rappresentato, in data ***OMISSISS*** la Commissione d'indagine ha provveduto a visionare direttamente i fascicoli dell'archivio del demanio.

In tale occasione il collegio ispettivo ha acquisito copia - precedentemente non trasmessa dall'Ente - dell'istanza del ***OMISSISS*** con la quale ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** hanno richiesto il sub-ingresso nella concessione ai sensi dell'art. *46 cod. nav.* A tale istanza erano allegate le autocertificazioni antimafia delle due donne nonché quella di un terzo socio, ***OMISSISS***.

Ciò dimostra che l'Ente era certamente a conoscenza della presenza del ***OMISSISS*** nella compagine

[40] Su questa vicenda, l'atto più risalente nel tempo ad essere stato sottoposto all'analisi della Commissione di indagine è la licenza di concessione demaniale marittima n. *OMISSISS* del Repertorio del *OMISSISS*, con cui si concedeva a *OMISSISS* una superficie complessiva di *OMISSISS* coperti in *OMISSISS*.
La concessione aveva una scadenza fissata al *OMISSISS*. Con licenza di subingresso n. *OMISSISS*, il *OMISSISS* autorizzava il subingresso nella concessione in favore della *società* *OMISSISS* rappresentata da *OMISSISS* e *OMISSISS*. Da accertamento sulla Banca Dati del Registro Imprese *OMISSISS* risulta che *OMISSISS* ha sede legale ad Anzio in *OMISSISS* e svolge attività di «*gestione di attività di commercio di prodotti alimentari, freschi, conservati e comunque preparati e confezionati compresi il pane, il latte e derivati e le bevande*».

sociale.

Sul punto, la Commissione di indagine ha inteso evidenziare che il nome del ***OMISSISS*** del ***OMISSISS OMISSISS*** è emerso unicamente dalle autocertificazioni antimafia inviate dalla società ***OMISSISS*** all'Ufficio del Demanio comunale in data ***OMISSISS***, al fine di ottenere la proroga della concessione demaniale[41].

La documentazione antimafia veniva successivamente trasmessa anche dalle altre due socie; tuttavia le successive verifiche operate dall'Ente si limitavano solo a queste ultime due, non contemplando ***OMISSISS***. Peraltro, tali attività di controllo consistevano unicamente nell'acquisizione dei "certificati penali" dai competenti uffici della Procura della Repubblica di ***OMISSISS***.

[41] Istanza prot. *OMISSISS*, poi ottenuta con atto di proroga prot. *OMISSISS* a firma del *OMISSISS OMISSISS*

4. *L'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali OMISSISS*

L'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali ***OMISSISS*** ha costituito oggetto di altra specifica attività di indagine sviluppata da parte della *Commissione ex art. 143 T.U.E.L.* Nell'ambito delle sue funzioni di accertamento, infatti, il collegio ispettivo ha rilevato numerose criticità e anomalie procedimentali che sono stati dallo stesso ricondotti ai profili di cointeressenza che legano l'Amministrazione comunale - complessivamente intesa - al sistema clientelare, contiguo alla criminalità, che gravita attorno alla gestione dei beni pubblici ricadenti nel territorio anziate.

Al fine di comprendere i profili di concreta emersione delle rilevanti anomalie emerse nel settore della gestione delle infrastrutture sportive, risulta necessario effettuare una breve premessa.

Gli impianti sportivi di ***OMISSISS*** - comunemente denominati ***OMISSISS*** - sono una infrastruttura del demanio comunale di Anzio, concessa in gestione dall'*Ente* ad associazioni sportive dilettantistiche. Dal ***OMISSISS*** la struttura comunale è stata affidata alla ***OMISSISS*** (da ora in avanti ***OMISSISS***), che, previa autorizzazione comunale, aveva poi sub-concesso in gestione parte dell'impianto ad altra associazione denominata ***OMISSISS***. In data ***OMISSISS*** è stata sancita la fusione tra ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** che hanno così dato vita ad una nuova società sportivo - dilettantistica denominata ***OMISSISS***, evento cruciale per il prosieguo della trattazione.

Ciò posto, risulta necessario soffermarsi sulla vicenda relativa alla regolarizzazione amministrativa dei profili concernenti la "*titolarità*" della concessione sugli impianti sportivi di ***OMISSISS***, in seguito alla predetta fusione.

Tale operazione negoziale infatti ha dato avvio ad una serie di interlocuzioni tra l'***OMISSISS OMISSISS*** e il *Comune di Anzio* che hanno disvelato, per quanto rilevato dalla Commissione di indagine, la realizzazione di una pregressa condotta antigiuridica e finanche illegittima da parte degli uffici comunali per non aver gli stessi, in violazione del regolamento in materia, revocato la concessione alla ***OMISSISS***, poiché debitrice di rilevanti somme nei confronti dell'Amministrazione. Inoltre, nel corso della disamina verranno poste in rilievo le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione la quale ha rilevato anche una serie di anomalie amministrative e gestionali che hanno reso l'iter procedimentale relativo alla nuova assegnazione dello ***OMISSISS*** afflitto da assenza di trasparenza e scarsa puntualità degli atti.

Entrando nel cuore della disamina, risulta opportuno rilevare che durante gli anni di precedente gestione, l'originario concessionario - ***OMISSISS*** - avesse accumulato nei confronti del Comune
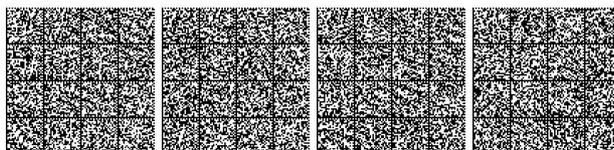
di Anzio un saldo debitorio corrispondente a € ***OMISSISS***[42].

Con riferimento ai rappresentati profili di morosità, risulta utile precisare che il regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, approvato con *D.C.C. 46/2000* stabilisce all'*art. 17* (*«revoca e sospensione della concessione»*) che il dirigente dell'*Area-Sport* revoca le concessioni di impianti nel successivo periodo, quando si verificano, tra le altre, la condizione di morosità dei pagamenti convenuti.

A tal riguardo, ciò che traspare chiaramente è come, nonostante l'effettiva consapevolezza da parte dell'Ente locale circa il mancato versamento dei canoni dovuti dal concessionario, la prescritta revoca della concessione non sia effettivamente intervenuta.

Secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione, i profili di morosità della ***OMISSISS*** sono emersi soltanto dopo l'operazione di fusione con la ***OMISSISS***, allorquando il ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** con *nota prot.* ***OMISSISS***, indirizzata al nuovo soggetto ***OMISSISS***, comunicava che - nonostante l'avvio delle prime interlocuzioni sottese alla definizione di una convenzione per la gestione degli impianti sportivi con il Comune di Anzio - la nuova società non aveva proposto alcun programma di ripianamento dei debiti maturati dalla ***OMISSISS***.

Detta comunicazione non soltanto dimostra l'effettiva conoscenza da parte degli uffici comunali della situazione debitoria della Società ma anche la consapevolezza da parte della stessa Amministrazione locale di "contrattare" i termini di una convenzione (sulla gestione degli impianti sportivi) con un soggetto che non avrebbe dovuto insistere in quella posizione, ma che avrebbe dovuto essere destinatario di un provvedimento di revoca della surrichiamata concessione.

Peraltro, a circa *8 mesi* di distanza dalla precedente comunicazione, in una nota del ***OMISSISS*** (*n. prot.* ***OMISSISS***) l'***OMISSISS OMISSISS***, nel rivolgersi al ***OMISSISS*** dell'***OMISSISS. OMISSISS***, rilevava con riferimento all'istanza di subentro nella concessione per la gestione degli impianti sportivi di ***OMISSISS*** la necessità di ripianare l'esposizione debitoria della stessa società. Nel definire tempi e modalità di adempimento, il responsabile del S.C. Patrimonio e Demanio intimava la Società a provvedere all'estinzione del debito - per complessivi €

[42]Calcolo effettuato dai preposti uffici dell'Ente locale - nota prot. ***OMISSISS*** - che ha imputato ***OMISSISS*** al mancato versamento di canoni concessori dal ***OMISSISS*** al ***OMISSISS*** ed € ***OMISSISS*** ai rimborsi di lavori di manutenzione svolti dal Comune, giusta deliberazione di Giunta municipale n. ***OMISSISS*** (oltre ***OMISSISS*** prima).
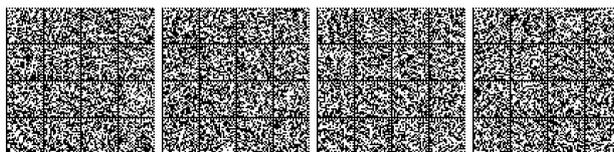
OMISSISS - in una unica soluzione entro e non oltre il ***OMISSISS*** [43] oppure in un numero massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ***OMISSISS***. La comunicazione dell' ***OMISSISS. OMISSISS*** si concludeva con il preavviso che decorso inutilmente il termine concesso, sarebbero state attivate, senza ulteriore avviso, le procedure giudiziali per la riscossione forzata del credito e contestuale procedura di diniego al subentro e decadenza della concessione.

Con missiva acquisita al protocollo del Comune con *n.* ***OMISSISS*** del ***OMISSISS*** l' ***OMISSISS. OMISSISS*** comunicava di essersi attivata per l'emissione di una polizza fideiussoria assicurativa «*a garanzia del pagamento di quanto dovuto*» affinchè si potesse addivenire alla sottoscrizione del piano di rateizzazione nonché alla formalizzazione dell'istanza di subentro nella concessione. Invero, per quanto si dirà nel prosieguo, tale comunicazione consentiva alla società sportiva di continuare ad operare, procrastinando ulteriormente i tempi.

Con nuova nota (n. prot. ***OMISSISS***) del ***OMISSISS*** indirizzata nuovamente al ***OMISSISS*** dell'***OMISSISS. OMISSISS, OMISSISS***, il Comune rettificava la sua precedente comunicazione rappresentando alla società sportiva un mutamento delle modalità di rateizzazione in conformità al decreto legge 18/2020.

In particolare si chiedeva di procedere all'estinzione del debito a partire dal ***OMISSISS*** con il versamento di 3 rate - piuttosto che quattro come precedentemente richiesto - soggiungendo peraltro che, decorso inutilmente il termine concesso, sarebbero state attivate, senza ulteriore avviso, le procedure giudiziali per la riscossione del credito e la contestuale procedura di diniego al subentro e decadenza della concessione.

L'importanza di quest'ultima comunicazione da parte degli uffici dell'Ente locale è ravvisabile nel cambio di prospettiva dell'Amministrazione comunale che, rivolgendo la sua intimazione di pagamento nei confronti della alla società ***OMISSISS OMISSISS*** identificava in modo chiaro e diretto tale soggetto come proprio debitore per le somme pregresse non riscosse.

Tuttavia, il Comune non diede seguito a quanto soltanto formalmente intimato; una situazione peraltro aggravata dal cospicuo tempo trascorso se si considerano i ***OMISSISS*** passati dalla fusione sopra descritta e un anno circa dal primo invito al pagamento formulato dagli uffici

---

[43] Ciò veniva reso in ottemperanza al comma 2 dell'art. 95 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020.
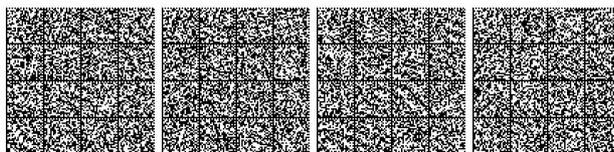
comunali in data ***OMISSISS***.

Ed invero, secondo quanto emerso dagli accertamenti della Commissione di indagine, le procedure giudiziali non furono attivate allo spirare del termine, né la concessione fu dichiarata decaduta.

Con successiva lettera del ***OMISSISS*** (*n. prot.* ***OMISSISS***) a firma del ***OMISSISS OMISSISS*** il Comune di Anzio - in aperto contrasto con le previsioni in materia già menzionate - concedeva alla società debitrice una parcellizzazione in *60 rate* del piano di rateizzazione prevedendo, peraltro, il pagamento della prima rata al ***OMISSISS***. Tuttavia, neanche tale dilazione del pagamento consentiva all'Ente di recuperare dal concessionario l'ingente mole debitoria accumulata nel periodo tra il ***OMISSISS*** e il ***OMISSISS***.

Infatti, con propria missiva del ***OMISSISS*** (*n. prot.* ***OMISSISS*** del ***OMISSISS***) la ***OMISSISS OMISSISS*** comunicava all'Ente la propria rinuncia «*alla richiesta di subentro nella Concessione dell'impianto sportivo di* ***OMISSISS***, *meglio conosciuto come* ***OMISSISS*** dichiarandosi pertanto indisponibile ad accollarsi i «*relativi debiti imputabili al precedente concessionario (...)*». La società, inoltre, chiedeva ottenere l'uso dell'impianto fino al ***OMISSISS***, termine della stagione sportiva, rendendosi disponibile, dopo tale data, alla consegna dello stesso.

Quanto descritto nel corso della presente disamina disvela una condizione di grave consapevole inconcludenza nella quale l'inefficienza della «azione amministrativa» imputabile all'Ente locale funge da volano per il perseguimento di scopi diversi se non addirittura opposti rispetto a quelli utili alla collettività amministrata.

Alla luce della ricostruzione appena effettuata, ciò che resta della «*attivazione*» dell'Ente locale ai fini della regolarizzazione delle attività gestorie presso gli impianti sportivi di ***OMISSISS*** è soltanto l'assunzione di una posizione formale alla quale non è seguita alcuna sostanziale iniziativa intesa alla affermazione dei canoni di legalità e di buona amministrazione. A dimostrazione di tale assunto la Commissione di indagine ha riscontrato che dal momento della fusione (***OMISSISS***) fino alla riconsegna dell'impianto (***OMISSISS***) la nuova compagine sportiva ***OMISSISS***. ***OMISSISS*** avrebbe utilizzato per oltre due anni *sine titulo* il predetto bene demaniale.

Del resto, quanto si sta per analizzare costituisce un ulteriore aggravamento del quadro ricostruttivo che si intende delineare, lasciando trasparire l'esistenza di un sistema clientelare di
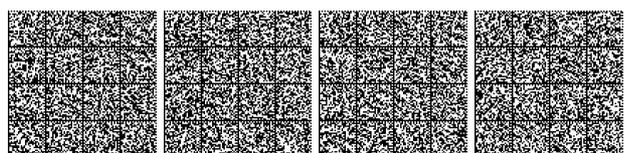
cointeressenze tra soggetti intranei all'Amministrazione e soggetti che perseguono interessi opposti al benessere della comunità anziate.

All'esito della vicenda appena descritta, infatti, il Comune ha avviato una procedura volta alla ricerca di un nuovo gestore degli impianti sportivi.

In data ***OMISSISS***, con approvazione unanime e la sottoscrizione del ***OMISSISS OMISSISS*** e del ***OMISSISS*** del Comune, ***OMISSISS OMISSISS***, la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. ***OMISSISS*** con la quale - nel ripercorrere le pregresse vicende relative alla gestione della struttura di ***OMISSISS*** - ha demandato al ***OMISSISS*** la determinazione e l'adozione di tutti gli atti necessari ai fini della assegnazione in concessione dell'infrastruttura sportiva.

Con riferimento a quanto dedotto all'interno dell'atto di Giunta, pregnante per i profili che in questa sede si intendono sviluppare, appare l'inciso che fa riferimento alla "*non conoscenza*" dell'entità del debito da parte della «nuova» società ***OMISSISS*** evenienza non corrispondente al vero se si considera che tale associazione nasceva per fusione tra l'originario concessionario (***OMISSISS***) ed altro soggetto (***OMISSISS***). In secondo luogo non pare potersi trascurare come molte delle cariche direttive della nuova ***OMISSISS*** siano rivestite da soggetti che erano componenti delle precedenti associazioni sportive.

In particolare, con riferimento agli ex componenti della ***OMISSISS*** transitati nella nuova Associazione sportiva si rammentano ***OMISSISS*** (attuale ***OMISSISS*** della ***OMISSISS***) nonché ***OMISSISS, OMISSISS*** e ***OMISSISS*** (***OMISSISS*** della ***OMISSISS***). Con riferimento ai soggetti provenienti dalla ***OMISSISS..*** ***OMISSISS*** si rappresenta che nella ***OMISSISS*** il ***OMISSISS OMISSISS*** ricopre all'interno della nuova associazione sportiva il ruolo di ***OMISSISS***. Dunque, nonostante la fusione di queste associazioni, la compagine associativa non è stata completamente rinnovata, riscontrandosi, in molti casi, identità di soggetti che, avendo agito in nome e per conto delle precedenti associazioni, non potevano non essere a conoscenza della condizione di morosità innanzi rappresentata.

Tornando all'evoluzione della vicenda in narrativa, in data ***OMISSISS***, il Comune di Anzio pubblicava un avviso pubblico esplorativo - approvato con determina n. ***OMISSISS*** del ***OMISSISS*** - con scadenza al ***OMISSISS***, per operatori economici interessati alla gestione degli impianti sportivi comunali, dando così attuazione alla deliberazione della Giunta prima
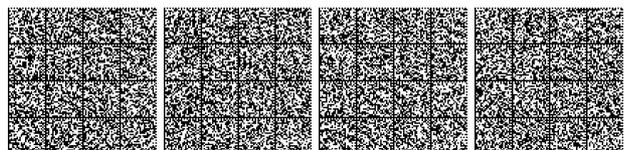
richiamata.

Con nota del ***OMISSISS***, probabilmente anticipata nelle vie brevi e trasmessa a mezzo *pec* del successivo ***OMISSISS***, la stessa ***OMISSISS***, nella persona del ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, comunicava all'Ente l'interessamento alla gestione degli impianti, esperendo con l'***OMISSISS***. ***OMISSISS*** il sopralluogo delle strutture il successivo ***OMISSISS***.

Il ***OMISSISS OMISSISS***, nella sua qualità di ***OMISSISS*** dell'***OMISSISS***, presentava al Comune di Anzio, ***OMISSISS*** la domanda di partecipazione all'indagine di mercato.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione, gli unici operatori ad aver manifestato interesse alla gestione degli impianti risultavano essere proprio i precedenti concessionari ossia la ***OMISSISS*** e la ***OMISSISS***.

Conclusa la fase valutativa, l'unico candidato ad essere ritenuto idoneo dall'Ente locale era la stessa ***OMISSISS*** attesa l'esclusione per mancanza dei requisiti della ***OMISSISS***. Con successiva determinazione dirigenziale n. ***OMISSISS***, l'***OMISSISS OMISSISS*** approvava il verbale di aggiudicazione per la gestione degli impianti sportivi comunali alla ***OMISSISS***. Infine ***OMISSISS***, ***OMISSISS OMISSISS*** sottoscriveva l'atto di concessione per la gestione dell'impianto sportivo comunale ***OMISSISS*** di ***OMISSISS*** *in Anzio*, con la ***OMISSISS OMISSISS***, rappresentata dal suo ***OMISSISS OMISSISS***, atto assunto al prot. generale dell'Ente con *n.* ***OMISSISS*** del ***OMISSISS***.

In conclusione, sulla base di quanto rappresentato dalla Commissione di indagine, nel corso degli anni gli uffici comunali hanno adottato provvedimenti illegittimi o comunque contrari ai principi di efficienza e buona amministrazione. In sostanza l'Amministrazione comunale ha disatteso le disposizioni regolamentari da essa stessa promanate non revocando la concessione per riscontrata morosità dell'***OMISSISS***; situazione per la quale lo stesso Ente non si è attivato in modo risoluto, avendo posto in essere comportamenti ambivalenti che sortivano l'unico risultato di dilazionare per oltre due anni tutte le questioni irrisolte. L'inadeguatezza dell'*agere amministrativo* comunale ha quindi consentito alla *A.S.D.* ***OMISSISS*** di permanere nel possesso e continuare nella gestione del campo per oltre due anni. Inoltre, con la deliberazione di Giunta n. ***OMISSISS*** l'Ente locale ha dato atto di circostanze contrarie ad ogni evidenza contenuta negli atti esaminati dalla Commissione di indagine. Emblematico appare infine l'epilogo dell'intero tortuoso iter relativo alla gestione degli impianti sportivi di ***OMISSISS*** con l'affidamento degli
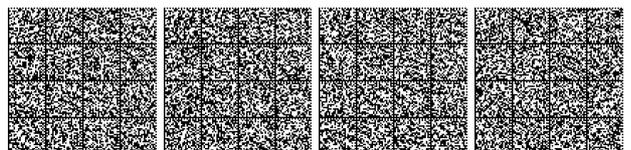
stessi in concessione al medesimo operatore economico, che la stessa Amministrazione comunale aveva considerato debitore di oltre € ***OMISSISS***[44].

Del resto, rispetto all'intera disamina effettuata appare nevralgico il dato relativo alla composizione soggettiva dell'***OMISSISS***; nonostante la fusione e il cambio di denominazione l'***OMISSISS*** che originariamente gestiva gli impianti sportivi di ***OMISSISS*** non ha reciso il suo legame con il medesimo coacervo di persone. Nel verbale di fusione tra ***OMISSISS*** e la società ***OMISSISS***, infatti, compare il nominativo di ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, soggetto di rilevante caratura criminale, gravato da numerosi precedenti e con un coinvolgimento diretto nell'indagine condotta dal R.O.S. Carabinieri ***OMISSISS*** che per prima aveva rilevato la presenza del locale di 'ndrangheta diretta dalla famiglia ***OMISSISS*** nei territori di Anzio e Nettuno.

Infine, preme rilevare quanto rappresentato dalla Commissione di indagine in merito alla richiesta di parere legale effettuata dal ***OMISSISS*** *del Comune di Anzio* avente ad oggetto la sorte dei rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data della predetta fusione tra le ***OMISSISS*** sopra richiamate.

Con mail del ***OMISSISS***, la ***OMISSISS*** ha trasmesso alla Commissione di accesso l'esito del predetto parere - reso il ***OMISSISS*** su richiesta dell'Ente - nel quale viene rilevato come il nuovo soggetto ***OMISSISS*** abbia assunto i diritti e gli obblighi delle associazioni ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla predetta fusione, e dunque subentrando anche nell'obbligo del pagamento dei debiti pregressi della menzionata ***OMISSISS***.

La conclusione cui giunge il predetto atto consultivo conclama l'illegittimità delle condotte assunte dall'Ente, il quale, aderendo a tale ricostruzione, avrebbe potuto valutare il subentro dell' ***OMISSISS OMISSISS*** nella concessione; valutazione peraltro condizionata al preventivo

[44] Tutto ciò peraltro per un canone concessorio annuo pari ad appena € ***OMISSISS*** + *IVA*, quantificato sulla base di una perizia effettuata addirittura nel ***OMISSISS***, e mai aggiornato.
In merito a tale ultimo aspetto, evidenziando come la struttura sia formata da un campo di calcio regolamentare cui sono contigui due campetti da calcetto, non può sottacersi che, da elementi raccolti dalla Commissione ex art. 143 T.U.E.L., questi ultimi vengano utilizzati da privati cittadini previo pagamento di quote orarie, i cui costi non si discostano da quelli commercialmente applicati da analoghe strutture, e che dunque garantiscono alla società non irrilevanti introiti.

positivo vaglio circa il ricorrere di tutti i requisiti e presupposti di legge, tra cui vi era sicuramente la circostanza che il soggetto non dovesse essere moroso nei confronti del Comune. Per converso, la sostanziale inconcludenza serbata dall'Amministrazione comunale, come ampiamente descritto, ha consentito di dissipare i profili di regolarità amministrativa e contabile ponendo in condizione l'***OMISSISS OMISSISS*** di gestire di fatto, per due anni, la struttura per poi aggiudicarsi la nuova concessione; condizioni di favore che l'Amministrazione avrebbe potuto impedire se avesse agito tempestivamente, in ragione dei crediti vantati.
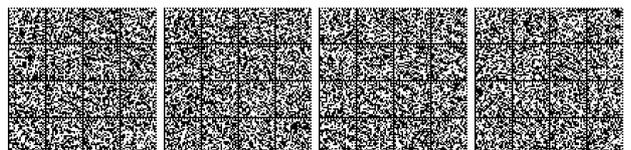
5. *Affidamenti alla OMISSISS*

I profili di criticità concernenti il perseguimento dell'interesse pubblico nel rispetto dei valori di democrazia e di legalità sono stati ampiamente illustrati nel corso dell'intera disamina, rilevando la sussistenza di intensi rapporti - anche clientelari - tra Amministratori locali ed esponenti di spicco delle consorterie mafiose. Tale condizione di osmotica compenetrazione tra interessi particolari di singoli soggetti o di centri di potere è stato disvelato nelle intercettazioni effettuate nell'ambito dell'operazione ***OMISSISS*** dalle quali si è dedotto l'interesse delle consorterie criminali a sostenere l'elezione di alcuni fidati esponenti della politica locale al fine di trarne un vantaggio in termini non esclusivamente economici - considerata l'ampia mole di denaro prodotta attraverso i traffici illeciti - ma anche sociale.

Come si è avuto modo di rilevare in più occasioni, di preminente valenza ai fini della presente trattazione appare il rapporto accertato tra alcuni Amministratori locali e la famiglia ***OMISSISS*** proprietaria anche di fatto di alcune realtà economiche operanti nel territorio anziate.

Una delle imprese direttamente riconducibili a ***OMISSISS***, esponente di spicco del locale di 'ndrangheta presente in Anzio e Nettuno è la ***OMISSISS*** il cui ***OMISSISS*** è ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***.

La Commissione ha indagato i profili di rilievo connessi agli affidamenti concessi a tale società. Dai documenti consegnati dal Comune di Anzio sono stati rinvenuti atti di una trattativa diretta con la ***OMISSISS***

In particolare, il Comune, in data ***OMISSISS*** procedeva con lettera di formale invito a presentare offerta per attività di «*Video ispezione di parte della rete di raccolta acque meteoriche*», relativamente alle condotte della ***OMISSISS***, di ***OMISSISS*** e della condotta che attraversa il cimitero, per un importo stanziato di *€* ***OMISSISS*** *IVA* compresa.

L'offerta in argomento veniva presentata dalla ***OMISSISS***. in data ***OMISSISS*** e con *determinazione n.* ***OMISSISS*** del ***OMISSISS*** il ***OMISSISS OMISSISS***, ritenuta l'offerta accettabile, procedeva all'affidamento.

Di rilevante interesse sono le captazioni riportate nell'ordinanza di applicazione delle misure di custodia cautelare adottate nel corso dell'operazione ***OMISSISS*** e risalenti a ben *dieci giorni* prima rispetto alla firma della determina di affidamento. È emerso, infatti, che, il ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** e
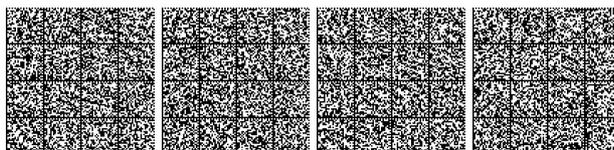
OMISSISS hanno incontrato l'***OMISSISS OMISSISS*** con il quale hanno parlato dei lavori da compiere.

Il ***OMISSISS*** sono avvenuti altri due incontri rispettivamente con il consigliere comunale ***OMISSISS*** (conversazione durante la quale si parlava di lavori) e con il geometra del comune ***OMISSISS*** (conversazione durante la quale ***OMISSISS*** sollecitava il geometra a redigere l'ordinanza di affidamento ed a «*scrivere quattro cazzate in quanto la devono rifare*»).

In data ***OMISSISS*** si è tenuta un'altra conversazione tra il ***OMISSISS OMISSISS*** e ***OMISSISS*** nella quale quest'ultimo si lamentava dell'esiguità del corrispettivo previsto per i lavori aggiudicati ad Anzio (pari a € ***OMISSISS*** oltre IVA e oneri per la sicurezza). Il ***OMISSISS*** quindi gli prospettava la possibilità di trovarne *ulteriori a Nettuno.*

I ***OMISSISS*** dimostrano, dunque, non solo di avere una «*posizione privilegiata*» nelle interlocuzioni con gli organi comunali, riuscendo a condizionare l'aggiudicazione degli appalti in favore della *società* ***OMISSISS***, ma anche, a fronte di corrispettivi ritenuti non adeguati, di non avere remore ad operare pressioni, e finanche ad avanzare pretese, per realizzare un maggior guadagno.

In quello stesso giorno è stata captata un'altra conversazione tra ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** nel corso della quale, ad aggiudicazione non ancora avvenuta, i due parlavano dei lavori da effettuarsi come se fossero già gli effettivi aggiudicatari, tanto da disquisire in merito all'avvenuto anticipato avvio dei lavori rispetto alla conclusione dell'iter relativo all'affidamento della commessa pubblica. Al riguardo ***OMISSISS*** suggeriva al ***OMISSISS*** di limitare le attività di ispezione[45], circostanza che trova conferma nella relazione tecnica presentata dal ***OMISSISS*** a completamento del servizio reso, dalla quale si evince che molti rilevanti tratti che dovevano essere oggetto di ispezione non sono stati vagliati dalla ***OMISSISS*** a causa di asserite problematiche. Alla diminuzione delle attività rese tuttavia non è seguita una riduzione, da parte dell'Ente locale, del compenso previsto che è stato liquidato per intero. Inoltre, è stata rilevata da parte della stessa Commissione di indagine una

[45] In una intercettazione ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** parlavano dei costi della video ispezione e della insostenibilità delle spese rispetto a €. ***OMISSISS*** che gli pagherebbe il Comune. ***OMISSISS*** prospettava a ***OMISSISS*** che all'indomani avrebbe ispezionato soltanto alcune griglie, quelle laterali, poiché la condotta centrale si trovava proprio al centro della via e non erano state ancora concesse le autorizzazioni necessarie per la chiusura della strada.

OMISSISS rappresentava al figlio che all'indomani avrebbe incontrato ***OMISSISS*** (***OMISSISS*** n.d.r.) per rassicurare quest'ultimo del fatto che le ***OMISSISS*** non presentavano problemi. ***OMISSISS*** lo interrompeva affermando che in realtà due delle griglie ispezionate erano intasate; ***OMISSISS*** allora rivolgendosi al ***OMISSISS*** suggeriva: «*segnatele queste e due e basta, dammi retta a....dai retta a papà*».

evidente superficialità nell'esecuzione delle attività commissionate; una condizione che si pone in forte contrasto con i canoni di efficienza ai quali dovrebbe ispirarsi l'azione amministrativa, con importanti implicazioni negative sulla cura degli interessi pubblici sottesi (In una intercettazione ***OMISSISS*** chiedeva a sua ***OMISSISS***, ***OMISSISS***, cosa avrebbe dovuto fare per ***OMISSISS*** griglie «*segnate*»; a tale domanda ***OMISSISS*** replicava dicendogli di lasciar perdere tutto o di segnare anche le altre griglie poiché non si poteva perdere tempo facendo tutto ciò che era stato richiesto).

Affidamenti alla OMISSISS

Nell'ambito della presente disamina, notevole rilevanza può essere ascritta alle attivita imprenditoriali sviluppate dalla ***OMISSISS***, ente societario che, per la sua appartenenza a un membro della famiglia ***OMISSISS***, potrebbe ritenersi avvinto, nel suo operare, dalle logiche criminali che animano la consorteria *'ndranghetistica* strettamente incardinata su solidi vincoli di sangue.

La società ***OMISSISS***, appartenente al ***OMISSISS*** [46] a ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, è stata destinataria negli anni di numerosi affidamenti - per la quasi totalità diretti - da parte del Comune di Anzio.

A tal riprova militano alcune intercettazioni effettuate nell'ambito dell'operazione ***OMISSISS***.

In particolare, nel corso di una conversazione tra ***OMISSISS*** e ***OMISSISS***, quest'ultimo riferiva al ***OMISSISS*** le titubanze di ***OMISSISS*** ad "affidargli" un appalto. La notizia generava l'ira di ***OMISSISS*** che quindi affermava di voler chiarire la questione con ***OMISSISS*** riferendogli: «... *Anche se la ditta non è intestata a me è intestata a mio nipote pure se è intestata a me io faccio la gara d'appalto, prendo l'appalto, il lavoro lo faccio io... e basta non ci stanno problemi capito? Se io mi sento preso per il culo diventa un macello*».

Da ciò si evince la consapevolezza del braccio finanziario del locale di *'ndrangheta*, ***OMISSISS***, di poter avviare rapporti economici con la pubblica amministrazione, sia direttamente che per mezzo di ditte compiacenti, o riconducibili a suoi familiari, purché pulite, oltre che la capacità di influire sugli organi politici dell'Ente.

---

[46] Tra i soci vi erano: ***OMISSISS*** con una partecipazione del ***OMISSISS*** (coinvolto nell'operazione ***OMISSISS***); ***OMISSISS*** per il ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** per il ***OMISSISS***. Nel ***OMISSISS*** parte delle quote di ***OMISSISS*** e tutto il capitale detenuto rispettivamente dai predetti ***OMISSISS***, ***OMISSISS*** e ***OMISSISS*** sono state cedute alla ***OMISSISS*** di ***OMISSISS***, ***OMISSISS***.
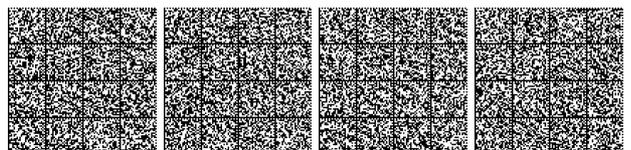
La Commissione di indagine ha indagato i rapporti intrattenuti tra Ente locale e ***OMISSISS*** con particolare riferimento al ***OMISSISS***. Per tale annualità è stato rilevato l'affidamento di almeno 5 appalti pubblici. Tra questi - oltre ad un intervento di noleggio e alla installazione di 2 bagni pubblici (deliberazione n. ***OMISSISS*** del ***OMISSISS***, per un valore di € ***OMISSISS***) – è stato assegnato, per il periodo ***OMISSISS***, il «*servizio di salvamento a mare presso arenili a libera fruizione durante la stagione estiva* ***OMISSISS*** », con installazione di apposite postazioni e presenza di bagnini muniti di regolare brevetto, la cui specificità, come comunicato dall'Ente, ne impediva peraltro la reperibilità sul catalogo MEPA[47].

L'affidamento di tale ultimo servizio assume rilevanza per le finalità descrittive di questa disamina; nel ***OMISSISS*** infatti, la ***OMISSISS*** è stata assegnataria di altri affidamenti ritenuti "collegati" al predetto «*servizio di salvamento a mare*».

Con determinazione n. ***OMISSISS*** del ***OMISSISS***, firmata dal ***OMISSISS*** dell'Area ***OMISSISS OMISSISS***, ***OMISSISS***. veniva individuata come destinataria di un nuovo affidamento assegnato per la ragione di seguito esposta: «*in quanto la ditta sta già fornendo in spiaggia servizio di salvamento a mare degli arenili a libera fruizione*».

Il preventivo veniva presentato per le vie brevi per la fornitura e posa in opera di ***OMISSISS*** *boe* con relativo ancoraggio e cime di contenimento per un importo di € ***OMISSISS*** Iva inclusa.

Nel medesimo giorno, in data ***OMISSISS***, il ***OMISSISS OMISSISS*** firmava la determinazione n. ***OMISSISS*** con la quale veniva disposto un «*ordine diretto affidamento incarico di pulizia e messa in sicurezza banchina di protezione in cemento sottostante riviera* ***OMISSISS*** - ***OMISSISS*** – ***OMISSISS*** per un importo complessivo di *€* ***OMISSISS***.

Inoltre, alla ***OMISSISS*** veniva affidato anche un ulteriore «*incarico e fornitura e posa in opera boe per divieto accesso a mare area interdetta -* ***OMISSISS***».

Con determinazione n. ***OMISSISS*** del ***OMISSISS***, ***OMISSISS OMISSISS*** affidava il servizio, approvando il preventivo richiesto per le vie brevi alla società per l'importo di € ***OMISSISS*** iva esclusa (totale di € ***OMISSISS***) per la fornitura e posa in opera di *n.* ***OMISSISS*** *boe* con relativo ancoraggio e cime di contenimento al fine di proibire l'accesso dal mare del tratto interdetto per

[47] Con riferimento a tale ultimo affidamento si procedeva pertanto ad avviso pubblico, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo *ex art 95 comma 4 lett. b) e lett. e) del d.lgs 50/2016*, con ribasso percentuale offerto da applicare sull'importo di €. ***OMISSISS*** (IVA esclusa)). Di interesse risulta essere la circostanza che, tra il personale dipendente impiegato, come bagnini, *figura* ***OMISSISS***, figlio di ***OMISSISS***.

pericolo alla pubblica incolumità nello specchio acqueo antistante l'arenile intercluso tra lo stabilimento ***OMISSISS*** e l'Hotel ***OMISSISS***.

A tal riguardo la Commissione di indagine ha evidenziato che la fornitura e la posa in opera di €. ***OMISSISS*** (IVA inclusa) del ***OMISSISS***, sommata alla fornitura di euro ***OMISSISS*** (IVA inclusa) del ***OMISSISS***, per tipologia di servizio, qualora non fosse stata *"frazionata"*, avrebbe comportato un importo a base della fornitura superiore ad € ***OMISSISS*** determinando l'obbligo dell'Amministrazione di ricorrere al MEPA.

Tuttavia, la Commissione di indagine ha osservato come, seppur le predette determinazioni siano state adottate da differenti aree del Comune, entrambi i preventivi, che riguardavano il medesimo servizio, sono stati indirizzati dalla ***OMISSISS*** all'Ufficio del Demanio Marittimo (e riportano peraltro una non richiesta specificazione: *«nel servizio è compreso il monitoraggio delle boe per tutto il periodo previsto dalle postazioni bagnini e l'eventuale sostituzione delle stesse fino al massimo del* ***OMISSISS*** *delle boe posizionate»*). Pertanto, oltre a quello che appare un frazionamento non necessario dei due servizi di fornitura e posa in opera di boe, altro dato interessante che emerge riguarda il fatto che sia i due predetti servizi, sia quello concernente la pulizia della banchina di protezione, siano stati direttamente richiesti e poi affidati dal Comune alla ***OMISSISS*** in base alla valutazione che la ditta stesse già svolgendo il servizio di salvamento a mare, servizio quest'ultimo per il quale il Comune non ha fornito il relativo Capitolato. Sul punto la Commissione ha rilevato come per l'assenza di atti che possano giustificare differenti valutazioni, non appare possibile, dalle scarne informazioni reperite, rilevare la fondatezza del nesso (tra il citato servizio di salvamento e gli altri tre servizi affidati alla ***OMISSISS***) tale da rendere maggiormente vantaggioso per l'Ente affidare questi ultimi alla medesima CSI piuttosto che ricorrere al mercato per la ricerca dell'operatore economicamente più vantaggioso. Il collegio ispettivo ha evidenziato che il posizionamento delle boe rientra nell'ambito dell'appalto di lavori mentre invece il servizio di salvamento a mare, anche in ragione del tipo di mansioni assolte e della preponderante componente umana impiegata, sarebbe ascrivibile alla categoria degli appalti di servizi; per tale ragione, sulla base della documentazione trasmessa dall'Ente locale, non sarebbe assolutamente giustificata la correlazione tra i due ambiti, così diversi, operata dagli uffici comunali per giustificare l'affidamento alla medesima ***OMISSISS***.

Ad integrazione di quanto sopra riportato il collegio ispettivo ha ritenuto di dover evidenziare un ulteriore affidamento, avvenuto a favore della ***OMISSISS*** sempre nel ***OMISSISS***.

Con determinazione n. ***OMISSISS*** del ***OMISSISS*** l'ufficio ***OMISSISS*** affidava il servizio di affissioni, per il periodo ***OMISSISS***, al ***OMISSISS*** per l'importo di € ***OMISSISS***.

Per tale affidamento è stata rilevata l'assenza di documentazione utile a dimostrare l'avvio delle dovute iniziative per valutare la possibilità di sopperire alla necessità e urgenza di sostituire il dipendente (impossibilitato a proseguire il lavoro per esigenze di salute), anche in via temporanea, utilizzando altre risorse già in forza al Comune o avviando consentite procedure di reclutamento, anche per il tramite dei centri per l'impiego. In sostanza la ***OMISSISS*** metteva a disposizione del Comune un *addetto "da affiancare al dipendente in dotazione a questo ufficio"*, quantificandone il compenso in € ***OMISSISS***, con frequenza, dal lunedì al sabato per 6 ore lavorative, quasi a realizzare una interposizione di manodopera. In merito alle ragioni di tale affidamento, il ***OMISSISS OMISSISS*** ha riferito alla Commissione che esso si era reso necessario perché l'unico dipendente dell'ufficio affissioni nel periodo in riferimento aveva lamentato l'impossibilità per motivi di salute di poter procedere nel servizio[48]. In realtà tale servizio si è quindi sostanziato nel mettere a disposizione del Comune un addetto, da affiancare al personale dell'ufficio, disponibile dal lunedì al sabato per 6 ore lavorative.

Tra gli altri numerosi affidamenti alla ***OMISSISS*** di rilievo appare anche il servizio di fornitura e posa in opera recinzioni e boe per un importo di € ***OMISSISS*** iva inclusa. Tuttavia a causa dell'inadempimento contrattuale della ***OMISSISS*** tale servizio è stato successivamente revocato con provvedimento, a firma dell'***OMISSISS***. ***OMISSISS*** del ***OMISSISS***, a stagione balneare ormai conclusa.

Di contro, alcuni mesi dopo e precisamente ad ottobre, il Comune, pur a fronte della richiamata grave inadempienza contrattuale della ***OMISSISS*** contattava la stessa azienda per un sopralluogo richiedendo un preventivo di spesa per il servizio di manutenzione degli immobili per il *Centro Anziani* ***OMISSISS*** (quantificato in €. ***OMISSISS*** oltre IVA).

Con determinazione n. ***OMISSISS*** del ***OMISSISS*** a firma di ***OMISSISS***, il Comune impegnava la somma di € ***OMISSISS***, affidando il servizio a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla ***OMISSISS*** per il predetto importo al fine di realizzare *«lavori di manutenzione per un immobile di proprietà comunale sede del* ***OMISSISS OMISSISS - OMISSISS*** *»*.

[48] Sul punto, il dott. ***OMISSISS*** ha riferito che *«la particolarità del servizio, dopo una rapida valutazione di non economicità dell'esternalizzazione del medesimo, ha comportato un affidamento diretto a l'unica ditta che ha dimostrato disponibilità alla sua realizzazione, giustificata dal fatto di svolgere già altri servizi per l'Ente in questione"*.
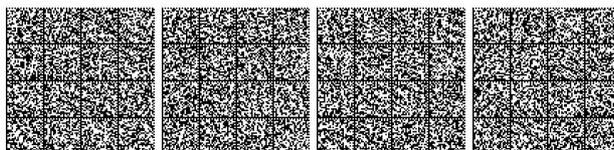
In estrema sintesi durante la consiliatura ***OMISSISS*** la ***OMISSISS*** ha beneficiato dei seguenti affidamenti:

- nel ***OMISSISS***, di 5 affidamenti, di cui n. 4 diretti e n. 1 previo avviso pubblico di indagine di mercato, per importo complessivo di € ***OMISSISS*** (Iva inclusa);
- nel ***OMISSISS*** di 4 affidamenti, tutti diretti, per l'importo complessivo di € ***OMISSISS*** (Iva inclusa);
- nel ***OMISSISS***, di 2 affidamenti diretti per l'importo complessivo di € ***OMISSISS*** (Iva inclusa).

Come peraltro rilevato anche nella già più volte menzionata ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito dell'indagine ***OMISSISS*** oltre ai predetti lavori, la ***OMISSISS***. ha sviluppato una pluralità di rapporti con il Comune di Anzio anche in anni pregressi, a dimostrazione di come l'azienda vanti solidi rapporti con l'Ente locale[49].

Tale dato, unitamente agli affidamenti di cui finora si è dato conto, va relazionato con la necessità della compagine criminale di ricercare ditte prive di elementi ostativi con le quali partecipare a commesse pubbliche e va messo in stretta correlazione con una specifica rilevante circostanza : ovvero il fatto che il Comune, pur a fronte di una gravissima violazione (contrattuale o quantomeno precontrattuale), che ha inciso notevolmente sull'efficienza dell'azione amministrativa e sulla tutela della pubblica incolumità. ha continuato a far riferimento all'azienda come se nulla fosse accaduto.

Tale ultima circostanza, difatti, non va interpretata in modo isolato ma, se ricongiunta con il complesso assetto delle indeterminatezze amministrative dell'Ente, delle dinamiche che lo affliggono e con la penetrazione realizzata nello stesso, fin da un momento genetico, da parte delle compagini criminali, fa comprendere in maniera univoca il *favor* riconcesso alla ***OMISSISS*** da parte del Comune e la sua *posizione privilegiata* tra i vari soggetti economici con il quale l'Ente aveva rapporti.

Tale *favor* trova ulteriore conferma nel fatto che, pur a fronte di numerosi affidamenti e dei rilevanti

---

[49] Per completezza la ***OMISSISS*** dal ***OMISSISS*** al ***OMISSISS*** ha beneficiato di:

- n. ***OMISSISS*** affidamenti per l'anno ***OMISSISS***, per un importo di € ***OMISSISS***;
- n. ***OMISSISS*** affidamenti per l'anno ***OMISSISS*** per un importo di € ***OMISSISS***;
- n. ***OMISSISS*** affidamenti per l'anno ***OMISSISS*** per un importo di € ***OMISSISS***;
- n. ***OMISSISS*** affidamenti per l'anno ***OMISSISS*** per un importo di € ***OMISSISS***;
- n. ***OMISSISS*** affidamenti per l'anno ***OMISSISS*** per un importo di € ***OMISSISS***;
- n. ***OMISSISS*** affidamenti per l'anno ***OMISSISS*** per un importo di € ***OMISSISS***.

importi complessivamente conferiti alla ***OMISSISS*** l'Ente locale non abbia ritenuto opportuno avanzare alcuna richiesta di informazione antimafia alla competente *Prefettura di Roma*; vi è di più, anche le sole comunicazioni antimafia, secondo quanto riferito dal ***OMISSISS***, sono state operate, mediante interrogazione in BDNA, solo dopo l'insediamento della Commissione di indagine. Questo dato, indipendentemente dagli esiti delle predette comunicazioni, costituisce ulteriore riprova di come l'attività dell'Ente in materia di prevenzione all'infiltrazione mafiosa sia stata altamente carente.

CONCLUSIONI

L'esame complessivo degli elementi emersi nel corso delle attività di indagine sviluppate da parte della Commissione nominata ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L. e specificamente rassegnate all'interno della presente disamina restituisce una "*visione di insieme*" che integra i presupposti per l'attuazione della prescritta misura dissolutoria.

La «*reductio ad unum*» della lunga serie di evidenze riscontrate nel corso della predetta attività di accertamento posta in essere dal collegio ispettivo, unitamente ai riscontri investigativi emersi nel corso dell'indagine ***OMISSISS*** ha disvelato una condizione di effettiva contiguità del «*potere mafioso*» a quelli che costituiscono i centri politici e decisionali dell'Amministrazione comunale di Anzio.

La realtà storica degli eventi che hanno costituito oggetto di specifico documentato accertamento da parte dei diversi organi inquirenti ha posto in luce l'esistenza di una fitta trama di collegamenti, rapporti e cointeressenze tra «*mafia*» e «*politica*»; una compenetrazione che, già su un piano marcatamente «*genetico*» ha contaminato il processo di formazione della compagine politica a governo dell'Ente.

In particolare, già saldamente radicata nel territorio di *Anzio* e di *Nettuno* e provvista di ingenti disponibilità economiche ricavate dai traffici illeciti condotti sul litorale pontino, l'organizzazione *'ndranghetista* ha inteso conquistare un ruolo di primo piano nella gestione della "*res publica*" comunale.

Assicurandosi la fedeltà dei "suoi" candidati, la mafia ha mostrato di poter permeare l'Amministrazione locale conseguendo una «*posizione di potere*» che le ha conferito la capacità di influire sulle attività dell'Ente, "*deviandole*" nella direzione dalla stessa prescelta.

In merito a tale aspetto «*genetico*» del condizionamento criminale, gli elementi rassegnati dalla Commissione di indagine confermano il quadro indiziario offerto dalle risultanze dell'operazione ***OMISSISS.***

Il collegio ispettivo ha infatti dimostrato come il supporto fornito ai candidati si sia sviluppato anche in un momento *pre-elettorale*, finanche precedente alla attività di propaganda.

A tal riprova è stata prodotta una dettagliata analisi dell'elenco dei sottoscrittori della lista

civica a sostegno del ***OMISSISS OMISSISS***, per la quale è stata riscontrata la compresenza di molteplici interessi, variamente riconducibili alla componente politica, alle organizzazioni malavitose, ai ***OMISSISS*** della società appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ***OMISSISS.***

La parabola argomentativa tracciata sul fronte del condizionamento «*genetico*» dell'Amministrazione comunale rinviene un specifico risvolto «*funzionale*» negli esiti del documentato accertamento condotto dalla Commissione di indagine sulla gestione dei diversi settori amministrativi dell'Ente locale.

In tal senso, è stato posto in evidenza il complesso e tortuoso iter procedimentale sotteso all'affidamento del ***OMISSISS*** comunale alla società ***OMISSISS*** per il quale sono state rilevati i numerosi elementi di criticità ampiamente esposti nel corso della disamina; elementi che, come si è avuto modo di rilevare, afferiscono ai profili di dotazione e composizione del personale di ***OMISSISS*** nonché alla grave vicenda concernente la concessione in sub-locazione di una struttura logistico-operativa da parte della ***OMISSISS*** società interdetta e riconducibile ad esponenti di imponente caratura criminale, prossimi alla *camorra.*

Nel corroborare il delineato quadro ricostruttivo concernente l'effettivo condizionamento della malavita organizzata sull'Amministrazione locale è stato posta in rilievo l'evanescenza dei profili di *alterità* che formalmente intercorrono tra l'Ente locale e le sue società partecipate o controllate.

Le risultanze delle indagini fornite dalla Commissione di accesso hanno disvelato uno sfumato rapporto di soggiacenza della società partecipata ***OMISSISS*** nei confronti dell'Amministrazione comunale.

A tal riguardo, è stata riscontrata una evidente «*deviazione*» logico-funzionale dell'«*azione amministrativa*» verso una composizione di interessi totalmente sbilanciata in favore di soggetti imprenditoriali - alcuni peraltro involti in importanti vicende giudiziarie - e in pregiudizio delle istanze e degli interessi della comunità amministrata dall'Ente locale.

Nell'ambito delle *concessioni demaniali*, altri elementi particolarmente significativi sono stati evidenziati nel settore delle attività turistico-ricreative, ove è stata riscontrata l'inefficacia del sistema dei controlli "precedenti" e "successivi"; una carenza che ha contribuito all'infiltrazione in tale specifico settore di soggetti appartenenti alle consorterie criminali (su
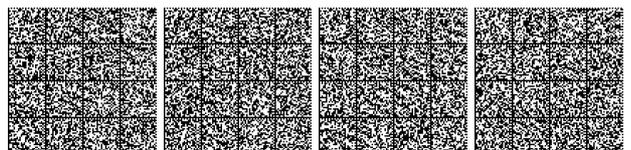
tutti ***OMISSISS***, attinto da misura cautelare nell'ambito dell'operazione ***OMISSISS***) o in condizione di contiguità con le stesse organizzazioni.

I riscontri desunti dalle funzioni di accesso all'Ente locale hanno consentito altresì di analizzare in modo dettagliato l'episodio di «*maladministration*» concernente la gestione degli impianti sportivi di ***OMISSISS*** ponendo peraltro in rilievo la valenza altamente sintomatica di tale inefficace e illegittima gestione di un bene pubblico.

In merito a tale vicenda è stato rilevato come soggetti già implicati in importanti procedimenti per mafia abbiano potuto gestire - prima quali conduttori di fatto e successivamente come aggiudicatari - una struttura sportiva ad un canone notevolmente sottovalutato.

L'aggravamento del quadro indiziario che evidenzia il rapporto tra «*azione amministrativa comunale*» e «*centri di interessi particolari e secondari*» è ravvisabile nella mancata adozione del provvedimento di revoca della concessione (che sarebbe dovuta avvenire anni addietro), attesa l'ingente «*esposizione debitoria*» dell'***OMISSISS*** nei confronti dell'Ente. Come si è rilevato, tale causa di revoca connessa alla condizione di morosità era prevista da puntuali disposizioni regolamentari di (stessa) promanazione comunale.

La disamina ha consentito di individuare ulteriori profili di criticità afferenti al diverso settore degli affidamenti diretti, nell'ambito del quale è stata rilevata l'attiva presenza delle società ***OMISSISS*** riconducibili alla famiglia ***OMISSISS;*** peraltro proprio presso la sede della ***OMISSISS*** sono stati documentati almeno due incontri tra elementi di vertice della compagine mafiosa e numerosi esponenti politici presso la sede della prima azienda.

Con riferimento ai profili di valutazione degli elementi qui brevemente condensati si rappresenta che le risultanze emerse all'esito delle attività di indagine operate dal collegio ispettivo, confluite nella relazione conclusiva del ***OMISSISS***, sono state oggetto di specifica trattazione nel corso di una seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data ***OMISSISS***, presieduta dallo Scrivente e nella quale sono intervenuti il Procuratore Distrettuale Antimafia di Roma, *dott. Francesco Lo Voi*, il Questore di Roma, *dott. Mario Della Cioppa*, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, *Gen. le Lorenzo Falferi* e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma, *Gen.le Gavino Putzu.*

Nel corso del Comitato è stato sottolineato come le consorterie mafiose abbiano raggiunto un tale livello di compenetrazione all'interno del tessuto economico e sociale del territorio di *Anzio* e
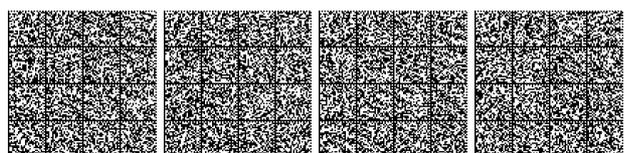
Nettuno da poter ambire - attraverso la politica e il controllo dei servizi pubblici - a quel «*ruolo attivo*» nella comunità che gli consentirebbe un netto e decisivo salto di qualità nella scala sociale ed economica del litorale pontino. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il *Procuratore Distrettuale Antimafia* ha inteso rappresentare come le ingenti disponibilità economiche delle quali godono le associazioni mafiose provengano dai traffici illeciti connessi al narco-traffico, ponendo quindi in risalto come il rapporto con l'Amministrazione locale costituisca per tali organizzazioni un canale relazionale da sviluppare in una logica - non soltanto marcatamente lucrativa ma soprattutto - di affermazione ed emancipazione sociale.

Sulla base delle valutazioni effettuate in sede di *Comitato* è stato unanimemente rilevato il peculiare pregio probatorio degli elementi desunti in sede di accertamento, dimostrando come presso il *Comune di Anzio* si sia verificata quella effettiva compromissione dei valori democratici e di buon andamento che dovrebbero informare l'*agere amministrativo* e che lo stesso art. *art. 143 T.U.E.L.* intende presidiare.

La complessiva sintesi degli elementi documentati dalle attività di accertamento sviluppate dalla Commissione di indagine delinea con coerenza e risoluta chiarezza la misura del radicamento e dell'ingerenza delle organizzazioni criminali nella *Città di Anzio*.
I riscontri rassegnati dal predetto collegio, in questa sede specificamente esposti, convergono tutti nella medesima direzione, corroborando l'ipotesi posta alla base delle funzioni di accesso ispettivo opportunamente sviluppate che, si rammenta, si innestano cronologicamente nel solco tracciato dall'operazione ***OMISSISS*** più volte richiamata.

La convergenza dei concreti elementi emersi nel corso delle attività di indagine dimostra, nel segno della «*probabilità cruciale*», come il radicamento delle organizzazioni mafiose nel territorio di *Anzio* abbia raggiunto un livello tale da permeare la principale istituzione locale nel malcelato intento di perseguire quegli scopi che proprio la fattispecie di cui all'*art. 143 T.U.E.L.* intende prevenire in una logica di tutela di diritti e principi di rango costituzionale.

IL PREFETTO
Piantedosi
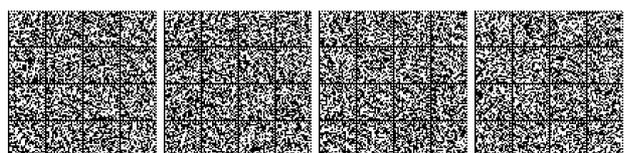
22A07080

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2022.

Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, art. 1, comma 2, lettera h, con il quale il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, all'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera prefettizia e di quella diplomatica, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e al personale delle autorità amministrative indipendenti e di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022;

Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge 12 giugno 1990, n. 146, per quanto non compreso nella riportata delega al Ministro senza portafoglio in materia di pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, è delegato, per quanto non compreso nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza al:

Ministro dell'interno;

Ministro della giustizia;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro delle imprese e del made in Italy;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro dell'istruzione e del merito;

Ministro dell'università e della ricerca;

Ministro del turismo;

Ministro della cultura;

Ministro della salute.

Il presente decreto, trasmesso al competente organo di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3123

22A07137
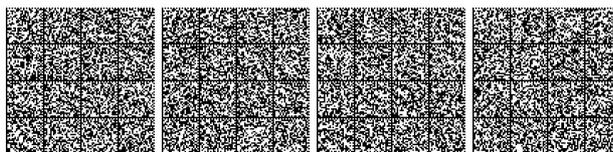
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2022.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 24 dicembre 2021, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2022, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 139 del 24 agosto 2022, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2023;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 11486 del 22 settembre 2022 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)* della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2023;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2021;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n 11486 del 22 settembre 2022 citata ha comunicato i sottoelencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 139 del 24 agosto 2022:

per l'olio combustile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;

per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;

Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, come indicata nel decreto ministeriale dell'11 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2023, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2023 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2023 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023.

2. L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2022

Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATO *A*

Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l'anno 2023

	GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE		**2023**	
		Prezzi medi al minuto in euro	**Aliquota %**	**Diritto speciale**
	OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)			
	Sintesys	15,00	**4**	0,600
	Turbodiesel	11,00	**4**	0,440
	Multigrado	8,00	**4**	0,320
	Supermultigrado - Olio miscela super	10,00	**4**	0,400
	Super Motor Oil - Olio miscela normale	8,50	**4**	0,340
	Semisintetico : bz - ds	9,00	**4**	0,360
	Superdiesel	9,50	**4**	0,380
	HD - Motor Oil	10,00	**4**	0,400
	Grasso lubrificante	9,00	**4**	0,360
1	**TABACCHI**			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,39	**20**	0,678
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,80	**20**	0,760
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	2,35	**4**	0,094
1.32	tabacchi comuni (buste)	5,75	**4**	0,230
1.33	tabacchi comuni (scatole)	9,50	**4**	0,380
1.41	tabacchi fini (sigarini)	5,00	**4**	0,200
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	8,00	**4**	0,320
1.43	tabacchi fini (sigari)	30,00	**4**	1,200
1.51	prodotti da fumo elettrici ed elettronici: confezione	80,00	**5**	4,000
1.52	tabacchi lavorati (IQOS-ITZY): pacchetto da 20 sigarette	3,80	**10**	0,380
2	**LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)**			
2.1	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	15,00	**1**	0,150
2.2	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni	24,00	**2**	0,480
2.3	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni	35,00	**3**	1,050
2.4	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati-ultra	54,00	**3**	1,620
3	**ARTICOLI SPORTIVI**			
3.1	sci da discesa	310,00	**1**	3,100
3.2	sci da fondo	150,00	**1**	1,500
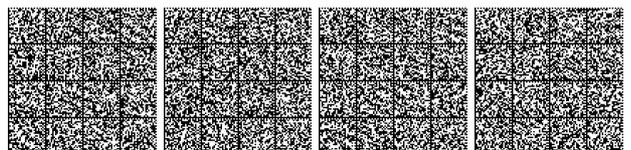
3.3	attacchi	110,00	**1**	1,100
3.4	scarponi	180,00	**1**	1,800
3.5	bastoncini	30,00	**1**	0,300
3.6	sacche portasci e zaini professionali	90,00	**1**	0,900
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	40,00	**1**	0,400
3.8	sci da discesa - amatoriali	160,00	**1**	1,600
3.9	scarpe da ginnastica - palestra tela	60,00	**1**	0,600
3.10	marsupi	20,00	**1**	0,200
3.11	sacchi a pelo	90,00	**1**	0,900
4	**PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)**			
4.1	essenze a oncia - 30 gr.	238,00	**2**	4,760
4.2	acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr.	54,00	**1**	0,540
4.3	eau de parfum /flacone da 80 a 120	75,00	**1**	0,750
4.4	smalti, rossetti, ciprie	18,00	**1**	0,180
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	30,00	**1**	0,300
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	39,00	**1**	0,390
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	29,00	**1**	0,290
4.8	saponi fini solidi	12,00	**1**	0,120
4.9	saponi per barba - shampoo	17,00	**1**	0,170
4.10	latte e tonici	19,00	**1**	0,190
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	54,00	**1**	0,540
5	**APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)**			
5.1	dia-proiettori	170,00	**2**	3,400
5.2	flash	235,00	**2**	4,700
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	300,00	**2**	6,000
5.4	macchine fotografiche dilettanti economiche	150,00	**2**	3,000
5.5	macchine fotografiche professionali	700,00	**2**	14,000
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	500,00	**2**	10,000
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	350,00	**2**	7,000
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	175,00	**2**	3,500
5.9	oculari	400,00	**2**	8,000
5.10	videocamera compact lux	1.100,00	**2**	22,000
5.11	videocamera compact standard	550,00	**2**	11,000
5.12	videoregistratore standard	200,00	**2**	4,000
5.13	videoregistratori lux	400,00	**2**	8,000
6	**APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)**			
6.1	autoradio con registratore / riproduttore medio	200,00	**2**	4,000
6.2	autoradio con registratore / riproduttore standard	100,00	**2**	2,000
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	400,00	**2**	8,000
6.4	caricatori CD - cassette	120,00	**2**	2,400
6.5	CD portatile	80,00	**2**	1,600
6.6	compo Hi-Fi	230,00	**2**	4,600
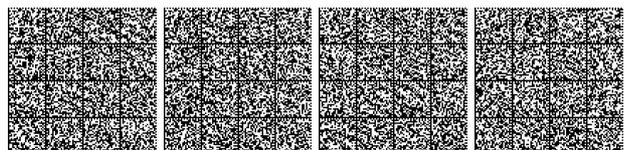
6.7	lettori MP3	150,00	**2**	3,000
6.8	monitor	170,00	**2**	3,400
6.9	radio con MF standard	40,00	**2**	0,800
6.10	radio MF lux	90,00	**2**	1,800
6.11	radio con MF e registratore / riproduttore standard	50,00	**2**	1,000
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	150,00	**2**	3,000
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	100,00	**2**	2,000
6.14	registratori	60,00	**2**	1,200
6.15	registratori digitali	200,00	**2**	4,000
6.16	ricetrasmittenti lux	340,00	**2**	6,800
6.17	ricetrasmittenti standard	160,00	**2**	3,200
6.18	scanner	500,00	**2**	10,000
6.19	telefoni portatili lux	200,00	**2**	4,000
6.20	telefoni portatili standard	100,00	**2**	2,000
6.21	televisori a colori fino a 15"	250,00	**2**	5,000
6.22	televisori a colori oltre15"	500,00	**2**	10,000
6.23	televisori in bianco e nero	50,00	**2**	1,000
6.24	TV tascabile LCD	170,00	**2**	3,400
6.25	videolettori - lettori CD - DVD - sintolettori	150,00	**2**	3,000
6.26	walkmann + radio	60,00	**2**	1,200
6,27	walkmann e riproduttori	40,00	**2**	0,800
7	**PELLICCERIA**			
7.1	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	7.750,00	**2**	155,000
7.2	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	6.710,00	**2**	134,200
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	3.620,00	**2**	72,400
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	2.580,00	**2**	51,600
7.5	pellicce di visone (conf. lungo)	2.070,00	**2**	41,400
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	1.550,00	**2**	31,000
7.7	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.lungo)	770,00	**2**	15,400
7.8	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.corto)	520,00	**2**	10,400
7.9	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	520,00	**2**	10,400
7.10	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto)	410,00	**2**	8,200
7.11	cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	460,00	**2**	9,200
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	340,00	**2**	6,800
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	340,00	**2**	6,800
7.14	pellicce sintetiche (conf. lungo)	360,00	**2**	7,200
7.15	pellicce sintetiche (conf. corto)	260,00	**2**	5,200
7.16	interni di pelliccia	260,00	**2**	5,200
7.17	scialli e sciarpe di pelliccia	250,00	**2**	5,000
8	**PELLETTERIA (cadauno)**			
8.1	valigie e borsoni in tessuto	115,00	**2**	2,300
8.2	valigie e borsoni in pelle	220,00	**2**	4,400
8.3	borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola	430,00	**2**	8,600

8.4	borse alta moda firmate in pelle	178,00	**2**	3,560
8.5	borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli pregiate	136,00	**2**	2,720
8.6	borse in pelle non pregiate	105,00	**2**	2,100
8.7	borse in tessuto	63,00	**2**	1,260
8.8	borse in tessuto plastificato firmate	158,00	**2**	3,160
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	84,00	**2**	1,680
8.10	cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre	63,00	**2**	1,260
8.11	guanti in pelle	53,00	**2**	1,060
8.12	guanti in altre fibre	32,00	**2**	0,640
8.13	cappelli in pelle	42,00	**2**	0,840
8.14	calzature in pelle o cuoio	126,00	**2**	2,520
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	178,00	**2**	3,560
8.16	calzature in tessuto	73,00	**2**	1,460
8.17	beauty-case - valigette 24h	115,00	**2**	2,300
8.18	borse in altri materiali	105,00	**2**	2,100
8.19	calzature in altre fibre	42,00	**2**	0,840
8.20	ciabatte	16,00	**2**	0,320
9	**TESSUTI (a metro lineare)**			
9.1	tessuto in lana	19,00	**2**	0,380
9.2	tessuto in cotone	18,00	**2**	0,360
9.3	tessuto in lino	22,00	**2**	0,440
9.4	tessuto in seta	24,00	**2**	0,480
9.5	tessuto sintetico	23,00	**2**	0,460
10	**ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)**			
10.1	impermeabile per uomo	319,00	**2**	6,380
10.2	completo invernale per uomo	402,00	**2**	8,040
10.3	completo estivo per uomo	381,00	**2**	7,620
10.4	cappotto e mantella per uomo	432,00	**2**	8,640
10.5	cappotto e mantella per donna	442,00	**2**	8,840
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	319,00	**2**	6,380
10.7	abito completo per ragazzi	113,00	**2**	2,260
10.8	cappotto invernale per ragazzi	144,00	**2**	2,880
10.9	gonna di lana	113,00	**2**	2,260
10.10	gonna di cotone	93,00	**2**	1,860
10.11	pantaloni	88,00	**2**	1,760
10.12	camicie uomo	67,00	**2**	1,340
10.13	camicette donna	73,00	**2**	1,460
10.14	camicie ragazzo	37,00	**2**	0,740
10.15	camicette seta donna	103,00	**2**	2,060
10.16	giacche a vento unisex	175,00	**2**	3,500
10.17	completo lana donna	319,00	**2**	6,380
10.18	giacca/giubbotto cotone	216,00	**2**	4,320
10.19	giacca / giubbotto lana	278,00	**2**	5,560

10.20	cravatte, sciarpe	47,00	**2**	0,940
10.21	tute da sci	258,00	**2**	5,160
10.22	abito cotone donna	156,00	**2**	3,120
10.23	bluse cotone	83,00	**2**	1,660
10.24	giacca / giubbotto altre fibre	206,00	**2**	4,120
10.25	tute sportive	93,00	**2**	1,860
10.26	pantaloni ragazzo	47,00	**2**	0,940
10.27	giacca / giubbotto ragazzo	98,00	**2**	1,960
10.28	giacconi lana	309,00	**2**	6,180
10.29	giacconi cotone	258,00	**2**	5,160
10.30	giacconi altre fibre	248,00	**2**	4,960
10.31	giubbotti - giacche in pelle	361,00	**2**	7,220
10.32	gonne in pelle	155,00	**2**	3,100
10.33	tutine - abitini cotone bambini	42,00	**2**	0,840
10.34	giacconi in pelle	426,00	**2**	8,520
11	**MAGLIERIA E FILATI (a capo)**			
11.1	maglia, felpe, polo e gilet di cotone	68,00	**2**	1,360
11.2	maglia, gilet di lana	103,00	**2**	2,060
11.3	maglia di lana per ragazzi	57,00	**2**	1,140
11.4	maglia cotone per ragazzi	42,00	**2**	0,840
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	289,00	**2**	5,780
11.6	filati di lana (al kg.)	52,00	**2**	1,040
11.7	berretti di lana	21,00	**2**	0,420
11.8	pantofole lana	25,00	**2**	0,500
11.9	cappelli cotone	26,00	**2**	0,520
11.10	cappelli lana	42,00	**2**	0,840
11.11	fasce paraorecchi	13,00	**2**	0,260
11.12	guanti lana	22,00	**2**	0,440
12	**BIANCHERIA (a capo)**			
12.1	pigiami e camicie da notte	56,00	**2**	1,120
12.2	magliette e canottiere	21,00	**2**	0,420
12.3	slip	13,00	**2**	0,260
12.4	reggiseni	21,00	**2**	0,420
12.5	calze lana	9,00	**2**	0,180
12.6	calzini uomo	7,00	**2**	0,140
12.7	collant	6,00	**2**	0,120
12.8	plaid - coperte lana	71,00	**2**	1,420
12.9	vestaglie	71,00	**2**	1,420
12.10	piumoni	354,00	**2**	7,080
12.11	lenzuola	31,00	**2**	0,620
12.12	tovaglie	41,00	**2**	0,820
12.13	copripiumoni	71,00	**2**	1,420
12.14	asciugamani	14,00	**2**	0,280
12.15	federe	9,00	**2**	0,180
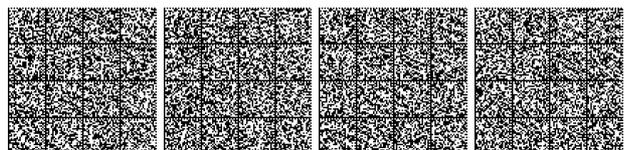
12.16	boxer	17,00	**2**	0,340
12.17	body	31,00	**2**	0,620
12.18	calzamaglia	25,00	**2**	0,500
12.19	accappatoi	66,00	**2**	1,320

22A07131

DECRETO 12 dicembre 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 15 novembre 2022 e scadenza 15 dicembre 2029, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante "Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 dicembre 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.239 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 2022, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 15 novembre 2022 e scadenza 15 dicembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% avente godimento 15 novembre 2022 e scadenza 15 dicembre 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 15 dicembre 2022, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 dicembre 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 dicembre 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 dicembre 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e successive integrazioni, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 dicembre 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2023 al 2029, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A07146
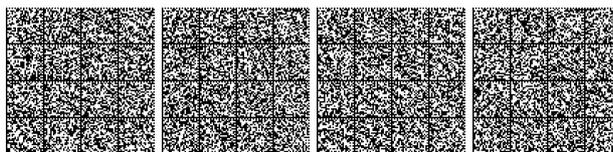
DECRETO 14 dicembre 2022.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione del buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 90049 del 10 novembre 2022, che ha disposto per il 14 novembre 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 94290 del 24 novembre 2022 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2022, emessi con decreto n. 90049 del 10 novembre 2022, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 2,690%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,345.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 97,345.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,193% e a 3,687%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A07177

DECRETO 14 dicembre 2022.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 4555942 del 27 ottobre 2022, che ha disposto per il 31 ottobre 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 4555942 del 27 ottobre 2022 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2022, emessi con decreto n. 4555942 del 27 ottobre 2022, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centosettantanove giorni è risultato pari a 2,049%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,991.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,991.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 1,557% e a 3,041%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A07178

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 agosto 2022.

Erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n. 332, concernente «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 27 settembre 1999;

Dato atto che l'art. 1, comma 5, del succitato decreto ministeriale n. 332 del 1999, dispone che «qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale
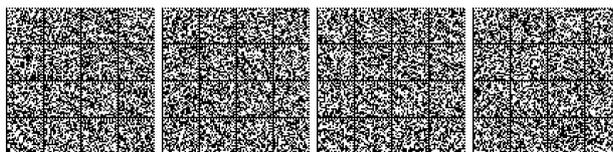
a quello prescritto ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'azienda di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017 e, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19 e gli allegati 5 e 12, relativi all'assistenza protesica;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 104, comma 3-*bis*, ai sensi del quale «Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.»;

Considerato che il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le conclusioni sull'accesso allo sport per le persone con disabilità (2019/C 192/06 - G.U.U.E. 7 giugno 2019), «invitando con forza gli Stati a fornire sostegno finanziario alle organizzazioni specificamente dedite alla promozione dello sport per le persone con disabilità; a promuovere la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli, per contribuire all'efficace assolvimento della funzione sociale ed educativa dello sport»;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 29 novembre 2021, in merito a «Articolo 104, comma 3-*bis*, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - schema di decreto ministeriale per l'erogazione di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica - sperimentazione» e vista la relazione tecnica allegata;

Considerato che la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande da parte dei richiedenti del beneficio è demandata alle regioni e province autonome nel rispetto del proprio sistema di organizzazione con gli enti del Servizio sanitario regionale;

Considerata, altresì, la necessità di garantire il rispetto del limite di spesa in assenza di dati in ordine alla platea dei possibili beneficiari della presente disposizione, viene individuata la condizione economica come risultante dall'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, quale criterio di selezione;

Ritenuto di avviare la sperimentazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per l'anno 2020, come da intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020 (rep. atti n. 227/CSR);

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto 2022;

Decreta:

Art. 1.

Aventi diritto e modalità di accesso al fondo

1. Hanno diritto, in via sperimentale, agli ausili e alle protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, gli invalidi civili amputati di arto e/o gli affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi che praticano, o sono in grado di praticare, attività motorie o sportive amatoriali individuali in una fascia d'età compresa tra i dieci ed i sessantaquattro anni. Per i minori di anni diciotto non è prevista la certificazione di accertamento dell'invalidità civile.

2. Al fine di poter accedere all'erogazione dei suddetti dispositivi, è richiesto un certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico motorie sportive, sulla base di una richiesta formulata dall'interessato avente diritto e rientrante nei termini, rilasciato da medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché la prescrizione formulata secondo il modello di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto. La presentazione della domanda di adesione alla sperimentazione deve essere corredata dalla certificazione ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
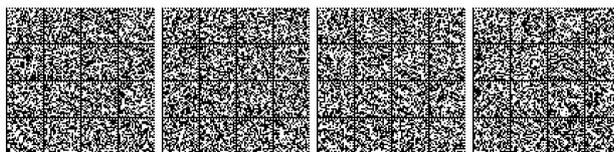
3. La prescrizione dei dispositivi è effettuata dal medico specialista competente per patologia, dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità organizzate dalle regioni/province autonome. Il medico specialista è tenuto ad effettuare il collaudo, ai sensi della normativa vigente.

4. La definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande, da parte dei richiedenti del beneficio, è demandata alle regioni e province autonome, nel rispetto dell'organizzazione dei relativi servizi sanitari regionali.

5. L'erogazione delle protesi e degli ausili è garantita dal Servizio sanitario nazionale nei limiti di spesa previsti, pari a 5 milioni di euro, e riguarda componenti a tecnologia avanzata o dispositivi appositamente progettati per praticare le suddette attività.

6. In considerazione del rispetto del citato limite di spesa, per il periodo di durata della fase sperimentale, l'erogazione di componenti protesici indicati al punto 1 dell'allegato 1 esclude, per il medesimo assistito, l'erogazione di un ausilio tra quelli indicati al punto 2 del medesimo allegato.

7. In caso di amputazione bilaterale di arto è prevista l'erogazione di più componenti protesici nell'ambito della stessa fornitura.

8. Le intere protesi e gli ausili erogati sono ceduti in proprietà all'assistito. Non è prevista la sostituzione, ed eventuali riparazioni, anche di singole componenti oggetto della sperimentazione, sono da considerarsi a carico dell'utente.

Art. 2.

Follow-up *programma sperimentale*

1. Il modulo di prescrizione dei dispositivi oggetto della sperimentazione, deve indicare le modalità di *follow-up* del programma, nonché la verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi. Tale *follow-up* deve essere effettuato dal medico specialista responsabile della prescrizione.

2. Le aziende sanitarie erogatrici delle protesi e degli ausili di cui all'allegato 1, al termine della sperimentazione, trasmettono una relazione alla regione o provincia autonoma, recante l'elenco dei dispositivi erogati e una sintesi degli esiti ottenuti.

Art. 3.

Criteri di finanziamento

1. La sperimentazione prevede l'erogazione, a carico del fondo di cui all'art. 104, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di una protesi distinta da quella per uso quotidiano, destinata esclusivamente all'attività sportiva, con la componente ad alta tecnologia inclusa, al fine di evitare il rischio di danneggiamento o di usura precoce della protesi ad uso quotidiano. Le regioni rispettano i tetti di spesa indicati nell'allegato 3, che fa parte integrante del presente decreto. L'assegnazione dell'importo a ciascuna regione avviene a valere sulla somma complessiva di 5 milioni di euro, ovvero sulla quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2020 di pari importo, ai sensi del predetto art. 104, comma 3-*bis*.

2. La definizione dei tetti di spesa regionali, di cui all'allegato 3, prende a riferimento la popolazione residente per regione appartenente alle classi di età diecisessantaquattro anni, come risultante dai dati demografici ISTAT al 1° gennaio 2020, presupposta l'uniforme incidenza dello stato di disabilità degli assistiti sul territorio nazionale.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma, secondo i valori di riferimento indicati nell'allegato 1, erogabili a titolo di contributo, provvede alla fornitura delle singole protesi ed ausili nei limiti dei tetti di spesa di cui all'allegato 3. La condizione economica come risultante dall'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è individuata quale criterio di selezione.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono, nel rispetto della legislazione vigente, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, per la Regione Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, per la Regione Friuli-Venezia Giulia in base all'art. 1, comma 144, della legge n. 662 del 1996 e per la Regione Sardegna in base all'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006. Per quanto attiene alla Regione Siciliana, la ripartizione delle somme di cui all'allegato 3 tiene conto della compartecipazione alla spesa sanitaria nella misura pari al 49,11 per cento, in base all'art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2602

ALLEGATO *1*
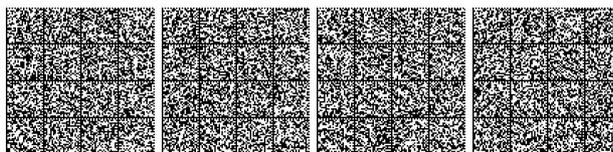
1) Protesi a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinate a persone con disabilità fisica.		
Per la prescrizione dei componenti protesici ed eventuali aggiuntivi necessari per l'attività sportiva si deve far riferimento ai codici contenuti nel D.M. 332/1999 su apposito modulo. Le componenti ad alta tecnologia sono di seguito elencate; la prescrizione deve indicare il componente protesico contenuto nel DM 332/99, cui il componente a tecnologia avanzata è riconducibile		
a) protesi per arto inferiore		
codice identificativo aggiuntivo	**Descrizione**	**Valore di riferimento a titolo di contributo**
06.24.21.266	**PIEDE A RESTITUZIONE D'ENERGIA** piede a restituzione d'energia, senza articolazione tibio-tarsica, struttura elastica in fibre di carbonio o in fibre di vetro, progettato dal fabbricante per livello di attività funzionale k3-k4. *Prescrivibile esclusivamente ad assistiti* con amputazione di arto inferiore dalla trans-tibiale alla transfemorale, con livello di attività funzionale K4, ai sensi del dPCM del 12 gennaio 2017, assistiti che "*camminano con andatura media ed elevata sia in ambienti interni che esterni, senza alcun limite, affrontando la maggior parte degli ostacoli, variando la velocità e procedendo anche su terreni sconnessi [K3] e praticano o sono in grado di praticare attività sportive ed altre attività ad elevato impatto muscolare e fisico* ***[K4]*** *";* Il componente è funzionalmente riconducibile a "piede rigido" senza articolazione alla tibio-tarsica, presente nei codici: 06.24.09.072, 06.24.12.003, 06.24.15.030, 06.24.15.054. La prescrizione può essere prevista nell'ambito di protesi definitive modulari 06.24.09.072, 06.24.12.003, 06.24.15.030, 06.24.15.054. Per le protesi con codice 06.24.12.003, 06.24.15.030, 06.24.15.054, la prescrizione è possibile esclusivamente se prescritto anche il ginocchio 06.24.21.380. NB: Il codice di aggiuntivo 06.24.21.266 è **incompatibile** con i seguenti codici: 06.24.21.265, 06.24.21.277, 06.24.21.003, 06.24.21.009. Fornito con garanzia di 36 mesi della struttura elastica e di 12 mesi della cover. (Il valore si intende come la differenza rispetto alla dotazione di base)	2.573,72 €
06.24.21.380	**GINOCCHIO POLIFUNZIONALE MONOCENTRICO A FRIZIONE CON CONTROLLO IDRAULICO DELLA FLESSO-ESTENSIONE:** ginocchio polifunzionale monocentrico a frizione, con controllo idraulico della flesso-estensione, sistema di bloccaggio manuale dell'articolazione, attuatore idraulico assiale o a rotazione; progettato dal fabbricante per livello di attività k3-k4. *Prescrivibile esclusivamente* ad assistiti amputati di arto inferiore dalla disarticolazione di ginocchio alla transfemorale, con livello di attività funzionale K4, cioè , come definito nel dPCM del 12 gennaio 2017, assistiti che "camminano con andatura media ed elevata sia in ambienti interni che esterni, senza alcun limite, affrontando la maggior parte degli ostacoli, variando la velocità e procedendo anche su terreni sconnessi [K3] e praticano o sono in grado di praticare attività sportive ed altre attività ad elevato impatto muscolare e fisico ***[K4]*** ". Il componente è funzionalmente riconducibile: • al ginocchio monoasse, presente nei codici base 06.24.12.003, 06.24.15.030, 06.24.15.054; • al ginocchio articolato libero in titanio, del codice di aggiuntivo 06.24.21.346; • al ginocchio polifunzionale, del codice di aggiuntivo 06.24.21.382. La prescrizione può essere prevista nel caso di fornitura di protesi definitiva modulare 06.24.12.003, 06.24.15.030, 06.24.15.054. Con il codice 06.24.21.380 deve essere sempre essere prevista la prescrizione del piede 06.24.21.266. NB: Il codice di aggiuntivo 06.24.21.380 **è incompatibile** con i seguenti codici: 06.24.21.361,06.24.21.379, 06.24.21.003, 06.24.21.009 e con tutti gli aggiuntivi di ginocchio monofunzionale. Fornito con garanzia di 36 mesi. (Il valore si intende come la differenza rispetto alla dotazione di base)	1.498,52 €
b) protesi per arto superiore		
06.18.21.195	**MANO MIOELETRICA TRI-DIGITALE A CONTROLLO PROPORZIONALE senza guanto cosmetico:** rappresenta un' innovazione rispetto alla mano tri-digitale, in quanto consente di graduare la forza di presa e la velocità di avvicinamento/allontanamento delle dita protesiche in base (proporzionalmente) all'entità del segnale mioelettrico generato a seguito della contrazione muscolare. Ciò permette di realizzare un controllo più preciso e rapido della presa, consentendo un più efficace utilizzo. Prescrivibile agli assistiti invalidi civili attivi o in età lavorativa amputati di arto superiore che possono o sono potenzialmente in grado di praticare attività sportive a livello amatoriale. Il componente è funzionalmente riconducibile alla mano digitale presente nei codici delle protesi base mioelettriche o ibride per i livelli d'amputazione dalla radio-carpica alla interscapola toracica. Fornita con garanzia di 24 mesi. (Il valore si intende come la differenza rispetto alla dotazione di base)	3.634,24 €

2) Ausili a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.

L'erogazione degli ausili sottoelencati è stata prevista per gli assistiti con livello di attività funzionale medio alta, che possono svolgere o svolgono attività ludico motoria e sportiva amatoriale.
Le carrozzine per attività ludico motoria sono erogate in via sperimentale indipendentemente dall'erogazione degli ausili per la mobilità funzionali agli spostamenti quotidiani dell'assistito già in uso o in corso di rinnovo.

codice identificativo	Descrizione	Valore
12.22.03-L77A	**CARROZZINA DA DANZA SPORTIVA:** con telaio rigido in titanio, con asse regolabile e antiribaltamento centrale. (ISO 12.22.03 Carrozzine ad autospinta sulle ruote con due mani)	2.400,00 €
30.09.27-L77	**CARROZZINA DA TENNIS:** con telaio in titanio, con asse regolabile e antiribaltamento centrale. (ISO 30.09.27 Ausili per gli sport con la racchetta)	2.500,00 €
12.22.03-L77B	**CARROZZINA SPORTIVA PER TIRO A SEGNO:** con telaio rigido in titanio, con asse regolabile e antiribaltamento centrale. (ISO 12.22.03 Carrozzine ad autospinta sulle ruote con due mani)	2.100,00 €
12.22.03-L77C	**CARROZZINA DA SCHERMA:** con telaio rigido in titanio, con asse regolabile e antiribaltamento centrale. (ISO 12.22.03 Carrozzine ad autospinta sulle ruote con due mani)	2.100,00 €
30.09.36-L77A	**MONOSCI:** ammortizzato con scocca anatomica e telaio in alluminio completo di stabilizzatori e sci. E' un ausilio speciale per assistiti con disabilità degli arti inferiori (paraplegici, amputati agli arti inferiori...). (ISO 30.09.36 Ausili per sport invernale)	3.900,00 €
30.09.36-L77	**SLITTINO:** in telaio di titano con seggiolino in fibra di carbonio. E' un ausilio speciale per assistiti con disabilità degli arti inferiori (paraplegici, amputati agli arti inferiori). (ISO 30.09.36 Ausili per sport invernale)	1.600,00 €
12.18.09-L77	**HANDBIKE:** a telaio rigido in lega leggera di alluminio. Indicato per assistiti con disabilità agli arti inferiori (paraplegici, amputati agli arti inferiori). Indicato sia per il tempo libero che per attività sportiva. (ISO 12.18.09 Tricicli e quadricicli a propulsione con le mani)	2.900,00 €
12.18.09-L77A	**RACE WHEELCHAIR (CARROZZINA PER ATLETICA LEGGERA):** Indicato per assistiti con disabilità agli arti inferiori (paraplegici, amputati agli arti inferiori). Indicato sia per il tempo libero che per attività sportiva. (ISO 12.18.09 Tricicli e quadricicli a propulsione con le mani)	2.500,00 €

ALLEGATO *2*

Logo Regione – Azienda sanitaria

SCHEMA PER LA PRESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Ausili e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica - art. 104, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE

NOME ____________________ COGNOME __________________________

NATO A ______________________________ IL _________________________________

C.F. ________________________________ residente a ____________________________

in ___________________________________ e-mail_________________________________

tel.__________________________________ ASL DI APPARTENENZA ______________

Patologia/lesione che ha determinato la menomazione e disabilità:

____

Diagnosi funzionale (specifiche menomazioni/disabilità):

____

□ Idoneità allo svolgimento di attività ludico motorie sportive (rilasciata dal medico specialista in medicina dello sport)

Prescrizione

□ **06.24.21.266** Piede a restituzione di energia *- si allega prescrizione di protesi per il corretto assemblaggio*

□ **06.24.21.380** Ginocchio polifunzionale monocentrico a frizione con controllo idraulico della flesso-estensione *- si allega prescrizione di protesi per il corretto assemblaggio*

□ **06.18.21.195** Mano mioelettrica tri-digitale a controllo proporzionale (senza guanto cosmetico) *- si allega prescrizione di protesi per il corretto assemblaggio*

□ **12.22.03. XXX Carrozzina da danza sportiva**

□ **30.09.27. XXX Carrozzina da tennis**

□ **12.22.03. XXX Carrozzina sportiva per tiro a segno**

□ **12.22.03. XXX Carrozzina da scherma**

□ **30.09.36. XXX Monosci**

□ **30.09.36. XXX Slittino**

□ **12.18.09. XXX Handbike**

□ **12.18.09. XXX Carrozzina per atletica leggera**

La visita per il collaudo sarà programmata a seguito della acquisizione del dispositivo.

 Nel corso della visita per il collaudo verrà programmata la prima visita di follow up, a 3 mesi.

DATA FIRMA e timbro del medico

COLLAUDO:

In data ______________ ho verificato la congruità del dispositivo prescritto relativamente alla sperimentazione del DM xxxXXX

Pertanto, si programma la prima visita di follow up per il giorno ______________________

DATA FIRMA e timbro del medico

ALLEGATO *3*
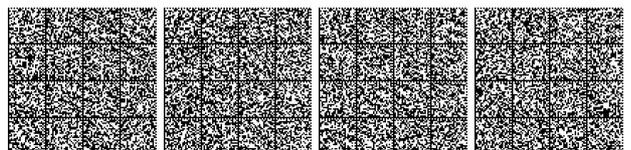
Definizione del tetto di spesa a valere sull'importo dei 5 milioni di euro

Regione	**Popolazione di riferimento (10-64 anni età) Dati Istat 1.1.2020**	**Totale complessivo**
Piemonte	2.862.822	394.416 €
Lombardia	6.877.349	947.504 €
Veneto	3.344.287	460.748 €
Liguria	982.334	135.338 €
Emilia-Romagna	3.017.833	415.772 €
Toscana	2.459.160	338.803 €
Umbria	577.649	79.584 €
Marche	1.013.384	139.616 €
Lazio	3.998.454	550.874 €
Abruzzo	878.666	121.055 €
Molise	203.308	28.010 €
Campania	4.100.233	564.896 €
Puglia	2.743.011	377.909 €
Basilicata	382.744	52.731 €
Calabria	1.315.814	181.282 €
Sicilia (*)	3.398.170	211.462 €
ITALIA	**38.155.218**	**5.000.000 €**

(*) Tetti di spesa calcolati considerando la quota di compartecipazione della Regione Siciliana nella misura pari al 49,11%.

22A07024

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 ottobre 2022.

Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, che regolamenta il sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68 del 24 marzo 2011;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata, di seguito SQNPI, in conformità all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce le modalità per definire i sistemi di qualità agroalimentare finalizzati a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti che, nel caso in specie, è ottenuta grazie alle modalità produttive definite dalla norma tecnica della produzione integrata, verificate secondo uno specifico piano di controllo, da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011 che regolamenta il sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ), riconosciuto a livello nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2014 che ha attuato l'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
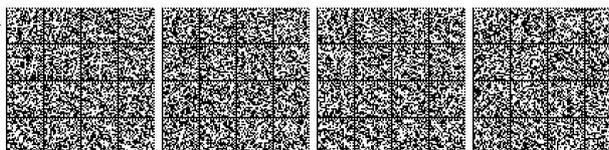
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante «Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 1/1999, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

Visto altresì che il medesimo art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999 dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, recante «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'articolo 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 5 che detta principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del medesimo decreto per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, stabilendo altresì le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un'amministrazione pubblica;

Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

Considerato che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 5, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100 per cento dallo Stato, è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e dell'art. 1, commi da 460 a 464, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, e che la stessa società, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare oltre l'80 per cento del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 868, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, ed il «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto il successivo comma 869, del medesimo art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2022, recante la «Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», ai sensi dell'art. 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Ritenuto di dover promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di dover valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera;

Considerato che occorre prevedere i criteri e le modalità di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

b) «DOP»: denominazione di origine protetta; la sigla identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente
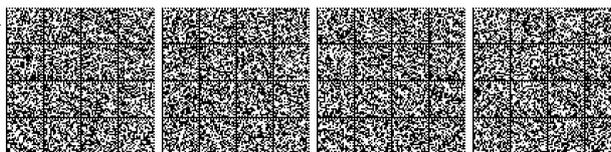
o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787;

c) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

d) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

e) «legge n. 234/2021»: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022);

f) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - MIPAAF;

g) «IGP»: indicazione geografica protetta; la sigla identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o Paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787;

h) «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: Ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);

i) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, società *in house* dello Stato;

j) «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2018/848;

k) «registro nazionale aiuti»: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «*de minimis*», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione europea;

l) «regolamento *de minimis*»: regolamento (UE) n. 1407/2013;

m) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

n) «sanzione interdittiva»: sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

o) «SQNPI»: il sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», in conformità all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

p) «SQNZ»: il sistema di qualità nazionale zootecnica, disciplinato dal decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

Art. 2.

Finalità dell'intervento e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 869, della legge n. 234/2021, l'intervento di cui al presente decreto – finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano – disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, del presente decreto.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 868, della legge n. 234/2021, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 del presente decreto è pari a complessivi euro 20.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 14.000.000,00 per l'anno 2023, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 4.

Soggetto gestore e funzionario delegato

1. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto il Ministero si avvale di Invitalia.

2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 del presente decreto, entro il limite massimo del 2 per cento delle medesime risorse.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero e Invitalia, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto.

4. A seguito della registrazione, da parte degli organi di controllo, della convenzione prevista dal comma precedente, il Ministero nomina un dipendente di Invitalia quale funzionario delegato di contabilità ordinaria ai sensi dell'art. 44-*ter*, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 2.
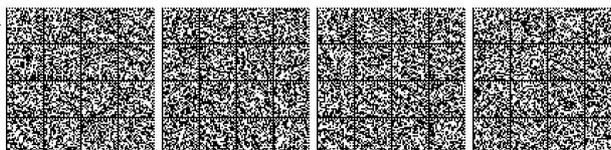
Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;

d) non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

e) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;

g) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

3. Le imprese attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all'atto della domanda di contributo, di DSAN resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all'inserimento nell'impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera.

2. I giovani diplomati di cui al comma 1 del presente articolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni;

b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

3. I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.

4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

Art. 7.

Contributo concedibile, regime agevolativo e divieto di cumulo

1. A valere sulle risorse di cui all'art. 3, può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore:

a) al 70 per cento delle spese totali ammissibili;

b) ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola impresa.

2. I contributi di cui all'art. 2 del presente decreto sono concessi nell'ambito del regolamento *de minimis*.

Art. 8.

Presentazione delle domande e concessione dei contributi

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it e di Invitalia: www.invitalia.it Al provvedimento sono allegati gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione.
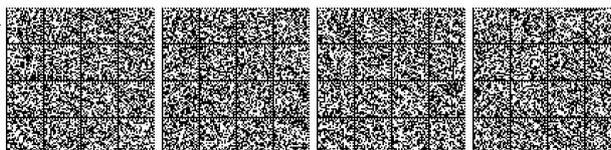
2. Con il medesimo provvedimento, sono, altresì, definiti gli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese le modalità di richiesta dell'anticipo e degli acconti di cui all'art. 10 del presente decreto ed eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.

3. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti.

4. I contributi sono concessi dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarità delle DSAN presentate dalle imprese richiedenti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del presente decreto, secondo le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.

5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 4 si concludano con esito negativo, ovvero per le domande ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi, l'impresa deve presentare apposita richiesta, con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto.

2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall'impresa al Ministero entro i trenta giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato.

3. L'impresa deve allegare alla richiesta di erogazione dell'agevolazione la seguente documentazione, relativa alle risorse professionali di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto:

a) elenco delle risorse professionali assunte con contratto di apprendistato;

b) relazione tecnico-illustrativa sull'attività svolta, che evidenzi gli obiettivi conseguiti rispetto al piano di formazione di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto, con l'indicazione analitica delle spese sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente decreto e l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alle successive lettere *d)* ed *e)*;

c) copia del titolo di studio previsto dall'art. 6, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali sopra indicate;

d) copia delle buste paga relative al personale assunto di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto;

e) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall'impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto).

4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria.

Art. 10.

Anticipo del contributo e pagamento di acconti

1. È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice di procedura civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.

2. L'anticipo – se richiesto e spettante – viene erogato in occasione dell'emanazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 8.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore ai dodici mesi, l'impresa beneficiaria può richiedere il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a:

a) 1/3 (un terzo) del contributo concesso ai sensi dell'art. 8, comma 4, al termine del primo anno del contratto di apprendistato;

b) 2/3 (due terzi) del contributo concesso ai sensi dell'art. 8, comma 4, al termine del secondo anno del contratto di apprendistato. Qualora l'impresa abbia già richiesto il pagamento dell'acconto previsto dalla lettera *a)*, l'importo previsto nel primo periodo è ridotto a 1/3 (un terzo).

4. Ai fini del pagamento degli acconti previsti dal comma precedente, l'impresa deve presentare apposita richiesta, con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 3.

5. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento di cui al comma 4, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, procede al pagamento degli acconti spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria.

Art. 11.

Controlli

1. In qualsiasi fase dell'*iter* agevolativo, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate.

2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero.
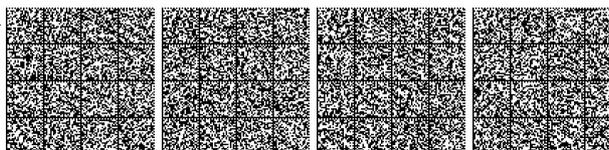
4. È comunque previsto da parte dell'ente gestore un controllo di monitoraggio fisico sulle attività intraprese su un minimo del 5 per cento dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 12.

Revoca

1. Il Ministero può revocare i contributi concessi ai sensi del presente decreto nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;

c) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;

d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11;

e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 4, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo;

f) delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;

g) licenziamento della risorsa assunta prima dello scadere del dodicesimo mese;

h) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario deve restituire l'importo del contributo erogato, mediante versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dall'istituzione del regime di aiuti di cui al presente decreto.

2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 21 ottobre 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1196

22A07144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca - 2019/2021.

Il giorno 6 dicembre 2022 alle ore 15,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato C.C.N.L. sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021.

Per l'A.Ra.N. il Presidente, cons. Antonio Naddeo *firmato*

Per le: Organizzazioni sindacali	Confederazioni
CISL FSUR *firmato*	CISL *firmato*
FLC CGIL *firmato*	CGIL *firmato*
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA *firmato*	UIL *firmato*
SNALS CONFSAL *firmato*	CONFSAL *firmato*
FEDERAZIONE GILDA UNAMS *firmato*	CGS *firmato*
ANIEF *firmato*	CISAL *firmato*
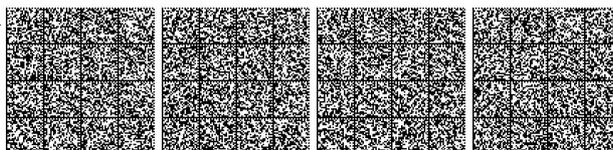
ALLEGATO

CCNL
SUI PRINCIPALI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

Triennio 2019-2021

Indice

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni
Art. 2. Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Art. 3. Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 5. Incrementi delle indennità fisse
Titolo III TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ
Art. 6. Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 8. Incrementi dell'indennità di Ateneo
Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA
Art. 9. Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 10. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 11. Incrementi dell'indennità di ente e dell'indennità di valorizzazione professionale
Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM
Art. 12. Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 13. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 14. Incrementi delle indennità fisse
Tabelle
Dichiarazione congiunta n. 1

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021.

2. Con la locuzione «istituzioni scolastiche ed educative» vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

3. Con il termine «AFAM» si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.

4. Con il termine «università» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.

5. Con il termine «enti di ricerca» si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 3 agosto 2021.

6. Nel presente CCNL con il termine «amministrazioni» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.

7. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 7 ottobre 1996, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995» sottoscritto il 7 ottobre 1996;

b) CCNL 21 febbraio 2002, biennio 2000-2001, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000-2001» sottoscritto il 21 febbraio 2002;

c) CCNL 16 febbraio 2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003» sottoscritto il 16 febbraio 2005;

d) CCNL 28 marzo 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004-2005» sottoscritto il 28 marzo 2006;

e) CCNL 11 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il biennio economico 2004 - 2005» sottoscritto l'11 aprile 2006;

f) CCNL 29 novembre 2007, con cui si intente il «CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 29 novembre 2007;

g) CCNL 16 ottobre 2008, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 16 ottobre 2008;

h) CCNL 19 aprile 2018, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018» sottoscritto il 19 aprile 2018.

8. Per quanto concerne il personale scolastico delle Province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24 luglio 1996, numeri 433 e 434, quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.

9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165/2001.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001, le disposizioni contrattuali del CCNL 19 aprile 2018 e dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione nonché le specifiche norme di settore, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.

Art. 2.
Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Ferma restando l'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2019-2021, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito *web* dell'ARAN e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 3.

5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta a mezzo pec entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Art. 3.
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 35 del CCNL 19 aprile 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo *una tantum* di cui all'art. 37 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera *b)* della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C1.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera *a)* della legge n. 145/2018.

Art. 4.
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 3 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 3 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 5.
Incrementi delle indennità fisse

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29 novembre 2007 e sono incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lettera *a)* del CCNL 19 aprile 2018, è incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D1.1;

b) la parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA di cui all'art. 56, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lettera *b)* del CCNL 19 aprile 2018, è incrementata con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata Tabella D1.2;

c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all'art. 82 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminato dall'art. 38, comma 1, lettera *c)* del CCNL 19 aprile 2018, è incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D1.3.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi di cui al comma 1 si provvede come segue:

a) gli incrementi di cui al comma 1 lettera *a)* sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 606, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022) in misura pari a 89,4 milioni di euro (lordo oneri riflessi) e corrispondente riduzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a cui le stesse sono destinate; per la restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale;

b) gli incrementi di cui al comma 1 lettera *b)* e *c)* sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 604, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022), in misura pari a 14,8 milioni di euro (lordo oneri riflessi); per la restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ

Art. 6.
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 60 del CCNL 19 aprile 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B2.

3. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2.

4. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo *una tantum* di cui all'art. 62 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera *b)* della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C2.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera *a)* della legge n. 145/2018.

Art. 7.
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 6 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 6 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di anzianità o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
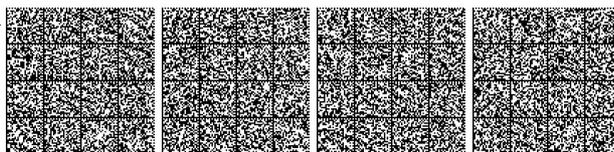
Art. 8.
Incrementi dell'indennità di Ateneo

1. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28 marzo 2006 come da ultimo rideterminata dall'art. 85 del CCNL 16 ottobre 2008 è incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella D2.

TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA

Art. 9.
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dagli articoli 86 e 91 del CCNL 19 aprile 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle A3.1 e A3.2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B3.1 e B3.2.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo *una tantum* di cui agli articoli 88 e 93 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera *b)* della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C3.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera *a)* della legge n. 145/2018.

Art. 10.
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 9 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 9 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle A3.1 e A3.2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di anzianità o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 11.
Incrementi dell'indennità di ente e dell'indennità di valorizzazione professionale

1. L'indennità di ente di cui all'art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lettera *a)* del CCNL 19 aprile 2018 e, per l'ASI, dall'art. 94, comma 1, lettera *a)* del CCNL 19 aprile 2018, è incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella D3.1.

2. L'indennità di valorizzazione professionale di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-2001 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lettera *b)* e, per l'ASI, dall'art. 94, comma 1, lettera *b)* del CCNL 19 aprile 2018, è incrementa con la decorrenza e degli importi mensili lordi per tredici mensilità indicati nell'allegata Tabella D3.2.

TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM

Art. 12.
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 105 del CCNL AFAM 19 aprile 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A4, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B4.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo *una tantum* di cui all'art. 107 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera *b)* della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C4.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera *a)* della legge n. 145/2018.

Art. 13.
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A4, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 14.
Incrementi delle indennità fisse

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista dai precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminata dall'art. 108, comma 1, lettera *a)* del CCNL 19 aprile 2018, è incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D4.1;

b) l'indennità di amministrazione dei direttori amministrativi e dei direttori dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 7 del CCNL 11 aprile 2006, come rideterminata dall'art. 108, comma 1, lettera *b)* del CCNL 19 aprile 2018, è incrementata con la decorrenza e dell'importo annuo lordo indicato nell'allegata Tabella D4.2;

c) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 69 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminato dall'art. 108, comma 1, lettera *c)* del CCNL 19 aprile 2018, è incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D4.3.
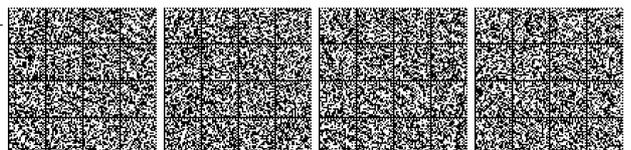
TABELLE

Tabella A1 - SCUOLA

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2019	Rideterminato dal 1.1.2020 (1)	Rideterminato dal 1.1.2021 (2)
Collaboratore scolastico			
0 - 8	12,00	22,10	49,00
9 - 14	13,10	24,10	53,00
15 - 20	13,90	25,60	56,00
21 - 27	14,60	27,00	60,00
28 - 34	15,20	28,00	62,00
da 35	15,60	28,80	64,00
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie			
0 - 8	12,30	22,70	50,00
9 - 14	13,40	24,70	54,00
15 - 20	14,20	26,10	58,00
21 - 27	15,00	27,60	61,00
28 - 34	15,50	28,60	63,00
da 35	16,00	29,40	65,00
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere			
0 - 8	13,50	24,80	55,00
9 - 14	14,80	27,30	60,00
15 - 20	15,90	29,20	65,00
21 - 27	16,90	31,10	69,00
28 - 34	17,60	32,40	72,00
da 35	18,20	33,50	74,00
Coordinatore amministrativo e tecnico			
0 - 8	15,40	28,40	63,00
9 - 14	17,10	31,50	70,00
15 - 20	18,60	34,20	76,00
21 - 27	20,00	36,90	82,00
28 - 34	21,40	39,50	87,00
da 35	22,50	41,40	92,00
Direttori dei servizi generali ed amm.vi			
0 - 8	17,80	32,80	72,00
9 - 14	19,90	36,70	80,00
15 - 20	21,80	40,10	88,00
21 - 27	23,80	43,80	96,00
28 - 34	25,80	47,50	104,00
da 35	27,80	51,20	113,00

(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2019.

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2020.

Tabella A1 - SCUOLA

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2019	Rideterminato dal 1.1.2020 (1)	Rideterminato dal 1.1.2021 (2)
Docente scuola dell'infanzia ed elementare			
0 - 8	15,60	28,70	63,00
9 - 14	17,30	31,90	70,00
15 - 20	18,80	34,60	77,00
21 - 27	20,30	37,30	83,00
28 - 34	21,70	40,00	89,00
da 35	22,80	41,90	93,00
Docente diplomato istituti sec. II grado			
0 - 8	15,60	28,70	63,00
9 - 14	17,30	31,90	70,00
15 - 20	18,80	34,60	77,00
21 - 27	21,00	38,60	86,00
28 - 34	22,40	41,30	91,00
da 35	23,50	43,30	96,00
Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media			
0 - 8	16,90	31,10	69,00
9 - 14	18,90	34,80	77,00
15 - 20	20,60	38,00	84,00
21 - 27	22,30	41,10	91,00
28 - 34	24,00	44,20	98,00
da 35	25,20	46,50	103,00
Docente laureato istituti sec. II grado			
0 - 8	16,90	31,10	69,00
9 - 14	19,40	35,70	79,00
15 - 20	21,30	39,20	87,00
21 - 27	23,70	43,60	97,00
28 - 34	25,20	46,50	103,00
da 35	26,50	48,80	108,00

(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2019.

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2020.

Tabella A2 - UNIVERSITA'

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2019	Rideterminato dal 1.1.2020 (1)	Rideterminato dal 1.1.2021 (2)
EP8	23,10	42,60	95,20
EP7	23,10	42,60	95,20
EP6	23,10	42,60	95,20
EP5	23,10	42,60	95,20
EP4	23,10	42,60	95,20
EP3	23,10	42,60	95,20
EP2(3)	23,10	42,60	95,20
EP1	23,10	42,60	95,20
D8	20,10	37,00	82,70
D7	20,10	37,00	82,70
D6	20,10	37,00	82,70
D5	20,10	37,00	82,70
D4	20,10	37,00	82,70
D3	20,10	37,00	82,70
D2	20,10	37,00	82,70
D1	20,10	37,00	82,70
C8	17,30	31,90	71,30
C7	17,30	31,90	71,30
C6	17,30	31,90	71,30
C5	17,30	31,90	71,30
C4	17,30	31,90	71,30
C3	17,30	31,90	71,30
C2	17,30	31,90	71,30
C1	17,30	31,90	71,30
B7	16,40	30,10	67,20
B6	16,40	30,10	67,20
B5	16,40	30,10	67,20
B4	16,40	30,10	67,20
B3	16,40	30,10	67,20
B2	16,40	30,10	67,20
B1	16,40	30,10	67,20
CEL	10,00	18,30	43,90

(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2019.

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2020.

(3) Il medesimo incremento della posizione economica EP2 è riconosciuto ai Docenti incaricati esterni.

Tabella A3.1 - ENTI DI RICERCA[(1)]

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Livelli	Dal 1.1.2019	Rideterminato dal 1.1.2020 [(2)]	Rideterminato dal 1.1.2021 [(3)]
IV	37,60	60,30	101,30
V	34,10	54,80	92,10
VI	31,30	50,30	88,50
VII	28,60	46,00	77,20
VIII	27,00	43,30	72,80

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2019.

(3) Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2020.
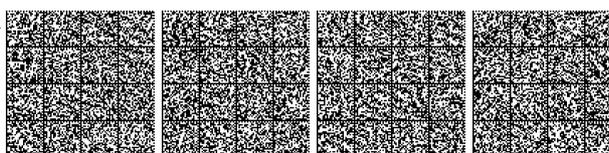
Tabella A3.2 - ENTI DI RICERCA[1]

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Tabellare 31.12.2018 per 12 mesi	Dal 1.1.2019	Rideterminato dal 1.1.2020 [2]	Rideterminato dal 1.1.2021 [3]
Livello 1 - Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo				
da 0 a 2	49.639,85	58,20	89,60	157,00
da 3 a 7	54.635,02	64,00	98,60	172,00
da 8 a 12	59.838,50	70,10	108,00	189,00
da 13 a 16	64.997,22	76,20	117,30	205,00
da 17 a 21	74.437,48	87,30	134,40	235,00
da 22 a 29	81.563,75	95,60	147,20	258,00
da 30 in poi	90.803,82	106,40	163,90	287,00
Livello 2 - Primo ricercatore e Primo tecnologo				
da 0 a 2	38.491,17	45,10	69,50	121,00
da 3 a 7	42.036,19	49,30	75,90	133,00
da 8 a 12	45.732,14	53,60	82,60	144,00
da 13 a 16	49.422,05	57,90	89,20	156,00
da 17 a 21	55.641,96	65,20	100,40	176,00
da 22 a 29	60.780,57	71,20	109,70	192,00
da 30 in poi	67.360,13	79,00	121,60	213,00
Livello 3 - Ricercatore e Tecnologo				
da 0 a 2	30.387,57	35,60	54,90	96,00
da 3 a 7	32.801,38	38,40	59,20	103,00
da 8 a 12	35.290,73	41,40	63,70	111,00
da 13 a 16	37.858,49	44,40	68,30	119,00
da 17 a 21	42.417,65	49,70	76,60	134,00
da 22 a 29	46.089,31	54,00	83,20	145,00
da 30 in poi	50.778,35	59,50	91,70	160,00

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2019.

(3) Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2020.
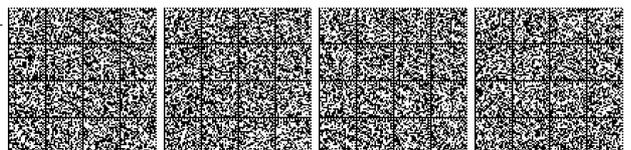
Tabella A4 - AFAM

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Tabellare 31.12.2018 per 12 mesi	Dal 1.1.2019	Rideterminato dal 1.1.2020 (1)	Rideterminato dal 1.1.2021 (2)
Area Prima - Coadiutore				
0 - 2	15.609,75	17,10	28,10	50,00
3 - 8	15.912,27	17,40	28,60	51,00
9 - 14	17.013,30	18,60	30,60	54,00
15 - 20	18.032,12	19,70	32,50	57,00
21 - 27	19.023,72	20,80	34,20	60,00
28 - 34	19.789,45	21,70	35,60	63,00
da 35	20.313,11	22,20	36,60	65,00
Area Seconda - Assistente				
0 - 2	17.493,79	19,10	31,50	56,00
3 - 8	17.882,28	19,60	32,20	57,00
9 - 14	19.274,93	21,10	34,70	61,00
15 - 20	20.596,68	22,50	37,10	65,00
21 - 27	21.925,80	24,00	39,50	70,00
28 - 34	22.874,16	25,00	41,20	73,00
da 35	23.597,41	25,80	42,50	75,00
Area Terza - Collaboratore				
0 - 2	18.743,95	20,50	33,70	60,00
3 - 8	19.181,26	21,00	34,50	61,00
9 - 14	20.748,92	22,70	37,30	66,00
15 - 20	22.248,31	24,30	40,00	71,00
21 - 27	23.744,03	26,00	42,70	75,00
28 - 34	24.810,77	27,10	44,70	79,00
da 35	25.637,12	28,00	46,10	81,00

(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2019.

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2020.

Tabella A4 - AFAM

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Tabellare 31.12.2018 per 12 mesi	Dal 1.1.2019	Rideterminato dal 1.1.2020 (1)	Rideterminato dal 1.1.2021 (2)
Direttore di ragioneria o di biblioteca				
0 - 2	23.122,60	25,30	41,60	73,00
3 - 8	23.791,56	26,00	42,80	76,00
9 - 14	25.862,11	28,30	46,50	82,00
15 - 20	28.278,52	30,90	50,90	90,00
21 - 27	30.869,63	33,80	55,60	98,00
28 - 34	33.529,45	36,70	60,40	107,00
da 35	36.107,23	39,50	65,00	115,00
Direttore amministrativo				
0 - 2	26.327,40	28,80	47,40	84,00
3 - 8	27.272,41	29,80	49,10	87,00
9 - 14	30.128,87	33,00	54,20	96,00
15 - 20	32.965,62	36,10	59,30	105,00
21 - 27	35.026,80	38,30	63,00	111,00
28 - 34	37.249,86	40,80	67,00	118,00
da 35	39.453,83	43,20	71,00	125,00
Docente di seconda fascia (3)				
0 - 2	21.771,50	23,80	39,20	84,00
3 - 8	23.001,82	25,20	41,40	87,00
9 - 14	24.965,09	27,30	44,90	96,00
15 - 20	27.382,51	30,00	49,30	105,00
21 - 27	30.455,72	33,30	54,80	111,00
28 - 34	32.474,94	35,50	58,50	118,00
da 35	34.074,88	37,30	61,30	125,00
Docente di prima fascia				
0 - 2	26.327,40	28,80	47,40	84,00
3 - 8	27.272,41	29,80	49,10	87,00
9 - 14	30.128,87	33,00	54,20	96,00
15 - 20	32.965,62	36,10	59,30	105,00
21 - 27	35.026,80	38,30	63,00	111,00
28 - 34	37.249,86	40,80	67,00	118,00
da 35	39.453,83	43,20	71,00	125,00

(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2019.

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2020.

(3) Per effetto di quanto disposto dal DM del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 565 del 29/4/2021, con decorrenza dalla data di registrazione dello stesso, tutte le cattedre dei docenti di seconda fascia sono state trasformate in cattedre di prima fascia. Pur non essendo più previsti nell'ordinamento degli Afam, la tavola continua ad indicare anche i docenti di seconda fascia, solo ai fini della corresponsione degli arretrati relativi al presente triennio contrattuale.
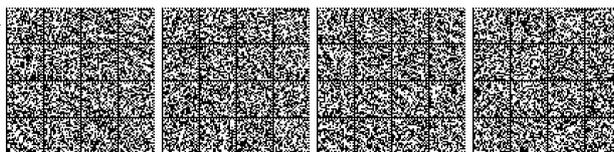
Tabella B1 - SCUOLA

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021
Collaboratore scolastico			
0 - 8	15.675,72	15.796,92	16.119,72
9 - 14	17.075,77	17.207,77	17.554,57
15 - 20	18.100,50	18.240,90	18.605,70
21 - 27	19.097,07	19.245,87	19.641,87
28 - 34	19.855,49	20.009,09	20.417,09
da 35	20.394,07	20.552,47	20.974,87
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie			
0 - 8	16.076,21	16.201,01	16.528,61
9 - 14	17.461,19	17.596,79	17.948,39
15 - 20	18.485,91	18.628,71	19.011,51
21 - 27	19.525,83	19.677,03	20.077,83
28 - 34	20.259,84	20.417,04	20.829,84
da 35	20.803,78	20.964,58	21.391,78
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere			
0 - 8	17.559,28	17.694,88	18.057,28
9 - 14	19.349,92	19.499,92	19.892,32
15 - 20	20.680,17	20.839,77	21.269,37
21 - 27	22.004,82	22.175,22	22.630,02
28 - 34	22.958,38	23.135,98	23.611,18
da 35	23.686,25	23.869,85	24.355,85
Coordinatore amministrativo e tecnico			
0 - 8	20.077,29	20.233,29	20.648,49
9 - 14	22.275,53	22.448,33	22.910,33
15 - 20	24.221,82	24.409,02	24.910,62
21 - 27	26.100,66	26.303,46	26.844,66
28 - 34	27.955,21	28.172,41	28.742,41
da 35	29.340,20	29.567,00	30.174,20
Direttori dei servizi generali ed amm.vi			
0 - 8	23.208,25	23.388,25	23.858,65
9 - 14	25.951,52	26.153,12	26.672,72
15 - 20	28.382,32	28.601,92	29.176,72
21 - 27	30.976,49	31.216,49	31.842,89
28 - 34	33.651,13	33.911,53	34.589,53
da 35	36.243,98	36.524,78	37.266,38

Tabella B1 - SCUOLA

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021
Docente scuola dell'infanzia ed elementare			
0 - 8	20.328,40	20.485,60	20.897,20
9 - 14	22.550,59	22.725,79	23.182,99
15 - 20	24.506,59	24.696,19	25.204,99
21 - 27	26.419,19	26.623,19	27.171,59
28 - 34	28.294,22	28.513,82	29.101,82
da 35	29.694,52	29.923,72	30.536,92
Docente diplomato istituti sec. II grado			
0 - 8	20.328,40	20.485,60	20.897,20
9 - 14	22.550,59	22.725,79	23.182,99
15 - 20	24.506,59	24.696,19	25.204,99
21 - 27	27.346,56	27.557,76	28.126,56
28 - 34	29.206,59	29.433,39	30.029,79
da 35	30.622,42	30.860,02	31.492,42
Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media			
0 - 8	22.053,32	22.223,72	22.678,52
9 - 14	24.644,85	24.835,65	25.342,05
15 - 20	26.915,79	27.124,59	27.676,59
21 - 27	29.123,77	29.349,37	29.948,17
28 - 34	31.291,35	31.533,75	32.179,35
da 35	32.903,77	33.159,37	33.837,37
Docente laureato istituti sec. II grado			
0 - 8	22.053,32	22.223,72	22.678,52
9 - 14	25.280,61	25.476,21	25.995,81
15 - 20	27.732,59	27.947,39	28.520,99
21 - 27	30.856,65	31.095,45	31.736,25
28 - 34	32.903,77	33.159,37	33.837,37
da 35	34.527,47	34.795,07	35.505,47

Tabella B2 - UNIVERSITA'

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021
EP8	37.043,12	37.277,12	37.908,32
EP7	35.943,12	36.177,12	36.808,32
EP6	34.533,75	34.767,75	35.398,95
EP5	33.183,85	33.417,85	34.049,05
EP4	31.727,47	31.961,47	32.592,67
EP3	29.343,58	29.577,58	30.208,78
EP2	27.728,24	27.962,24	28.593,44
EP1	26.024,85	26.258,85	26.890,05
D8	30.310,86	30.513,66	31.062,06
D7	29.410,86	29.613,66	30.162,06
D6	28.354,48	28.557,28	29.105,68
D5	27.340,50	27.543,30	28.091,70
D4	26.372,28	26.575,08	27.123,48
D3	25.060,73	25.263,53	25.811,93
D2	23.985,76	24.188,56	24.736,96
D1	23.055,63	23.258,43	23.806,83
C8	25.126,46	25.301,66	25.774,46
C7	24.326,46	24.501,66	24.974,46
C6	23.537,16	23.712,36	24.185,16
C5	22.776,12	22.951,32	23.424,12
C4	22.044,96	22.220,16	22.692,96
C3	20.935,08	21.110,28	21.583,08
C2	20.102,76	20.277,96	20.750,76
C1	19.706,20	19.881,40	20.354,20
B7	22.321,12	22.485,52	22.930,72
B6	21.621,12	21.785,52	22.230,72
B5	20.794,02	20.958,42	21.403,62
B4	20.001,64	20.166,04	20.611,24
B3	19.124,23	19.288,63	19.733,83
B2	18.287,35	18.451,75	18.896,95
B1	17.167,70	17.332,10	17.777,30
CEL	15.221,94	15.321,54	15.628,74

Tabella B3.1 - ENTI DI RICERCA[1]

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Livelli	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021
IV	27.079,65	27.352,05	27.844,05
V	24.603,02	24.851,42	25.299,02
VI	22.592,11	22.820,11	23.278,51
VII	20.621,82	20.830,62	21.205,02
VIII	19.448,52	19.644,12	19.998,12

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Tabella B3.2 - ENTI DI RICERCA[1]

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021
Livello 1 - Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo			
da 0 a 2	50.338,25	50.715,05	51.523,85
da 3 a 7	55.403,02	55.818,22	56.699,02
da 8 a 12	60.679,70	61.134,50	62.106,50
da 13 a 16	65.911,62	66.404,82	67.457,22
da 17 a 21	75.485,08	76.050,28	77.257,48
da 22 a 29	82.710,95	83.330,15	84.659,75
da 30 in poi	92.080,62	92.770,62	94.247,82
Livello 2 - Primo ricercatore e Primo tecnologo			
da 0 a 2	39.032,37	39.325,17	39.943,17
da 3 a 7	42.627,79	42.946,99	43.632,19
da 8 a 12	46.375,34	46.723,34	47.460,14
da 13 a 16	50.116,85	50.492,45	51.294,05
da 17 a 21	56.424,36	56.846,76	57.753,96
da 22 a 29	61.634,97	62.096,97	63.084,57
da 30 in poi	68.308,13	68.819,33	69.916,13
Livello 3 - Ricercatore e Tecnologo			
da 0 a 2	30.814,77	31.046,37	31.539,57
da 3 a 7	33.262,18	33.511,78	34.037,38
da 8 a 12	35.787,53	36.055,13	36.622,73
da 13 a 16	38.391,29	38.678,09	39.286,49
da 17 a 21	43.014,05	43.336,85	44.025,65
da 22 a 29	46.737,31	47.087,71	47.829,31
da 30 in poi	51.492,35	51.878,75	52.698,35

[1] E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Tabella B4 - AFAM

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021
Area Prima - Coadiutore			
0 - 2	15.814,95	15.946,95	16.209,75
3 - 8	16.121,07	16.255,47	16.524,27
9 - 14	17.236,50	17.380,50	17.661,30
15 - 20	18.268,52	18.422,12	18.716,12
21 - 27	19.273,32	19.434,12	19.743,72
28 - 34	20.049,85	20.216,65	20.545,45
da 35	20.579,51	20.752,31	21.093,11
Area Seconda - Assistente			
0 - 2	17.722,99	17.871,79	18.165,79
3 - 8	18.117,48	18.268,68	18.566,28
9 - 14	19.528,13	19.691,33	20.006,93
15 - 20	20.866,68	21.041,88	21.376,68
21 - 27	22.213,80	22.399,80	22.765,80
28 - 34	23.174,16	23.368,56	23.750,16
da 35	23.907,01	24.107,41	24.497,41
Area Terza - Collaboratore			
0 - 2	18.989,95	19.148,35	19.463,95
3 - 8	19.433,26	19.595,26	19.913,26
9 - 14	21.021,32	21.196,52	21.540,92
15 - 20	22.539,91	22.728,31	23.100,31
21 - 27	24.056,03	24.256,43	24.644,03
28 - 34	25.135,97	25.347,17	25.758,77
da 35	25.973,12	26.190,32	26.609,12

Tabella B4 - AFAM

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021
Direttore di ragioneria o di biblioteca			
0 - 2	23.426,20	23.621,80	23.998,60
3 - 8	24.103,56	24.305,16	24.703,56
9 - 14	26.201,71	26.420,11	26.846,11
15 - 20	28.649,32	28.889,32	29.358,52
21 - 27	31.275,23	31.536,83	32.045,63
28 - 34	33.969,85	34.254,25	34.813,45
da 35	36.581,23	36.887,23	37.487,23
Direttore amministrativo			
0 - 2	26.673,00	26.896,20	27.335,40
3 - 8	27.630,01	27.861,61	28.316,41
9 - 14	30.524,87	30.779,27	31.280,87
15 - 20	33.398,82	33.677,22	34.225,62
21 - 27	35.486,40	35.782,80	36.358,80
28 - 34	37.739,46	38.053,86	38.665,86
da 35	39.972,23	40.305,83	40.953,83
Docente di prima fascia			
0 - 2	26.673,00	26.896,20	27.335,40
3 - 8	27.630,01	27.861,61	28.316,41
9 - 14	30.524,87	30.779,27	31.280,87
15 - 20	33.398,82	33.677,22	34.225,62
21 - 27	35.486,40	35.782,80	36.358,80
28 - 34	37.739,46	38.053,86	38.665,86
da 35	39.972,23	40.305,83	40.953,83

Tabella C1 - SCUOLA

Conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Anzianità di servizio	Retribuzione tabellare dal 1.1.2021	Elemento perequativo dal 1.1.2019 [1]	Retribuzione tabellare con EP conglobato[2]
Collaboratore scolastico			
0 - 8	16.119,72	308,04	16.427,76
9 - 14	17.554,57	286,80	17.841,37
15 - 20	18.605,70	265,56	18.871,26
21 - 27	19.641,87	265,56	19.907,43
28 - 34	20.417,09	254,88	20.671,97
da 35	20.974,87	254,88	21.229,75
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie			
0 - 8	16.528,61	297,48	16.826,09
9 - 14	17.948,39	265,56	18.213,95
15 - 20	19.011,51	254,88	19.266,39
21 - 27	20.077,83	233,64	20.311,47
28 - 34	20.829,84	233,64	21.063,48
da 35	21.391,78	244,32	21.636,10
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere			
0 - 8	18.057,28	254,88	18.312,16
9 - 14	19.892,32	212,40	20.104,72
15 - 20	21.269,37	191,16	21.460,53
21 - 27	22.630,02	169,92	22.799,94
28 - 34	23.611,18	159,36	23.770,54
da 35	24.355,85	159,36	24.515,21
Coordinatore amministrativo e tecnico			
0 - 8	20.648,49	180,60	20.829,09
9 - 14	22.910,33	127,44	23.037,77
15 - 20	24.910,62	84,96	24.995,58
21 - 27	26.844,66	42,48	26.887,14
28 - 34	28.742,41	—	28.742,41
da 35	30.174,20	—	30.174,20
Direttori dei servizi generali ed amm.vi			
0 - 8	23.858,65	127,44	23.986,09
9 - 14	26.672,72	74,40	26.747,12
15 - 20	29.176,72	31,92	29.208,64
21 - 27	31.842,89	—	31.842,89
28 - 34	34.589,53	—	34.589,53
da 35	37.266,38	—	37.266,38

[1] I valori dell'elemento perequativo conglobati nello stipendio tabellare sono stati calcolati al netto dei maggiori oneri per gli enti derivanti dalla loro inclusione nello stipendio tabellare. A seguito del conglobamento, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto.

[2] Valori decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL.

Tabella C1 - SCUOLA

Conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Anzianità di servizio	Retribuzione tabellare dal 1.1.2021	Elemento perequativo dal 1.1.2019 [(1)]	Retribuzione tabellare con EP conglobato[(2)]
Docente scuola dell'infanzia ed elementare			
0 - 8	20.897,20	201,84	21.099,04
9 - 14	23.182,99	148,68	23.331,67
15 - 20	25.204,99	84,96	25.289,95
21 - 27	27.171,59	31,92	27.203,51
28 - 34	29.101,82	—	29.101,82
da 35	30.536,92	—	30.536,92
Docente diplomato istituti sec. II grado			
0 - 8	20.897,20	201,84	21.099,04
9 - 14	23.182,99	148,68	23.331,67
15 - 20	25.204,99	95,64	25.300,63
21 - 27	28.126,56	42,48	28.169,04
28 - 34	30.029,79	—	30.029,79
da 35	31.492,42	—	31.492,42
Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media			
0 - 8	22.678,52	159,36	22.837,88
9 - 14	25.342,05	95,64	25.437,69
15 - 20	27.676,59	31,92	27.708,51
21 - 27	29.948,17	—	29.948,17
28 - 34	32.179,35	—	32.179,35
da 35	33.837,37	—	33.837,37
Docente laureato istituti sec. II grado			
0 - 8	22.678,52	159,36	22.837,88
9 - 14	25.995,81	95,64	26.091,45
15 - 20	28.520,99	31,92	28.552,91
21 - 27	31.736,25	—	31.736,25
28 - 34	33.837,37	—	33.837,37
da 35	35.505,47	—	35.505,47

(1) I valori dell'elemento perequativo conglobati nello stipendio tabellare sono stati calcolati al netto dei maggiori oneri per gli enti derivanti dalla loro inclusione nello stipendio tabellare. A seguito del conglobamento, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto.

(2) Valori decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL.
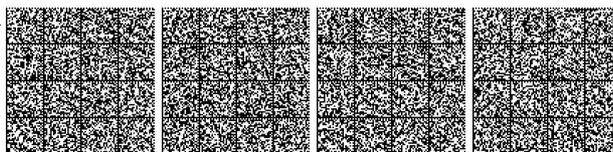
Tabella C2 - UNIVERSITA'

Conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Posizione economica	Retribuzione tabellare dal 1.1.2021	Elemento perequativo dal 1.1.2019 [1]	Retribuzione tabellare con EP conglobato [2]
EP8	37.908,32	—	37.908,32
EP7	36.808,32	—	36.808,32
EP6	35.398,95	—	35.398,95
EP5	34.049,05	—	34.049,05
EP4	32.592,67	—	32.592,67
EP3	30.208,78	—	30.208,78
EP2	28.593,44	—	28.593,44
EP1	26.890,05	—	26.890,05
D8	31.062,06	—	31.062,06
D7	30.162,06	—	30.162,06
D6	29.105,68	—	29.105,68
D5	28.091,70	—	28.091,70
D4	27.123,48	—	27.123,48
D3	25.811,93	—	25.811,93
D2	24.736,96	74,40	24.811,36
D1	23.806,83	95,64	23.902,47
C8	25.774,46	—	25.774,46
C7	24.974,46	53,16	25.027,62
C6	24.185,16	84,96	24.270,12
C5	23.424,12	106,20	23.530,32
C4	22.692,96	138,12	22.831,08
C3	21.583,08	169,92	21.753,00
C2	20.750,76	201,84	20.952,60
C1	20.354,20	212,40	20.566,60
B7	22.930,72	—	22.930,72
B6	22.230,72	148,68	22.379,40
B5	21.403,62	180,60	21.584,22
B4	20.611,24	201,84	20.813,08
B3	19.733,83	233,64	19.967,47
B2	18.896,95	265,56	19.162,51
B1	17.777,30	297,48	18.074,78
CEL	15.628,74	318,72	15.947,46

(1) I valori dell'elemento perequativo conglobati nello stipendio tabellare sono stati calcolati al netto dei maggiori oneri per gli enti derivanti dalla loro inclusione nello stipendio tabellare. A seguito del conglobamento, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto.

(2) Valori decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL.

Tabella C3 - ENTI DI RICERCA[1]

Conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Livelli	Retribuzione tabellare dal 1.1.2021	Elemento perequativo dal 1.1.2019 [2]	Retribuzione tabellare con EP conglobato[3]
IV	27.844,05	—	27.844,05
V	25.299,02	—	25.299,02
VI	23.278,51	—	23.278,51
VII	21.205,02	117,72	21.322,74
VIII	19.998,12	171,12	20.169,24

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

(2) I valori dell'elemento perequativo conglobati nello stipendio tabellare sono stati calcolati al netto dei maggiori oneri per gli enti derivanti dalla loro inclusione nello stipendio tabellare. A seguito del conglobamento, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto.

(3) Valori decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL.

Tabella C4 - AFAM

Conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Anzianità di servizio	Retribuzione tabellare dal 1.1.2021	Elemento perequativo dal 1.1.2019 [1]	Retribuzione tabellare con EP conglobato [2]
Area Prima - Coadiutore			
0 - 2	16.209,75	297,48	16.507,23
3 - 8	16.524,27	297,48	16.821,75
9 - 14	17.661,30	265,56	17.926,86
15 - 20	18.716,12	244,32	18.960,44
21 - 27	19.743,72	233,64	19.977,36
28 - 34	20.545,45	212,40	20.757,85
da 35	21.093,11	212,40	21.305,51
Area Seconda - Assistente			
0 - 2	18.165,79	233,64	18.399,43
3 - 8	18.566,28	233,64	18.799,92
9 - 14	20.006,93	201,84	20.208,77
15 - 20	21.376,68	169,92	21.546,60
21 - 27	22.765,80	138,12	22.903,92
28 - 34	23.750,16	116,88	23.867,04
da 35	24.497,41	106,20	24.603,61
Area Terza - Collaboratore			
0 - 2	19.463,95	191,16	19.655,11
3 - 8	19.913,26	191,16	20.104,42
9 - 14	21.540,92	159,36	21.700,28
15 - 20	23.100,31	116,88	23.217,19
21 - 27	24.644,03	84,96	24.728,99
28 - 34	25.758,77	63,72	25.822,49
da 35	26.609,12	42,48	26.651,60

[1] I valori dell'elemento perequativo conglobati nello stipendio tabellare sono stati calcolati al netto dei maggiori oneri per gli enti derivanti dalla loro inclusione nello stipendio tabellare. A seguito del conglobamento, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto.

[2] Valori decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL.

Tabella C4 - AFAM

Conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Anzianità di servizio	Retribuzione tabellare dal 1.1.2021	Elemento perequativo dal 1.1.2019 [1]	Retribuzione tabellare con EP conglobato[2]
Direttore di ragioneria o di biblioteca			
0 - 2	23.998,60	63,72	24.062,32
3 - 8	24.703,56	53,16	24.756,72
9 - 14	26.846,11	—	26.846,11
15 - 20	29.358,52	—	29.358,52
21 - 27	32.045,63	—	32.045,63
28 - 34	34.813,45	—	34.813,45
da 35	37.487,23	—	37.487,23
Direttore amministrativo			
0 - 2	27.335,40	—	27.335,40
3 - 8	28.316,41	—	28.316,41
9 - 14	31.280,87	—	31.280,87
15 - 20	34.225,62	—	34.225,62
21 - 27	36.358,80	—	36.358,80
28 - 34	38.665,86	—	38.665,86
da 35	40.953,83	—	40.953,83
Docente di prima fascia			
0 - 2	27.335,40	—	27.335,40
3 - 8	28.316,41	—	28.316,41
9 - 14	31.280,87	—	31.280,87
15 - 20	34.225,62	—	34.225,62
21 - 27	36.358,80	—	36.358,80
28 - 34	38.665,86	—	38.665,86
da 35	40.953,83	—	40.953,83

[1] I valori dell'elemento perequativo conglobati nello stipendio tabellare sono stati calcolati al netto dei maggiori oneri per gli enti derivanti dalla loro inclusione nello stipendio tabellare. A seguito del conglobamento, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto.

[2] Valori decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL.

Tabella D1.1 - SCUOLA

Retribuzione Professionale Docenti (RPD)

Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità

Anzianità di servizio	Incrementi dal 31.12.2021 e a valere dal 2022
Da 0 a 14 anni	10,00
Da 15 a 27 anni	12,00
Da 28 anni	15,00

Tabella D1.2 - SCUOLA

Indennità di direzione

Valori in Euro annui

	Incremento annuo dal 31.12.2021 e a valere dal 2022
DSGA	156,20

Tabella D1.3 - SCUOLA

Compenso Individuale Accessorio (CIA)

Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità

Aree	Incrementi dal 31.12.2021 e a valere dal 2022
B / C	6,40
A / As	5,80

Tabella D2 - UNIVERSITA'

Indennità di Ateneo

Valori in Euro annui

Posizioni economiche	Incrementi dal 1.1.2021
EP	92,60
D	72,10
C	50,40
B	37,10

Tabella D3.1 - RICERCA[1]

Indennità di Ente

Valori in Euro annui

Livelli	Incremento annuo dal 1.1.2021[2]
IV	78,10
V	70,20
VI	59,90
VII	52,00
VIII	44,50

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
(2) Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44 , comma 3, del CCNL 1994-97.

Tabella D3.2 - RICERCA[1]

Indennità di Valorizzazione professionale

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Livelli	Incrementi dal 1.1.2021
I	7,90
II	6,60
III	5,60

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
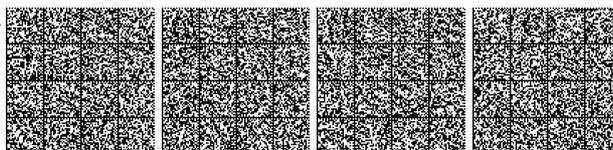
Tabella D4.1 - AFAM

Retribuzione Professionale Docenti (RPD)

Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità

Anzianità di servizio	Incrementi dal 1.1.2021
Da 0 a 14 anni	10,00
Da 15 a 27 anni	12,00
Da 28 anni	15,00

Tabella D4.2 - AFAM

Indennità di Amministrazione

Valori in Euro annui

	Incremento annuo dal 1.1.2021
Direttore amministrativo, di biblioteca o di ragioneria	156,20

Tabella D4.3 - AFAM

Compenso Individuale Accessorio (CIA)

Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità

Aree	Incrementi dal 1.1.2021
Seconda / Terza	6,40
Prima	5,80
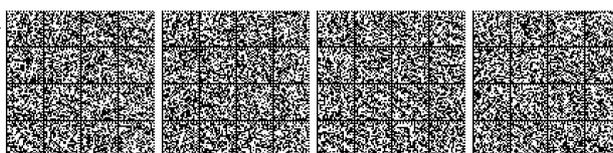
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto dell'impegno assunto con l'accordo tra il Ministro dell'istruzione e del merito e le organizzazioni sindacali sottoscritto il 10 novembre 2022, alla luce del quale nel caso in cui la legge di bilancio per l'anno 2023 non individui ulteriori risorse da destinare al personale delle istituzioni scolastiche ed educative, le risorse di cui all'art. 1, comma 327 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al netto delle riduzioni previste dalla normativa vigente e delle risorse eventualmente reperite nella legge di bilancio per il 2023, rimangono nella disponibilità delle parti nell'ambito del prosieguo della trattativa per il rinnovo del CCNL e potranno essere utilizzate per rivalutare la componente fissa della retribuzione del personale. Le parti prendono altresì atto che nel citato accordo del 10 novembre 2022 il Ministro ha assunto l'impegno ad individuare una disponibilità finanziaria *una tantum* per l'anno 2022 pari a 100 milioni di euro nel decreto-legge in discussione al CDM del 10 novembre 2022 nonché ha condiviso la necessità di porre rimedio al problema del finanziamento della valorizzazione professionale di tutto il personale degli EPR attraverso un intervento in un prossimo veicolo normativo disponibile.

22A07130

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2022-2024

Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 15 settembre 2022 è stato approvato il Piano triennale della ricerca di sistema elettrico per il triennio 2022-2024.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (ex-MiTE) www.mite.gov.it

22A07129

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2022, n. 88, recante: «Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2022).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 3, prima colonna, all'articolo 1, comma 1, lettera *s)*, dove è scritto: «… diversi da quelli di cui alla lettera *u)* …», leggasi: «… diversi da quelli di cui alla lettera *v)* …».

22A07182

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-296) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.